



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 365

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 dicembre 2024

I N D I C E

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 9

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria Pag. 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) » 171

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147) » 172

Plenaria » 172

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) » 180

Plenaria » 180

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73) » 197

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 198

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

| | | |
|--|-------------|-----|
| 5 ^a - Programmazione economica, bilancio: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113)</i> | <i>Pag.</i> | 204 |
| <i>Plenaria</i> | » | 204 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 213 |
| 7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i> | » | 223 |
| <i>Plenaria</i> | » | 223 |
| 8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: | | |
| <i>Plenaria</i> (*) | | |
| 9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare: | | |
| <i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Riunione n. 2)</i> | » | 229 |
| <i>Plenaria</i> | » | 229 |
| 10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 282 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 404 |

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

| | | |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 407 |
|---------------------------|-------------|-----|

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Comitato VI. Cultura della legalità e protezione dei minori</i> | <i>Pag.</i> | 409 |
| <i>Plenaria</i> | » | 409 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 365° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 dicembre 2024.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Plenaria *Pag.* 411

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIORGIS

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione e raccomandazione)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1310

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), unitamente alla dichiarazione di esclusione dall'AIR relativa agli articoli 1, 3, 12 e 13 e alla dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 8 e 11, sono state trasmesse dal Governo in data il 12 novembre;

in base all'articolo 12-*bis*, comma 4-*bis*, ai fini dell'aggiornamento dei Paesi di origine sicura, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inserimento. Affinché le Camere possano disporre di un quadro informativo completo ed efficace, è opportuno che la relazione specifichi, anche attraverso l'impiego di una strumentazione per indici di analisi, se i requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri continuano a essere soddisfatti e che sia fornito un quadro aggiornato dei contesti geopolitici rilevanti ai fini della generazione dei flussi migratori;

l'articolo 16 trasferisce dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente protezione internazionale, mentre l'articolo 17 prevede la possibilità di proporre reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale. Al riguardo, si osserva che le misure in questione rischiano di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici giudiziari di secondo grado, che saranno chiamati a gestire un contenzioso crescente con risorse umane e finanziarie invariate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

preliminarmente si osserva che all'esito dell'esame presso la Camera dei deputati ai 21 articoli, oltre all'entrata in vigore, di cui era inizialmente composto il decreto-legge sono stati aggiunti altri 11 articoli;

nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sono, inoltre, riprodotte integralmente le disposizioni contenute nel decreto-

legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale già all'esame del Senato (A.S. 1280) tramite un emendamento del Governo che ha disposto, contestualmente, l'abrogazione del decreto-legge n. 158, confermando la validità degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici *medio tempore* sorti;

la confluenza di un decreto-legge nel disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge solleva diversi profili problematici, in particolare la compressione dei tempi dell'esame parlamentare e il rischio di un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, che sono necessarie per garantire certezza nell'applicazione concreta della legge. Questa tecnica di produzione normativa costituisce un uso anomalo del procedimento di conversione del decreto-legge, che può essere giustificato – secondo le indicazioni espresse anche dal Presidente della Repubblica nella lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 luglio 2021 – solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare;

la confluenza di più decreti-legge in un unico disegno di legge di conversione contribuisce, altresì, all'incremento delle dimensioni e della complessità dei testi all'esame delle Camere, concentrando la discussione nel ramo del Parlamento in cui viene avviato l'esame e così concorrendo a rafforzare la tendenza a un monocameralismo di fatto non coerente con le modalità di esercizio della funzione legislativa previste dalla Costituzione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza « di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri », « di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso » e di « adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori », senza motivare la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare i contenuti della relazione prevista dall'articolo 12-*bis*, comma 4-*bis*, specificando, anche attraverso l'impiego di una strumentazione per indici di analisi se i requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri continuano a essere soddisfatti. Invita, altresì, il Governo, a fornire alle Camere, nell'ambito della relazione, un quadro aggiornato dei contesti geopolitici rilevanti ai fini della generazione dei flussi migratori;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

raccomanda al Governo di evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasi

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative – e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) comunica che, in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente.

Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ricordando che l'ampio ciclo di audizioni previsto si è concluso nel rispetto dei tempi concordati.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) dà atto alla presidenza di aver gestito in maniera soddisfacente la fase delle audizioni. Chiede poi raggugli in ordine alle modalità di prosieguo dell'esame congiunto.

Il presidente ZAFFINI osserva che le peculiarità della materia trattata sconsigliano di procedere all'indicazione di un testo base. Al fine di ottenere un'ampia condivisione è piuttosto preferibile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) dichiara condivisibile la proposta avanzata dal Presidente di costituire un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato. Ritiene tuttavia che, come già è stato fatto con le audizioni, sarebbe altresì importante stabilire una *road map* sui tempi di conclusione di questi lavori per poi passare all'esame nelle Commissioni riunite.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) esprime perplessità sulla costituzione del Comitato ristretto in una materia di estrema delicatezza su cui potrebbero esservi, anche all'interno dei Gruppi, sensibilità diverse. Riterrrebbe pertanto che sarebbe stata più appropriata una discussione generale nelle Commissioni riunite che, per sua natura, è pubblica e sulla scorta della quale scegliere poi il testo base. Su un tema in cui una uniformità di visione è difficile da raggiungere ritiene infatti poco probabile arrivare ad un testo condiviso.

Il presidente ZAFFINI osserva la competenza del Comitato ristretto in ordine alla definizione dei propri tempi di trattazione. Successivamente, nel caso di presentazione di un testo unificato, le Commissioni riunite potranno senz'altro procedere alla discussione generale e quindi alla fase emendativa.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, sottolinea che avrebbe senz'altro preferito anche una discussione generale preliminare proprio per poter meglio condurre i lavori del Comitato.

Il relatore per la 10^a Commissione ZULLO (*FdI*) ritiene che i componenti del Comitato ristretto non potranno che sostenere in tale sede gli orientamenti dei rispettivi Gruppi.

Il presidente ZAFFINI osserva che il ricorso al Comitato ristretto non comporta alcuno strozzamento del dibattito, risultando sotto tale profilo preferibile alla scelta non condivisa di un testo base.

Il presidente della 2^a Commissione BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la soluzione del Comitato ristretto possa rappresentare un buon punto di partenza per arrivare ad una sintesi che, in ogni caso, sarà sottoposta alle Commissioni riunite con le procedure ordinarie.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) giudica ogni procedura ampiamente accettabile se finalizzata al raggiungimento di un risultato. Fa infatti presente che il disegno di legge a prima firma senatore Bazoli è già stato calendarizzato anche dall'Assemblea e che su questo tema un orientamento unanime sarà difficile da raggiungere. Ricorda inoltre che il Regno Unito ha recentemente approvato una legge sul fine vita sulla quale anche i due partiti storici del sistema inglese si sono spaccati al loro interno. Nel caso italiano, poi, la Corte costituzionale ha già dato indicazioni specifiche, si parte pertanto da alcuni principi generali già chiaramente affermati e si tratta di proseguire cercando il raggiungimento di una regolazione uniforme della materia su tutto il territorio nazionale.

Il presidente ZAFFINI propone le ore 15,30 di martedì 10 dicembre quale termine per la designazione dei membri del Comitato ristretto, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 898, 257, 671 e 813 (molestie nei luoghi di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* della 2^a e della 10^a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria**12^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici

(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica

(823) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari

(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità

(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale

(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici

– e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZAFFINI rende conto che i disegni di legge n. 186, 823 e 1260, già in discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Intervenendo in sostituzione del relatore Marti, il presidente ZAFFINI (*FdI*) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 509, dando conto dell'articolo 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 368 del 1999, prevedendo l'ampliamento delle competenze richieste ai fini della formazione del medico chirurgo, l'istituzione, presso ogni università, di un dipartimento integrato di coordinamento tra università e strutture della sanità territoriale, al fine della creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, didattiche e di ricerca.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 368. Si prevede, tra i requisiti per l'acquisizione del diploma di medico chirurgo specialista, un periodo di formazione svolto dalle università, con il concorso delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con la rete formativa, definita a livello regionale o interregionale e che le attività di docenza e di tutoraggio, relative a tale formazione professionalizzante vengano svolte anche dal personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo articolo 3 modifica gli articoli 21 e 24 del suddetto decreto legislativo, sostituendo il corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni e dalle province autonome e avente una durata di tre anni, con il diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, gestito dalle università con il concorso delle regioni e delle province autonome e avente una durata di quattro anni.

L'articolo 4 modifica la disciplina della procedura di determinazione del fabbisogno stimato e ponderato dei corsi universitari di formazione di laurea specialistica, precisando che, tra gli elementi da considerare, figura il ricambio generazionale. Prevede, inoltre, che il riparto del fabbisogno sia effettuato tra le regioni, anziché tra le scuole di specializzazione. Disciplina, infine, un pubblico concorso nazionale, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi in oggetto, compresi quelli per la formazione specialistica in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, stabilendo i criteri di attribuzione del punteggio.

L'articolo 5 riguarda la determinazione, con decreto ministeriale, delle modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, dei contenuti e delle modalità delle prove, nonché dei criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione. Demanda inoltre a un decreto ministeriale la definizione dei casi e delle modalità di trasferimento dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 6 innova la disciplina del trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 7 reca norme per il superamento del divario numerico tra i laureati in medicina e chirurgia e i posti disponibili nella programmazione dei corsi di specializzazione universitaria del Servizio sanitario regionale.

In base all'articolo 8, la formazione specialistica delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, odontoiatra e veterinario deve attuarsi con le modalità previste dall'articolo 6, anche con riferimento al trattamento economico e normativo.

L'articolo 9 prevede che i membri dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica siano eletti con cadenza triennale.

L'articolo 10 fissa a due il numero dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, mentre l'articolo 11 istituisce un tavolo per la formazione universitaria con il compito di verificare lo stato di attuazione del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 890 disciplina il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, introducendo nel titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il capo I-bis, al fine di definire i requisiti per l'accesso, la durata, gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione.

L'articolo 2 prevede l'inquadramento del medico di medicina generale e di prossimità, operante presso le case della comunità, nell'area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Consente inoltre ai medici di medicina generale e di prossimità non operanti presso le case della comunità di svolgere l'attività di medico di medicina generale in convenzione.

L'articolo 3 prevede un corso di specializzazione abilitante all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale e di prossimità destinato a coloro che già svolgano l'attività professionale in qualità di medici di medicina generale.

Il disegno di legge n. 963 reca una normativa di delega al Governo per il riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale.

Gli articoli 1 e 2 specificano l'oggetto e le finalità della delega, nonché i principi e i criteri direttivi, concernenti, in particolare, la durata quadriennale del corso di formazione in medicina generale, il rapporto di lavoro, il compenso annuo, l'equipollenza tra la formazione in medicina generale e quella in medicina di comunità e in medicina interna.

L'articolo 3 reca norme in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, una clausola di salvaguardia in ordine alla compatibilità delle norme del provvedimento in esame con gli statuti e le norme di attuazione delle autonomie territoriali speciali e il termine per l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'affinità di materia, propone la congiunzione dei disegni di legge appena illustrati con i disegni di legge nn. 186, 823 e 1260, già all'esame congiunto delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

(793) Cecilia D'ELIA e altri. – *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

(1141) MARTI. – *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 236 e 1141, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 793, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10^a Commissione RUSSO (*FdI*) rileva in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge n. 793 indica le funzioni del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, avente il compito di realizzare interventi finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Il successivo articolo 2 riconosce la qualifica di assistente a coloro che abbiano conseguito quella di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché a coloro che abbiano svolto l'attività di assistenza nei servizi di inclusione scolastica per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi.

In considerazione dell'analogia di materia, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione del disegno di legge n. 793 con i disegni di legge nn. 236 e 1141, già in discussione congiunta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria**264^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 13 di ieri, lunedì 2 dicembre, sono stati presentati 473 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che è previsto per le ore 16,30 l'avvio dell'esame del provvedimento in Aula e che è già stato preannunciato che sul disegno di legge in titolo sarà posta la questione di fiducia.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nella consapevolezza dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento, che la maggioranza si ap-

presta comunque ad approvare, lamenta la mancanza di un confronto effettivo sul tema, con la conseguenza che in questo modo si continua a svilire il ruolo del Parlamento.

Sottolinea che il decreto-legge in esame, peraltro eterogeneo, non risponde alle esigenze del Paese, che necessita di manodopera per i settori turistico, manifatturiero e agroalimentare. Le quote per gli ingressi regolari, invece, sono ancora una volta insoddisfacenti, per cui non si risolvono le carenze dal punto di vista occupazionale e si favorisce un aumento delle presenze irregolari sul territorio, con un conseguente incremento di marginalità, esclusione, lavoro nero e conflitti sociali.

Al contrario, si dovrebbe puntare su una politica di integrazione, che favorisca il pluralismo e la convivenza pacifica tra persone di cultura e tradizioni diverse. Anziché contrastare lo sfruttamento e gli abusi edilizi, si riversano sugli immigrati le conseguenze della inidoneità abitativa degli alloggi sotto il profilo igienico-sanitario, come requisito per il ricongiungimento familiare. Si tratta a suo avviso di un approccio miope, volto solo alla ricerca del consenso elettorale a breve termine.

Critica altresì la riduzione da sessanta a dieci giorni del termine per la presentazione del ricorso contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, come anche la sottrazione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali della competenza sui procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Tale competenza, infatti, è ora attribuita alle corti di appello, già ingolfate dai procedimenti pendenti per evitarne la prescrizione a seguito della legge n. 134 del 2021, la cosiddetta riforma Cartabia. Tale misura appare motivata solo da un atteggiamento pretestuoso nei confronti dei quei giudici che doverosamente hanno disapplicato i provvedimenti del Governo sul trattenimento dei migranti, in contrasto con l'ordinamento europeo. Si tratta, a suo avviso, di una reazione scomposta che tradisce insofferenza nei confronti dei limiti normativi, fatti valere dal potere giurisdizionale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene paradossale che si debba iniziare l'esame del provvedimento in titolo poco prima che sia sottoposto al vaglio dell'Assemblea, mortificando ancora una volta il ruolo del Parlamento.

Sottolinea che, dall'inizio della legislatura, il Governo ha adottato 73 decreti-legge, e in particolare ben 17 interventi in materia di immigrazione, dimostrando un atteggiamento ossessivo della maggioranza su questo tema. Contesta le premesse stesse delle ulteriori misure adottate, in quanto in Italia il fenomeno migratorio non è fuori controllo, anzi sarebbe necessario consentire l'ingresso di più immigrati regolari, per soddisfare la richiesta di manodopera.

Esprime considerazioni critiche sulle norme volte a ostacolare l'operato delle ONG, come la riduzione dei tempi per presentare ricorso con-

tro il fermo amministrativo delle navi o il divieto di utilizzo di aeromobili privati per la ricerca dei richiedenti soccorso in mare.

A suo avviso, il provvedimento è viziato da motivi di incostituzionalità, che si riserva di illustrare in Aula, in occasione della discussione sulla questione pregiudiziale, come anche sulle questioni di merito.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene criticabile sia l'abuso della decretazione d'urgenza, sia le politiche in materia di immigrazione del Governo, che si sono rivelate del tutto fallimentari. Ne è un esempio la costruzione delle strutture di trattenimento dei migranti in Albania, per determinare un effetto di deterrenza nei confronti di persone disperate, costrette a scegliere tra una morte sicura, nelle prigioni libiche, e una probabile in mare. Sottolinea che la maggioranza, che dichiara di sostenere le forze dell'ordine, dovrebbe provvedere piuttosto ad aumentare gli stipendi e le assunzioni, invece di distrarre personale per sorvegliare i centri di detenzione realizzati in Albania, che ormai sono destinati al ricovero di cani randagi, come denunciato dalla stampa.

Ritiene sconcertante anche la modalità con cui il decreto-legge n. 158 del 2024 (cosiddetto decreto Paesi sicuri) è stato sottratto all'esame del Senato e inserito come emendamento al testo in esame, privando così questo ramo del Parlamento della possibilità di approfondire entrambi i provvedimenti.

Esprime quindi considerazioni critiche sulle misure adottate, che ritiene crudeli e disumane nei confronti di chi cerca soltanto di salvare la propria vita, rinviando alla discussione in Aula un approfondimento sulle specifiche questioni di merito.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) esprime preoccupazione per l'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento normativo ordinario, che in questo modo porta a disconoscere la centralità del Parlamento, creando in tal senso un grave precedente.

Osserva che l'elevato numero di interventi del Governo sul tema dell'immigrazione conferma l'inefficacia delle politiche adottate, a meno che l'intento non sia in realtà quello di perpetuare il problema, per trarne vantaggio dal punto di vista del consenso elettorale.

Sulle questioni di merito, annuncia che interverrà in Aula il senatore Renzi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. In qualità di relatore, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che in Aula si svolgerà un dibattito approfondito sulle questioni sollevate dalle opposizioni, peraltro già chiarite nel corso dell'esame in prima lettura, alla Camera dei deputati.

Evidenzia che il reiterato intervento del Governo in materia di immigrazione, concretizzatosi in otto decreti-legge, è motivato solo dalla

volontà di migliorare progressivamente le misure adottate. Concorda sulla necessità di attuare una politica di accoglienza e integrazione, ma questo obiettivo non è stato ancora raggiunto proprio perché in passato vi è stata un'apertura indiscriminata ai flussi migratori. A tale proposito, sottolinea che il Governo sta concludendo accordi di cooperazione con altri Paesi, come quelli conclusi in questi giorni dal ministro Valditara con l'Algeria, per lo studio della lingua italiana e la formazione professionale, in modo da favorire l'assunzione regolare da parte delle aziende e contrastare così fenomeni di sfruttamento e caporalato.

Respinge quindi le accuse di disumanità e razzismo rivolte al Governo, che intende garantire una immigrazione nel rispetto delle regole, frutto di una scelta consapevole e non obbligata. Ricorda, infatti, che dietro i flussi migratori si nasconde il *business* della criminalità organizzata.

Sottolinea il notevole impegno posto in essere dal Ministero dell'interno, che ha consentito di provvedere sia al pagamento degli straordinari alle forze dell'ordine sia all'espletamento dei concorsi per colmare le lacune nelle piante organiche. A fronte dei costi per l'esperimento del trasferimento dei migranti in Albania, che comunque è stato preso come esempio anche da altri Paesi e dalla Presidente della Commissione europea, bisognerebbe tenere presente che le spese per l'operazione « *Mare nostrum* » ammontavano a 300.000 euro al giorno.

Assicura che non vi è un contrasto con la magistratura, sebbene i provvedimenti di alcuni magistrati sembrerebbero essere stati ispirati da motivi ideologici. Le misure adottate dal Governo sono piuttosto volte ad apportare ulteriori correttivi e tentare di alleggerire gli oneri burocratici.

Si riserva quindi di intervenire sulle questioni più specifiche, per esempio in merito alle ONG, alle nuove competenze delle corti d'appello e ai cosiddetti *click day*, nel corso del dibattito in Aula.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), a integrazione del suo intervento, precisa che gli interventi normativi in materia di immigrazione sono stati complessivamente diciassette, sebbene i decreti-legge specificamente dedicati a questo tema siano otto.

In secondo luogo, dissente dalle considerazioni del Governo sulla gestione dei flussi migratori, che sarebbero fuori controllo. A suo avviso, invece, la normativa in vigore è particolarmente severa e restrittiva. A partire dalla legge Turco-Napolitano, passando poi alla legge Bossi-Fini, che non è mai stata abrogata, al decreto-legge n. 13 del 2017 del ministro Minniti e al pacchetto sicurezza del 2019, il tema dell'immigrazione è sempre stato affrontato con norme rigorose – che ricorda di avere contestato anche quando adottate dai Governi più vicini alla sua parte politica – come un problema di ordine pubblico, senza peraltro ottenere risultati positivi. Ritiene che i migranti dovrebbero finalmente essere considerati come una risorsa, considerati gli scarsi indici di natalità e le necessità di manodopera del Paese.

Il presidente BALBONI rileva l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero di legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1310**

(al testo del decreto-legge)

G/1310/1/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premesso che:

nel provvedimento in esame, con una proposta emendativa del Governo, si è fatto confluire il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi di origine sicuri. Si stabilisce, così, che sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

secondo un protocollo firmato fra il governo italiano e quello albanese, nei centri in Albania devono essere portati i migranti soccorsi dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale, a patto che siano « non vulnerabili » e soprattutto provenienti da un « paese di origine sicuro »;

nei confronti degli stranieri provenienti da tali paesi può trovare applicazione la procedura accelerata (prevista dall'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008) di esame della domanda di asilo e proprio durante lo svolgimento di tale procedura, l'art. 6-bis decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede una specifica ipotesi di trattenimento disposto nei confronti di richiedenti asilo nelle zone di frontiera (a cui sono equiparati i centri dislocati in Albania);

è dell'11 novembre 2024 l'ordinanza con la quale la XVIII Sezione del Tribunale civile di Roma ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di sette richiedenti asilo condotti nel centro di trattenimento

di Gjadër, in Albania, proponendo il rinvio *ex* articolo 267 TFUE alla Corte di giustizia UE di quattro quesiti la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale alla decisione sulla convalida;

già il 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma aveva deciso di non convalidare il trattenimento dei primi dodici migranti condotti nei centri dislocati sul territorio albanese in esecuzione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania. Nella motivazione di tale decisione si dava ampio spazio alla pronuncia della Grande Sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 con cui i giudici europei avevano precisato che un paese non può essere designato come sicuro « qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali » per una siffatta designazione. Benché i paesi di provenienza dei migranti coinvolti (Egitto e Bangladesh) fossero formalmente inseriti nella lista dei paesi sicuri (allora contenuta in un decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008), il Tribunale ha ritenuto di non poter prescindere, in ragione della prevalenza del diritto europeo, dalla più recente interpretazione di « paese sicuro » data dalla Corte di giustizia europea e ha quindi deciso di non convalidare il trattenimento;

il 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge « paesi sicuri » con il quale ha previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia ora contenuto in una fonte di rango primario quale l'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 e ha eliminato il riferimento (contenuto sempre nell'articolo 2-*bis*) alla possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con eccezioni di parti del territorio, lasciando così il solo riferimento a eccezioni relative a « categorie di persone ». Come già detto, questo testo è confluito nel provvedimento oggi all'esame dell'aula;

nel frattempo, la questione della corretta modalità di individuazione dei « paesi sicuri » ha visto coinvolti anche altri tribunali italiani, impegnati nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della procedura accelerata per la valutazione della domanda di asilo in altre zone di frontiera del territorio italiano: il 25 ottobre 2024 il Tribunale di Bologna ha sollevato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sottoponendo due questioni riguardanti la individuazione delle condizioni sostanziali che consentono la designazione di un paese di origine come « sicuro », proprio alla luce delle novità apportate dal « decreto-legge Paesi sicuri »; il 4 novembre 2024, invece, il Tribunale di Catania, ritenendo di dover disapplicare il decreto-legge n. 158 del 2024 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non ha convalidato il trattenimento presso l'*hotspot* di Pozzallo di un richiedente protezione internazionale proveniente dall'Egitto,

impegna il Governo

a sospendere il trasferimento dei migranti verso i centri albanesi di Shengjin e di Gjader, almeno sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali, proposte alla stessa da

alcuni Tribunali italiani, relative al parametro, secondo il diritto dell'Unione europea ed in particolare delle norme della Direttiva 2013/32/UE, sulla cui base debbano essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicura, nonché se il primato del diritto europeo, in materia di individuazione di un paese terzo come paese di origine sicura, permanga anche nel caso tale individuazione venga operata con disposizioni nazionali di rango superiore e determini l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare queste ultime.

G/1310/2/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della « straordinarietà » dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: « la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero »;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità

degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

l'articolo aggiuntivo 15-*bis* fa riferimento alla fornitura di mezzi e materiali a Paesi terzi, esso potrebbe applicarsi anche alla fornitura di motovedette alla Libia, alla Tunisia come all'Albania e tutto ciò nella massima segretezza sulle modalità di esecuzione di tali contratti in assenza di qualsiasi elemento di trasparenza anche rispetto a Paesi, che siano o meno inseriti nella lista dei cosiddetti Paesi sicuri, che presentano spesso problemi di controllo da parte dell'opinione pubblica e di rispetto delle garanzie giuridiche, precludendo il controllo sulle finalità per le quali vengono impiegate risorse pubbliche, provenienti dalle tasse dei cittadini, che potrebbero essere invece utilizzate, ad esempio, per la sanità e l'istruzione;

qui basti ricordare che i filmati forniti nel corso della loro audizione *Sea Watch* hanno documentato le violenze e le torture effettuate dalla guardia costiera libica a danno delle persone migranti. La decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contatti sembra rivelare che vi sia la volontà di nascondere qualcosa come l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania,

impegna il Governo

affinché tutti i documenti e i contratti relativi alla fornitura di mezzi e materiali sottoscritti con Paesi terzi debbano essere, se richiesti, forniti ai membri del Parlamento italiano ed europeo.

G/1310/3/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della « straordinarietà » dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: « la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero »;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

con l'approvazione in commissione dell'emendamento 16.4 della relatrice, di fatto, si « aggira » la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l'obiettivo di sbarazzarsi dei giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti. È una palese operazione sistematica di demolizione delle garanzie procedurali a tutela dei migranti, è un grave attacco agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana, attacco che mette in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale è frutto di un arbitrio visto che le sezioni spe-

cializzate in materia di immigrazione hanno una specifica competenza che al momento non può ravvisarsi nelle Corti d'appello e ciò avrà gravi conseguenze sul piano dei carichi di lavoro. Tra l'altro l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno comportato ingenti spese prevedendo oltretutto specifici corsi di formazione per i magistrati. L'emendamento approvato svislisce la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado, verso giudici che il governo reputa « compiacenti »;

infine, sulla base delle ultime rilevazioni gli uffici delle corti d'appello hanno circa 5 mila fascicoli pendenti, cui si dovrebbero aggiungere altri 4.700 nuovi procedimenti in conseguenza delle nuove disposizioni, ciò provocherà, se non si provvede con immediatezza all'ampliamento dei giudici delle Corti d'appello, il classico « effetto tappo » con la paralisi delle Corti d'appello,

impegna il Governo:

a garantire, in ottemperanza dell'articolo 25 della Costituzione, ad ognuno il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale, individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce;

ad implementare con immediatezza l'organico delle Corti d'appello al fine di evitare un effetto tappo che bloccherebbe di fatto le attività ordinarie delle Corti d'appello.

G/1310/4/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premesso che:

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-bis del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della

domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

sono tantissimi coloro che in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale sono rinchiusi nei Cpr;

il Cpr di Torino è chiuso dal 5 marzo 2023 e da allora sono in corso lavori di ristrutturazione;

nel corso degli anni si sono susseguite molteplici violazioni di diritti all'interno della struttura con effetti devastanti sulle persone trattate, come il suicidio del giovane Moussa Balde avvenuto nel maggio 2021;

nonostante la chiusura temporanea e l'opposizione alla sua riapertura della società civile nonché la contrarietà del consiglio comunale di Torino, che si è espresso a tale riguardo con un ordine del giorno approvato il 13 marzo 2023, e da ultimo anche del consiglio della Circoscrizione 3, in cui è ubicato il centro, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del centro;

gli ordini del giorno approvati dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 3 chiedevano infatti che le risorse destinate al Cpr di Torino venissero investite in politiche di accoglienza e inclusione;

nel luglio 2024 è stata indetta dalla Prefettura una nuova gara per la gestione del centro, per una capienza di settanta posti, con apertura prevista per il primo novembre 2024, a oggi disattesa;

il bando scadeva il 19 agosto 2024 e potevano partecipare realtà con un fatturato di almeno tre milioni di euro e con precedenti affidamenti analoghi;

il valore della gara d'appalto è di 8 milioni e mezzo di euro, il bando dura 24 mesi, prorogabile per un terzo anno;

come risulta dal sito della prefettura di Torino, sono due le realtà preselezionate, la Cooperativa Sociale Sanitalia ed Ekene coop. Sociale Onlus;

quest'ultima gestisce tra gli altri anche il Cpr di Macomer in Sardegna, di cui è emerso recentemente – come riportato da un articolo del Domani del 24 ottobre 2024 – un grave problema di abuso di psicofarmaci a danno delle persone trattenute e anche di violenze fisiche;

a oggi non vi sono notizie della avvenuta assegnazione per la gestione del Cpr e, in generale, tutta la procedura di ristrutturazione e ora di assegnazione della gestione è stata contraddistinta da una notevole reticenza nella condivisione delle informazioni, sia con gli operatori del-

l'informazione che con gli altri livelli istituzionali, quali regione Piemonte e Comune di Torino;

in data 21 novembre, la Prefettura di Torino, rispondendo a un *question time* in Consiglio Regionale, ha comunicato di fatto che non è dato sapere quando avverrà la riapertura e occorrerà informarsi tramite il sito della Prefettura stessa;

la Prefettura ha confermato che il bando riguarda solo la Palazzina servizi, le aree rossa e blu, con possibile estensione alle altre aree alloggi una volta ultimati i lavori di ristrutturazione;

non si parla, quantomeno, di riaprire i cosiddetti ospedaletti, ossia quei luoghi di isolamento nei quali Moussa Balde si è tolto la vita;

la detenzione amministrativa ai fini del rimpatrio, che con le ultime previsioni normative è stata estesa fino a 18 mesi di durata, e che non prevede idonee tutele giurisdizionali, appare in contrasto con le norme costituzionali che consentono la privazione della libertà personale;

le basse percentuali di rimpatrio delle persone recluse nei Cpr dimostrano altresì l'inefficacia dello strumento, anche a fronte degli elevati costi complessivi di gestione;

secondo *ActionAid*, il Cpr di Torino è costato alla collettività circa 3,5 milioni di euro nel 2023, nonostante la sua provvisoria chiusura, un investimento che poteva essere utilizzato per promuovere e sostenere politiche dell'accoglienza più umane ed efficaci;

nel 2022, delle 879 persone transitate al Cpr di Torino solo 279, vale a dire una su quattro, sono state rimpatriate,

impegna il Governo
a riconsiderare la scelta di procedere con la riapertura del suddetto Cpr, prevedendo, al contrario, il superamento di tali strutture, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione dove la sfera dei diritti delle persone straniere recluse viene illegittimamente compressa e sistematicamente violata.

G/1310/5/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di

protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della « straordinarietà » dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: « la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero »;

particolarmente preoccupanti, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal

questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, *smartphone*, *tablet*, *notebook*, lettori MP3 ect. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri « detenuti » nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge »;

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: « in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, *WhatsApp* e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli articoli 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende » ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017;

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di « corrispondenza », contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e *WhatsApp*, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex articolo 266-*bis* cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex articolo 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: « va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi *WhatsApp* devono considerarsi alla stregua

di documenti ». Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione,

impegna il Governo
in ottemperanza ai dettati costituzionali e agli orientamenti della Corte europea, ad adottare tutti provvedimenti necessari affinché l'eventuale sequestro della corrispondenza debba avvenire solo ed esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria competente o alla presenza di un avvocato nominato dal migrante.

G/1310/6/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della « straordinarietà » dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: « la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero »;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in

materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

gli articoli aggiuntivi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, oltre a porsi in stridente contraddizione con la difesa della famiglia proclamata dalle forze politiche di centrodestra, impongono una disumana divisione delle famiglie per un periodo che nella vita di una famiglia è lunghissimo, norme che alla fine favoriranno proprio i cosiddetti « scafisti » professionisti, quest'ultimi negli ingressi illegali di coloro che desiderano congiungersi ai familiari;

è una proposta disumana in quanto volta ad ostacolare il ricongiungimento familiare anche per i soggetti che soggiornano legalmente sul territorio nazionale;

come ha riconosciuto nel dicembre 2018 il *Global Compact* sui rifugiati, i movimenti delle persone hanno origine complessa e i disastri climatici possono essere un fattore fondamentale. Se la crisi climatica produce – direttamente o indirettamente – centinaia di migliaia di sfollati, questi devono essere protetti e assistiti secondo standard internazionali e linee guida generali per « *internal displaced people* » come è accaduto nel caso della Somalia, del Sud Sudan e del Sahel. Le persone in fuga oltre confine e che non possono tornare a casa, hanno il diritto di chiedere forme complementari di protezione internazionale;

secondo l'Unhcr le regioni in via di sviluppo, che sono tra le più vulnerabili dal punto di vista climatico, ospitano l'84 per cento dei rifugiati del mondo. Gli eventi meteorologici estremi e i pericoli in queste regioni che ospitano i rifugiati stanno sconvolgendo la loro vita, esacerbando i loro bisogni umanitari e perfino costringendoli a fuggire di nuovo;

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

paradossalmente, nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità, proprio il Governo affermava che: si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti,

impegna il Governo:

a tener in debito conto, sia nella verifica del numero degli occupanti dell'alloggio sia degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro

della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, il sacrosanto principio di vedere riunito il proprio nucleo familiare, al di là delle proprie condizioni economiche e/o abitative;

come chiesto anche dall'Alto Commissario per i Rifugiati Filippo Grandi, a considerare tra le persone vulnerabili coloro che fuggono dalle loro case a causa dell'emergenza climatica.

G/1310/7/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della « straordinarietà » dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: « la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero »;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costi-

tuzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento – anche differito – e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati,

impegna il Governo

a prevedere, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE, per i soggetti fragili richiedenti protezione internazionale il diritto di richiedere, per giustificati motivi, la riapertura del suo caso o di presentare nuova domanda di protezione internazionale.

G/1310/8/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »,

premessi che:

il provvedimento in esame al capo I introduce ennesime modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, ma il maggior ostacolo all'immigrazione regolare in Italia continua ad essere costituito dalla Legge n. 189/2002 cosiddetta Legge Bossi-Fini, istitutiva, tra l'altro, del reato di clandestinità;

la previsione dell'ingresso regolare in Italia solo a chi ha già una offerta o un contratto di lavoro finisce per creare e favorire la clandestinità, anziché contrastarla.

ad oggi, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese ai cittadini extra-Ue, al netto del visto turistico, è consentito soltanto a coloro che sono già in possesso di una offerta o di contratto di lavoro ed esclusivamente nell'ambito delle quote e dei settori lavorativi identificati dal decreto flussi; una sorta di sistema « a chiamata » attraverso la quale il datore di lavoro deve far arrivare dall'estero il lavoratore o la lavoratrice stranieri già con un impegno all'assunzione, inoltre il datore di lavoro può « chiamare » un lavoratore o lavoratrice dall'estero solo nei brevi archi temporali fissati annualmente dal decreto flussi, e deve impiegarlo esclusivamente nei settori lavorativi indicati dal decreto, e non in base ai concreti bisogni dell'azienda.

un datore di lavoro, paradossalmente, non può assumere una persona già presente in Italia ma privo di permesso di soggiorno, con cui magari ha già un rapporto di conoscenza o che ritiene idonea per una specifica mansione, così da permetterle di essere regolarizzata;

anche gli interventi fatti negli ultimi anni con i decreti flussi, che pure hanno aumentato la consistenza delle quote, sono risultati insufficienti a modificare e migliorare l'attuale meccanismo, tortuoso e inefficace, previsto dalla Legge Bossi-Fini;

a distanza di 22 anni dall'introduzione della Bossi-Fini, i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti, si può certamente affermare che lo strumento dei « decreti flussi » che ipotizzerebbero l'assunzione dello straniero nel suo Stato d'origine senza averlo mai prima incontrato risulti una finta soluzione e non può continuare a rappresentare l'unico stru-

mento, insieme alle sanatorie che di volta in volta vengono adottate, che consenta ai lavoratori immigrati di potersi regolarizzare, non evitando, comunque, il rischio della clandestinità a seguito della perdita del posto di lavoro;

è ormai evidente il circolo vizioso che il meccanismo della Bossi-Fini innesca, ancorando il rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza del posto di lavoro, perdendosi il posto di lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno e, senza il permesso di soggiorno, non si può trovare un lavoro regolare, finendo con l'alimentare il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento quando non la criminalità, anche organizzata, una legge che non è in grado di soddisfare le richieste del mondo produttivo e continua a creare e alimentare irregolarità.

occorre sottolineare come si prosegua in un approccio esclusivamente securitario al fenomeno migratorio quando occorrerebbe riaprire i canali regolari per l'ingresso nel nostro Paese invece di reprimere l'immigrazione qualificata come « clandestina » solo perché all'arrivo in Italia manca ancora un contratto di lavoro senza il quale non può ottenersi il permesso di soggiorno;

il moltiplicarsi delle morti in mare, degli incidenti sul lavoro, delle condizioni di degrado in cui sono sospinti gli irregolari impongono una rapida riforma della disciplina dell'ingresso in Italia di persone e lavoratori stranieri partendo dall'abolizione della Legge Bossi-Fini;

l'uccisione di Satnam Singh, lasciato morire dopo un incidente sul lavoro nell'Agro pontino, continua a interrogare le nostre coscienze e la sua inaccettabile morte aveva scosso fortemente l'opinione pubblica, ma quest'estate, come ogni estate, ci sono state altre morti di lavoratori, nei campi e non solo, che purtroppo non hanno avuto la stessa eco. Dalvir Singh morto il 16 agosto nelle campagne di Latina e un altro presunto omicidio, quello di Rajwinder Sodhu Singh accaduto a maggio, sono vittime di un sistema di produzione e di massimizzazione del profitto che non tiene in nessuna considerazione la vita umana, accade nei campi agricoli, nelle fabbriche, nelle attività artigianali e nei servizi, non solo al Centro sud ma anche al Nord, le cronache raccontano della presenza di lavoro nero, caporalato, catene di subappalti con aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, così come anche nella filiera dei grandi marchi di moda vi è lavoro sfruttato e sottopagato prevalentemente ai danni di persone migranti;

vi è ormai una diffusa consapevolezza degli ostacoli che la Legge Bossi-Fini crea allo sviluppo economico, culturale e della sicurezza in Italia e anche in riferimento al dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla necessità dell'introduzione dello *ius Scholae*, indispensabile minimo sindacale per tutelare i diritti di un milione di italiani senza cittadinanza, occorre evidenziare la sostanziale incompatibilità tra questo e la Legge Bossi-Fini perché, di fatto, non è sufficiente che l'art. 45 del D.P.R. 394/1999 consenta al minore irregolare di essere iscritto ad

una scuola italiana o proseguire gli studi « con riserva », perché l'irregolarità della permanenza in Italia dei genitori incide sulla possibilità di avere una casa, mezzi di sostentamento, un lavoro e uno stipendio regolari, tutti elementi essenziali alla frequentazione scolastica e alla qualità della vita;

risulta dunque ormai indispensabile modificare il sistema d'ingresso per lavoro aprendo nuovi canali diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani, la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione dovrebbe permanere senza il limite delle quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività, così come occorre favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma prive di permesso di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per attività lavorativa;

un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza permesso di soggiorno già presente in Italia, potrebbe essere rappresentato dal 'radicamento sociale', dimostrando di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'« arraigo social » spagnolo, tale radicamento dello straniero può dedursi da elementi quali la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano, la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento sociale e lavorativo,

impegna il Governo:

a prevedere il superamento in tempi rapidi della legge n. 189 del 2002 cosiddetta Bossi-Fini attraverso l'introduzione di nuovi canali di ingresso diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani;

a prevedere la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione senza limiti di quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite, né limiti ai settori economici, così

che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività;

a favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione, come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano, a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per svolgere l'attività lavorativa;

a introdurre un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia basato sull'accertamento del « radicamento sociale » della persona straniera nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'« arraigo social » spagnolo.

Art. 01.

01.1

MAIORINO, CATALDI

All'articolo, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: “nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri”;

2) le parole: “sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti criteri preferenziali a favore dei”;

c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: “autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4,” sono soppresse;

d) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: “, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4,” sono soppresse;

e) all'articolo 27-quater, comma 1, alinea, le parole: “, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4,” sono soppresse;

f) all'articolo 32, il comma 1-quater è abrogato;

g) all'articolo 37, comma 3, le parole: “nell’ambito delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, e” sono soppresse ».

Art. 1.

1.1

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l’anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai

sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette. ».

1.2

DELRIO, GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MIRABELLI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: "sentiti i Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati";

1.2) al quarto periodo, le parole: "Il Ministro dell'interno presenta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, anche sulla base della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-bis, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto

delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con il Comitato di cui all’articolo 2-*bis*, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo monitoraggio semestrale delle esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l’immigrazione istituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sulle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri individuati nel documento programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all’articolo 3-*bis*, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata adozione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto”;

4) al comma 6, le parole: “con il Ministro dell’interno” sono sostituite dalle seguenti: “con il Ministro dell’interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”;

5) al comma 6-*bis*, le parole: “il Ministero dell’interno espleta” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali espletano”;

b) all’articolo 21, comma 4-*ter*, le parole: “possono trasmettere” sono sostituite dalle seguenti: “trasmettono”.

2. Dopo l’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 3-*bis*. – (*Liste di lavoratori stranieri per l’ingresso nel territorio dello Stato*) – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori

di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale”.

3. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 4.1. – (*Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro*)
– 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6".

4. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le moda-

lità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze”;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.”;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni” e le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto”.

5. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico”;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: “alle lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera b)”;

d) al comma 6-*bis*, le parole: “della sottoscrizione del contratto di soggiorno” sono sostituite dalle seguenti: “del rilascio del permesso di soggiorno”.

6. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

“Art. 22-bis. – (*Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari*) – 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. – (Permesso di soggiorno per radicamento sociale) – 1.
Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-*bis*, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo”.

7. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: “, ove ne ricorrano i requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all'articolo 36”;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: “in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi” sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

d) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: “ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.”;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.”;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: “agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno” sono sostituite dalle seguenti: “agli stranieri”;

2) al comma 1, lettera c), le parole: “al familiare straniero regolarmente soggiornante” sono sostituite dalle seguenti: “al familiare straniero”;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”. ».

1.3

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.”.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta

nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'appro-

sita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.4

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica." ».

1.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2) il capoverso « 7-bis. » è soppresso.

1.8

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) all'articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno, ovvero alla revoca del nulla osta, è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.

3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.” »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'articolo 6, al comma 1-bis:

a) la lettera a) è sostituita con la seguente: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la lettera b) è sostituita con la seguente: b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

c) la lettera h-bis) è sostituita con la seguente: h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis ».

Conseguentemente, al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all'articolo 7, il comma 3 è abrogato.

1.9

MUSOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 6:

1) al comma 1-*bis*:

1.1) la lettera *a*) è sostituita con la seguente:

“*a*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”;

1.2) la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

“*b*) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-*bis*”;

1.3) la lettera *h-bis*) è sostituita con la seguente:

“*h-bis*) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*” ».

Conseguentemente al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato.

1.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale ».

1.11

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 1.2, aggiungere infine le seguenti parole: « , da trasmettere telematicamente entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale ».

1.12

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il capoverso 2-bis.

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) numero 2), capoverso « 2-bis » le parole: « con esito negativo » sono sostituite dalle seguenti: « con esito positivo ».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, h) le parole: « Entro otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni ».

1.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso « 2-bis », le parole: « entro otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni ».

1.16

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico. ».

1.17

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso « 2-bis », aggiungere infine le seguenti parole: « La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico ».

1.18

MUSOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: « se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile » con le seguenti: « nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare ».

1.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso « 2-ter » dopo le parole: « 603-bis » aggiungere: « , 600, 601 e 602 ».

1.20

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera e), numero 2), dopo il capoverso « 2-ter » aggiungere il seguente:

« 2-quater. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque

riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. »;

2) *al comma 1, lettera f), al numero 4), aggiungere infine le seguenti parole:* « In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo. »;

3) *al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

« 6-bis) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-bis Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro ed in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro.”. ».

1.21

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

« 4) dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

“5-*quinqies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.”. ».

1.22

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso « 5-quinquies », primo periodo, sostituire le parole: « entro sette giorni » con le seguenti: « entro quindici giorni ».

1.23

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « quindici giorni ».

1.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, e) numero 4), capoverso « 5-quinquies », le parole: « sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

1.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 5), sostituire le parole: « Entro otto giorni » con le seguenti: « Entro ventuno giorni ».

1.26

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. ».

1.27

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno.” ».

1.28

MUSOLINO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) all'articolo 23 il comma 2-bis è sostituito con il seguente:

“2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-bis.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all'art. 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.". ».

1.29

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 23, dopo il comma *2-bis*, aggiungere i seguenti:

“*2-ter*. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società *in house*, promuove la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.

2-quater. Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 'Titolo di viaggio per stranieri', della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare.". ».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« *i-bis*) dopo l'articolo *29-bis*, è inserito il seguente:

“Art. *29-ter*.

(Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23, comma 2-ter e 2-quater)

1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi *2-ter* e *2-quater* sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo *29-bis* per le procedure di ricongiungimento familiare, e

hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni.”. ».

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera f) numero 4) le parole: « non oltre sessanta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « almeno centottanta giorni ».

1.31

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D’ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni ».

1.32

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni ».

1.33

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D’ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « novanta giorni ».

1.34

MUSOLINO

Al comma 1, lettera f), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: « il periodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro. ».

1.35

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« h-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:

“1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.”. ».

1.36

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale Paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti. ».

1.37

MUSOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: « dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023 » *con le seguenti*: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“*2-bis*. Nei casi di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età”;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“*2-bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per

almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età”;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale”;

f) all'articolo *9-bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.”;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: “se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana” sono sostituite dalle seguenti: “non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica”;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

“Art. *23-bis.*

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola

come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-ter.

1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini”.

Art. 1-ter.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare”.

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “carattere temporaneo” sono inserite le seguenti: “, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile”.

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 1-quater.

(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1-*bis* e 1-*ter* agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 1-quinquies.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-*bis*, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente disposizione dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1-*bis*, comma 1, lettera d),

purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *d*), sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *f*). ».

1.0.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

“Art. 22-*bis*.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o

comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150". ».

1.0.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 22-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.”. ».

Art. 2.

2.1

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizza-

zioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà. ».

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « 30 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2.3

MUSOLINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2.4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 31 gennaio 2025 ».

2.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « per l'anno 2025 » con le seguenti: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

2.8

MAIORINO, CATALDI

All'articolo , apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « entro il numero massimo di 10.000 istanze » con le seguenti: « entro un numero massimo di 25.000 istanze »;*

b) *al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.*

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, le parole: « numero massimo di 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « numero massimo di 20.000 ».

2.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, le parole: « numero massimo di 10.000 », sono sostituite dalle seguenti: « numero massimo di 30.000 ».

2.11

MUSOLINO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico » aggiungere le seguenti: « maggiormente rappresentative ».

2.12

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico » inserire le seguenti: « maggiormente rappresentative ».

2.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « settore domestico » aggiungere: « e dai patronati ».

2.14

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « settore domestico » aggiungere, in fine, le seguenti: « e dei patronati ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.15

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione. ».

2.16

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

2.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 3 è soppresso.

2.18

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.19

MUSOLINO

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: « indeterminato » aggiungere le seguenti: « in un settore diverso da quello dell'assistenza familiare ».

2.20

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche con le modalità disposte dall'articolo 22 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2.21

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. In via sperimentale per l'anno 2025, una quota degli ingressi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 è riservata nella misura del 10 per cento ai cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria. ».

2.22

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « , nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11

gennaio 1979, n. 12. » con le seguenti: « nonché le associazioni di categoria ».

2.23

MUSOLINO

Al comma 4, dopo le parole: « della legge 11 gennaio 1979, n. 12 » *inserire le seguenti:* « e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. ».

2.24

MUSOLINO

Al comma 4, dopo le parole: « nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo » *aggiungere le seguenti:* « , cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti. ».

2.25

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima ».

2.26

MAIORINO, CATALDI

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

« 5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il

fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.

6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

2.27

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo le parole: « 27 settembre 2023 » inserire le seguenti: « aumentate entro la quota massima di 100.000 unità e sono ».

2.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025 ».

2.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) per le PMI del settore manifatturiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025 ».

2.30

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 7, sostituire le parole: « 7 febbraio 2025 » con le seguenti: « 7 marzo 2025 ».

2.31

MUSOLINO

Al comma 7 sostituire le parole: « 7 febbraio 2025 » con le seguenti: « 7 marzo 2025 ».

2.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7-bis le parole: « fino al 40 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 50 per cento ».

2.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7-bis le parole: « nonché fino al 40 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nonché fino al 50 ».

2.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 8, sostituire le parole: « 110.000 » con le seguenti: « numero massimo di 150.000 », le parole: « 47.000 » con le seguenti: « 57.000 » e le parole: « 37.000 » con le seguenti: « 47.000 ».

2.35

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli *iter* amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3; ».

2.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro. ».

2.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia

precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. ».

2.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. ».

2.39

MUSOLINO

Sopprimere il comma 8-bis.

2.43

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

8-quater. Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

8-quinquies. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. ».

2.40

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. ».

2.41

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-ter. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito

dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. ».

2.42

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-ter. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro. ».

2.0.1

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori sottoposti a stress termico)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del

verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche.

2. La deroga di cui al comma 1 è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore. ».

Art. 2-bis.

2-bis.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « Fino al 30 giugno dell'anno 2026 »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « l'anno 2025 e fino al 30 giugno 2026 ».*

2-bis.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « Fino al 31 marzo dell'anno 2026 »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « l'anno 2025 e fino al 31 marzo dell'anno 2026 ».*

2-bis.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « Fino al termine dell'anno 2025 »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « l'anno 2025 ».*

2-bis.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « per gli anni 2025 e 2026 »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 » con le seguenti: « l'anno 2025 e l'anno 2026 ».*

2-bis.0.1

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-ter.

(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)

1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento

della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale. ».

Art. 3.

3.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

3.2

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 3.

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo le parole: « e della cooperazione internazionale » aggiungere: « e in conformità con le norme dell'Unione europea e del diritto internazionale ».

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo le parole: « e della cooperazione internazionale » aggiungere le seguenti: « e in conformità con le norme dell'Unione europea ».

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le parole: « Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka ».

3.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka » *con le seguenti:* « del Pakistan ».

Art. 4.**4.1**

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

4.2

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. »;

b) *al comma 4:*

1) *all'alinea, sostituire la parola:* « 10.529.736 » *con la seguente:* « 40.529.736 »;

2) alla lettera c), sostituire la parola: « 10.529.736 » con la seguente: « 40.529.736 ».

4.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* « di polizia »;

b) *dopo le parole:* « rotte migratorie, » *inserire le seguenti:* « ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa eventualmente propedeutici, ».

4.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo le parole: « d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, » *inserire le seguenti:* « previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento, ».

4.5

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* « 35 milioni di euro » *con le seguenti:* « 1 milione di euro »;

b) *al comma 4:*

1) *alinea, sostituire le parole:* « 40 milioni » *con le seguenti:* « 6 milioni »;

2) *alla lettera b-bis), sostituire le parole:* « 20 milioni » *con le seguenti:* « 6 milioni » *e sostituire le parole:* « mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre

2020, n. 178 » *con le seguenti*: « mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 ».

4.6

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole*: « 35 milioni di euro » *con le seguenti*: « 1 milione di euro »;

b) *al comma 4:*

1) *alinea, sostituire le parole*: « 40 milioni *con le seguenti*: 7 milioni »;

2) *alla lettera b-bis), sostituire le parole*: « 20 milioni » *con le seguenti*: « 7 milioni » *e sostituire le parole*: « mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 » *con le seguenti*: « mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 ».

4.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole*: « per l'anno 2024 » *inserire le seguenti*: « e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, »;

b) *sopprimere la lettera c).*

4.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: « mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 » *con le seguenti*: « mediante utilizzo delle risorse

del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 ».

4.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: « mediante l'indizione di apposite procedure » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino a esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione ».

4.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera viene istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma precedente. ».

4.0.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-*noviesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane S.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno. ».

Art. 5.**5.1**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *alla lettera d), sopprimere il numero 2).*

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) capoverso « Art. 18-ter. », comma 1, primo periodo, dopo le parole: « nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del co-

dice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale » *aggiungere le seguenti*: « ovvero mediante la denuncia del lavoratore » *e sostituire le parole*: « e questi contribuisca utilmente » *con*: « coopera ».

5.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 1, sopprimere le parole: « e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. ».

5.4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 1, sostituire le parole: « e questi contribuisca utilmente » *con le seguenti*: « ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi ».

5.5

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 1, sopprimere la parola: « utilmente ».

5.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. » *sono soppresse*.

5.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « ha la durata di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ha la durata di dodici mesi ».

5.8

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « ventiquattro mesi ».

5.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « diciotto mesi ».

5.10

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

5.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 18-ter. », comma 4, sopprimere le parole: « , o comunque accertata dal questore, ».

5.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) capoverso « Art. 18-ter » comma 5, le parole: «, anche con sentenza non definitiva, compresa » sono sostituite dalle seguenti: « definitiva, salvo ».

5.13

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, le parole: “, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,” sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”;

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) al primo periodo, le parole: “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel

Paese di origine” sono sostituite dalle seguenti: “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”;

3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. ».

5.14

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), sopprimere il numero 2);*

b) *dopo il comma, inserire il seguente:*

« 1-bis. Alla fattispecie di cui ai commi 12-*quater*; 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 18-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto. ».

Art. 6.

6.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, sostituire le parole: « può essere ammesso » con le seguenti: « è ammesso »;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: « 180.000 euro » con le seguenti: « 7 milioni di euro »;*

c) *sostituire il terzo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. ».*

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 5 è soppresso.

Art. 7.**7.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) le parole: « non colposo » sono sostituite dalle seguenti: « doloso ».

Art. 9.**9.1**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, ».

Art. 10.**10.0.1**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Protezione sanitaria speciale)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate ade-

guatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”;

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo Stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.”. ».

Art. 011.

011.1

MAIORINO, CATALDI

All'articolo, premettere il seguente:

« Art. 011.

(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi com-

presa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata. ».

Art. 11.

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

11.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

11.3

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

11.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

11.7

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).

11.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

11.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-quater » l'ultimo capoverso è
soppresso.*

11.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-quater » le parole: « salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato » sono soppresse.

11.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-quater » le parole: « euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 a euro 1.000 ».

11.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-quater », il secondo periodo è soppresso.

11.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-quater » le parole: « da trenta a sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette a quindici giorni ».

11.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-quater » le parole: « Il prefetto, nei cinque giorni successivi, » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente ».

11.16

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

11.17

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis), con la seguente:

« b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso ».

11.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis), il numero 1) è soppresso.

11.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis) il numero 2) è soppresso.

11.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: « , nel quinquennio precedente, » con le seguenti: « nell'anno precedente ».

11.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: « , nel quinquennio precedente, » con le seguenti: « nel semestre precedente ».

11.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

11.23

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera d) è soppressa.

11.26

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-octies », dopo le parole: « Stati costieri » inserire la seguente: « europei ».

11.27

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-novies », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ».

11.28

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-decies », sostituire le parole: « 2.000 a euro 10.000 » con le seguenti: « 1.000 a euro 3.000 ».

11.29

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-quaterdecies », sostituire le parole: « entro dieci giorni » con le seguenti: « entro venti giorni ».

11.30

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-quaterdecies », sostituire le parole: « entro dieci giorni » con le seguenti: « entro venti giorni ».

11.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d) il capoverso « 2-sexiedecies » è soppresso.

11.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d) capoverso « 2-sexiesdecies », le parole: « e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta dell'autorità competente ».

Art. 12.**12.1**

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.
_____**12.2**MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Sopprimere l'articolo.*
_____**12.3**

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.
_____**12.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.
_____**12.5**PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: "richiedente asilo ha l'obbligo" sono inserite le seguenti: "di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza". ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: « nonché al Paese o ai Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso ».

12.6

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: « e di esibire o produrre » fino a: « o digitali in suo possesso, »;

al comma 2, lettera a), capoverso « 2-bis. » sopprimere le parole da: « e di esibire o produrre » fino alla fine del periodo. Conseguentemente, sopprimere il capoverso « 2-ter. »;

al comma 2, lettera b), capoverso « 1.2. » sopprimere le parole da: « , consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso » fino alla fine del periodo;

sopprimere il comma 3.

12.7

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « , consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e »;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso »;

2) alla lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, sostituire le parole da: « può disporre » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-bis, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio »;

3) alla lettera b), capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso »;

c) al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, » sono soppresse.

12.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, » sono sostituite dalle seguenti: « permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e ».

12.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « è transitato, consentendo » sono aggiunte: « se lo ritiene opportuno ».

12.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, » sono soppresse.

12.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.
_____**12.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.
_____**12.14**VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: « nonché ai Paesi in cui ha soggiornato » fino alla fine del periodo.*
_____**12.15**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso « 2-bis » le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, » sono soppresse.
_____**12.16**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso « 2-bis », le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, » sono sostituite dalle seguenti: « permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e ».

12.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso « 2-bis » dopo le parole: « è transitato, consentendo » sono aggiunte le seguenti: « se lo ritiene opportuno ».

12.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso « 2-bis » le parole: « l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, » sono soppresse.

12.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso « 2-ter » le parole: « il questore », sono sostituite da: « il magistrato ».

Conseguentemente le parole: « , che dà atto anche delle disposizioni del questore », sono soppresse.

12.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso « 2-ter » le parole: « il questore », sono sostituite da: « l'autorità competente ».

Conseguentemente le parole: « , che dà atto anche delle disposizioni del questore », sono soppresse.

12.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso « 2-ter » le parole: « , nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali » sono soppresse.

12.22

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, sopprimere le parole: « , nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali ».

12.23

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, dopo le parole: « in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, » aggiungere le seguenti: « e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso « 2-ter », sostituire il quarto periodo, con il seguente: « Il verbale delle operazioni compiute, che da atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. ».

12.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso « 2-ter » dopo le parole: « di un mediatore culturale », sono aggiunte le seguenti: « e del suo avvocato ».

12.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso « 2-ter » dopo le parole: « di un mediatore culturale », sono aggiunte le seguenti: « e di un avvocato ».

12.26

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito ».

12.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso « 2-ter » le parole: « , che da atto anche delle disposizioni del questore », sono soppresse.

12.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

12.29

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera b), capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole da: « nonché ai Paesi in cui ha soggiornato » fino alla fine del periodo.

12.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: « consentendo, » aggiungere: « se lo ritiene opportuno ».

12.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b) le parole: « l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso » sono soppresse.

12.32

MUSOLINO

Sopprimere il comma 3.

12.33

GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

12.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: « è consentito » aggiungere: « , previo autorizzazione motivata del giudice di pace ».

Consequentemente il secondo periodo è soppresso.

12.36

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), capoverso « 3.1 », primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, necessità e non discriminazione ».

12.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: « i poteri tutelari » aggiungere: « o avvocato ».

Art. 12-bis.**12-bis.1**

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12-bis.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con il seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato alla Commissione europea.” ».

12-bis.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, sostituire le parole:* « In applicazione » *con le seguenti:* « In sede di prima applicazione »;

b) *alla lettera d), capoverso:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* « con atto avente forza di legge » *con le seguenti:* « con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* « Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, » *e le parole:* « compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e »;

3) *al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « ai fini della deliberazione di atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti ».

12-bis.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: « stabiliti dalla » *inserire la parola:* « vigente ».

12-bis.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: « dalle organizzazioni internazionali competenti, » inserire le seguenti: « dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché da altre fonti di informazione, ».

12-bis.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1 », dopo le parole: « di origine sicuri » aggiungere le seguenti: « e con i quali l'Italia ha sottoscritto un accordo di estradizione. »

12-bis.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « di origine sicuri » aggiungere le seguenti: « salvo che le persone migranti siano costrette a lasciare il proprio Paese a causa degli impatti dei cambiamenti climatici ».

12-bis.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Albania, ».

12-bis.11

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Albania, ».

12-bis.12

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Albania, ».

12-bis.13

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: « Albania » fino a: « Tunisia » con le seguenti: « Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia ».

12-bis.14

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Algeria, ».

12-bis.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Algeria, ».

12-bis.16

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Algeria, ».

12-bis.17

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola:
« Bangladesh, ».*

12-bis.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola:
« Bangladesh, ».*

12-bis.19MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola:
« Bangladesh, ».*

12-bis.20

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola:
« Bangladesh, ».*

12-bis.21

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola:
« Bosnia-Erzegovina, ».*

12-bis.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Bosnia-Erzegovina, ».

12-bis.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Capo Verde, ».

12-bis.24

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: « Capo Verde, ».

12-bis.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere le parole: « Costa d'Avorio, ».

12-bis.26

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: « Costa d'Avorio, ».

12-bis.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Costa d'Avorio, ».

12-bis.28

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Egitto, ».

12-bis.29

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Egitto, ».

12-bis.30

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola: « Egitto, ».

12-bis.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Egitto, ».

12-bis.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Gambia, ».

12-bis.33

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Gambia, ».

12-bis.34

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Gambia, ».

12-bis.35

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Georgia, ».

12-bis.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Georgia, ».

12-bis.37

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Ghana, ».

12-bis.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Ghana, ».
_____**12-bis.39**

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Ghana, ».
_____**12-bis.40**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Ghana, ».
_____**12-bis.41**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « KOSOVO, ».
_____**12-bis.42**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « KOSOVO, ».
_____**12-bis.43**

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « KOSOVO, ».

12-bis.44

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere le parole « Macedonia del Nord, ».

12-bis.45

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Marocco, ».

12-bis.46

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Marocco, ».

12-bis.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Montenegro, ».

12-bis.48

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Montenegro, ».

12-bis.49

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola: « Perù, ».

12-bis.50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Perù, ».

12-bis.51

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Perù, ».

12-bis.52

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola « Senegal, ».

12-bis.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Senegal, ».

12-bis.54

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola:
« Senegal, ».*

12-bis.55

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola:
« Senegal, ».*

12-bis.56

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Serbia, ».

12-bis.57

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere la parola:
« Serbia, ».*

12-bis.58

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere le parole: « Sri
Lanka, ».*

12-bis.59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « Sri Lanka ».

12-bis.60

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: « Sri Lanka ».

12-bis.61

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: « Sri Lanka ».

12-bis.62

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sopprimere le parole: « e Tunisia ».

12-bis.63

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: « e Tunisia ».

12-bis.64

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: « e Tunisia ».

12-bis.65

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: « e Tunisia ».

12-bis.66

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi religiosi. ».

12-bis.67

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto. ».

12-bis.68

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la si-

curezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di lingua. ».

12-bis.69

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'etnia. ».

12-bis.70

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati alla cittadinanza. ».

12-bis.71

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto vi siano in atto persecuzioni per motivi politici. ».

12-bis.72

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la

sicurezza dei Paesi indicati con riferimento a tutte le categorie di persone. ».

12-bis.73

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. ».

12-bis.74

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano compiuti atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia. ».

12-bis.75

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. ».

12-bis.76

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, in ogni parte del suo territorio. ».

12-bis.77

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali di natura discriminatoria. ».

12-bis.78

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto torture e maltrattamenti per talune categorie di persone. ».

12-bis.79

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali sproporzionate. ».

12-bis.80

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare di violenza sessuale, nei confronti di determinate categorie di persone. ».

12-bis.81

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti, e in particolare mutilazioni genitali femminili. ».

12-bis.82

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie discriminatorie. ».

12-bis.83

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o

giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio. ».

12-bis.84

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare atti di violenza fisica o psichica. ».

12-bis.85

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di razza. ».

12-bis.86

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di sesso. ».

12-bis.87

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la si-

curezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie sproporzionate. ».

12-bis.88

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione del lavoro forzato. ».

12-bis.89

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione della schiavitù. ».

12-bis.90

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto degli obblighi internazionali ».

12-bis.91

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la

sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'orientamento sessuale. ».

12-bis.92

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale. ».

12-bis.93

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso « 4-bis », con il seguente:

« 4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato previa delibera del Consiglio dei ministri della relazione nella quale, in applicazione della vigente disciplina europea e dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce alle Camere, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini dell'aggiornamento, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione o l'esclusione. L'elenco aggiornato è successivamente notificato alla Commissione europea ».

12-bis.94

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso « 4-bis » con il seguente:

« 4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nel-

l'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco. Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco. ».

12-bis.95

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », sostituire le parole: « con atto avente forza di legge » con le seguenti: « con legge approvata dal Parlamento ».

12-bis.96

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: « L'elenco dei Paesi di origine sicuri è

aggiornato almeno una volta l'anno. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 il Consiglio dei ministri presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, dà conto in generale del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri, sia con riferimento ai Paesi già inclusi nell'elenco vigente sia relativamente a quelli per i quali intende promuoverne l'inclusione. Per ragioni di sicurezza e continuità delle relazioni internazionali tale relazione può essere secretata. ».

12-bis.97

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, sopprimere la parola: « periodicamente »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: « il Consiglio dei ministri » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa previamente le competenti commissioni parlamentari, alle quali, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione e proporre l'esclusione. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il proprio parere con atti di indirizzo deliberati nelle forme e con le modalità secondo i rispettivi regolamenti ».*

12-bis.98

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere la parola: « periodicamente »;*

b) *al secondo periodo:*

1) *dopo le parole: « il Consiglio dei ministri » inserire le seguenti: « su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno »;*

2) *sopprimere le parole: « , entro il 15 gennaio di ciascun anno, »;*

3) *sopprimere la parola: « preminenti »;*

4) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La relazione è trasmessa alle Camere ai fini della deliberazione di atti di indirizzo nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti ».*

12-bis.99

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere la parola: « periodicamente »;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: « , entro il 15 gennaio di ciascun anno, ».*

12-bis.100

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, dopo la parola: « periodicamente » inserire le seguenti: « sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ».

12-bis.101

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, sostituire le parole: « con atto avente forza di legge » con le seguenti: « con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

12-bis.102

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, sostituire le parole: « con atto avente forza di legge » con le seguenti: « con legge ».

12-bis.103

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, sostituire le parole da: « con atto avente forza di legge » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione alle Camere ai fini dell'assunzione degli atti di indirizzo deliberati secondo i rispettivi regolamenti, ed è successivamente notificato alla Commissione europea ».

12-bis.104

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis. », secondo periodo, sostituire le parole da: « il Consiglio dei Ministri » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce alle Camere in ordine alla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione ».

12-bis.105

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « entro il 15 gennaio di ciascun anno » con le seguenti: « ogni qual volta si renda necessario in applicazione dei criteri e tenendo conto delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ovvero su proposta delle Camere, sulla base di un atto di indirizzo deliberato nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti ».

12-bis.106

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « 15 gennaio » con le seguenti: « 31 dicembre ».

12-bis.107

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), capoverso « 4-bis », secondo periodo, sopprimere le parole: « compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in adesione al dettato della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e tenuto conto del rispetto dei diritti umani ».*

12-bis.108

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali » con le seguenti: « in applicazione dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ».

Art. 12-ter.**12-ter.1**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

12-ter.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

12-ter.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

12-ter.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12-ter.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12-ter.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: « due
anni » con le parole: « un anno ».*

Art. 12-quater.

12-quater.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

12-quater.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

13.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

13.4

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

13.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 1.

13.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 1 è soppresso.

13.7

MUSOLINO

Sopprimere il comma 1.

13.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo il comma 2 è soppresso.

13.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 la lettera b) è soppressa.

13.10

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera b), capoverso « 4-bis », sostituire le parole: « e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo. » con le seguenti: « . Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo. ».

13.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 3 è soppresso.

13.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 la lettera a) è soppressa.

13.13

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

13.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), il numero 2) è soppresso.

13.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: « o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria » sono soppresse.

13.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: « o non presti idonea garanzia finanziaria » sono soppresse.

13.17

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

13.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), il numero 3) è soppresso.

Art. 14.**14.1**

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

14.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.
_____**14.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, il comma 1 è soppresso.
_____**14.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
_____**14.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: « e 5 ».
_____**14.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.
_____**14.7**VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

14.8

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis », comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

14.9

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis », comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero ».

14.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis » al comma 1, lettera b), dopo le parole: « non si presenta » aggiungere le seguenti: « senza giustificato motivo ».

14.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », sopprimere il comma 2.

14.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », comma 2, sostituire la parola: « adeguato » con la seguente: « giustificato ».

14.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », comma 2, sostituire la parola: « adeguato » con la seguente: « idoneo ».

14.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 23-bis » comma 2 la parola: « adeguato » è sostituita dalle seguenti: « incontestabile ».

14.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », comma 2, sostituire la parola: « adeguato » con la seguente: « inoppugnabile ».

14.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 23-bis » comma 2 dopo le parole: « di valutazione » aggiungere: « inconfutabile ».

14.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 23-bis » comma 2 dopo le parole: « di valutazione » aggiungere: « oggettiva ».

14.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 23-bis » comma 2 dopo le parole: « di valutazione » aggiungere le seguenti: « incontestabile ».

14.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », sopprimere il comma 3.

14.20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis », sopprimere il comma 4.

14.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », sopprimere il comma 4.

14.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis. », sopprimere il comma 5.

Art. 15.

15.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

15.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

15.3

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

15.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) capoverso « 1-quater » le parole: « fondati motivi » sono sostituiti dalle seguenti: « incontestabili e oggettivi motivi ».

15.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) capoverso « 1-quater » le parole: « fondati motivi » sono sostituiti dalle seguenti: « inoppugnabili e oggettivi motivi ».

15.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera a) capoverso « 1-quater », le parole: « fondati motivi » sono sostituite dalle seguenti: « inoppugnabili e oggettivi motivi ».

15.8

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'Interno di disporre l'espulsione dello straniero ».

15.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

15.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. ».

Art. 15-bis.

15-bis.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15-bis.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-bis.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere i commi 1 e 2.

15-bis.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 1, è soppresso.

15-bis.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « mezzi e » sono soppresse.

15-bis.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, le parole: « ceduti, destinati alla cessione o in uso »
sono sostituite dalle seguenti: « dati in comodato d'uso oneroso ».*

15-bis.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « Paesi terzi » aggiungere: « con i
quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali ».*

15-bis.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « Paesi terzi » aggiungere: « che ri-
spettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e
protezione internazionale ».*

15-bis.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: « e per le attività di ricerca e soccorso in mare ».

15-bis.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: « dell'articolo 139, comma 1, lettera b) ».

15-bis.11

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

15-bis.12

MUSOLINO

Sopprimere il comma 2.

15-bis.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.

Art. 15-ter.**15-ter.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-ter.2

MUSOLINO

Sopprimere il comma 1, lettera a).

15-ter.3

MUSOLINO

Sopprimere il comma 1, lettera b).

Art. 15-quater.

15-quater.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15-quater.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-quater.3

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

15-quater.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « nel momento dell'avvenuto invio » sono sostituite dalle seguenti: « dopo sette giorni dell'avvenuto invio ».

15-quater.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « dell'avvenuto invio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvenuta lettura ».

15-quater.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « dell'avvenuto invio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvenuta ricezione ».

Art. 15-quinquies.**15-quinquies.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-quinquies.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15-quinquies.3GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 1.

15-quinquies.4

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 1.
_____**15-quinquies.5**MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Al comma 1, capoverso « e-bis) », sostituire le parole: « presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia » con le seguenti: « manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia. ».*
_____**15-quinquies.6**PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Sopprimere il comma 2.*
_____**15-quinquies.7**

MUSOLINO

Sopprimere il comma 2.
_____**15-quinquies.8**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15-quinquies.9

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15-quinquies.10

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata”; ».

15-quinquies.11

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 15-sexies.**15-sexies.1**

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15-sexies.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.
_____**15-sexies.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 1 è soppresso.
_____**15-sexies.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » aggiungere: « e da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR ».
_____**15-sexies.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » aggiungere: « e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo ».
_____**15-sexies.6**

MUSOLINO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2 e 3 e la lettera b);*b) *sopprimere il comma 3.*

15-sexies.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « , appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno, » con le seguenti: « e comprovata competenza ».

15-sexies.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 2.1) », sopprimere le parole: « appositamente formati ».

15-sexies.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) le parole: « di norma » sono soppresse.

15-sexies.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « di norma » con la seguente: « sempre » e, dopo le parole: « dello stesso sesso del richiedente » aggiungere le seguenti: « ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ».

15-sexies.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) le parole: « ove possibile » sono soppresse.

15-sexies.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) le parole: « ove possibile » sono sostituite dalle seguenti: « di norma ».

15-sexies.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.

15-sexies.14

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

15-sexies.15

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché di personale della giustizia »;*

b) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026. ».

Art. 16.

16.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

16.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

16.3

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

16.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

« 0a) Sono istituite, presso le sedi delle corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. ».

16.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.6

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.7

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.9

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5-bis », al comma 1, sostituire le parole: « corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 » con le seguenti: « sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

16.10

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5-bis », sopprimere il comma 2.

Art. 17.**17.1**

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.
_____**17.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.
_____**17.3**GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:**« 1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso; ».*
_____**17.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) numero 2) il capoverso « 2-bis. » è
soppresso.*
_____**17.5**MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI*Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis. », sopprimere le parole:
« di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi ».*

17.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: « fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter ».

17.7

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 2-ter », sopprimere le parole: « anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, » e sostituire la parola: « sette » con la seguente: « dodici ».

17.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso « 2-ter » le parole: « è di sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « è di quindici giorni ».

17.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso « 2-ter » le parole: « è di sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « è di trenta giorni ».

17.10

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo « 2-ter », sostituire le parole: « sette giorni » con seguenti: « trenta giorni ».

17.11

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 2-ter », sostituire le
parole: « sette giorni » con le seguenti: « quindici giorni ».*

17.12

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo « 2-ter », sostituire le
parole: « sette giorni » con le seguenti: « quindici giorni ».*

17.13

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo « 2-ter », sostituire le
parole: « sette giorni » con le seguenti: « dieci giorni ».*

17.14

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo « 2-ter », sostituire le
parole: « sette giorni » con le seguenti: « nove giorni ».*

17.15

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo « 2-ter », sostituire le
parole: « sette giorni » con le seguenti: « otto giorni ».*

17.16

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 2-ter », aggiungere in fine il seguente periodo: « L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni. ».

17.17

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso « 2-ter » aggiungere il seguente:

« 2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta. L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattenuto, da un mediatore culturale accreditato presso il centro. ».

17.18

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2-bis) e 2-ter).

17.19

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2-bis.

17.20

MUSOLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sopprimere il numero 2-bis;*

b) *sopprimere la lettera d).*

17.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2-bis.

17.22

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « e assunte ove occorra sommarie informazioni ».

17.23

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso « 4. », primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « può essere sospesa » con le seguenti: « è sospesa »,*

b) *sopprimere le parole: « gravi e »;*

c) *aggiungere, in fine, le parole: « e assunte le necessarie informazioni ».*

17.24

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso « 4. », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: « gravi e »;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: « tre giorni » con le seguenti: « sette giorni »;*

c) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: « Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3 » con le seguenti: « Nei casi previsti dal comma 3 ».*

17.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4, sostituire ovunque esse ricorrano le parole: « tre giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

17.26

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso « 4-bis », primo periodo, sostituire le parole: « alla corte d'appello nel termine di cinque giorni » con le seguenti: « dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario che provvede in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al riesame del provvedimento nel termine di quindici giorni » e sostituire al quarto periodo le parole: « La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello » con le seguenti: « Il tribunale ».

17.27

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso « 4-bis », quarto periodo, sopprimere la parola: « non ».

17.28

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: « non ».

17.29

MUSOLINO

Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi: « Art. 35-bis.2. » e « Art. 35-bis.3. » e sopprimere la lettera d).

17.30

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), numero 1), al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: « La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima. ».

17.33

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1-bis) e 1-ter).

17.34

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), numero 1-ter), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « alla corte d'appello » con le seguenti: « alla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario ».

Art. 18.**18.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

18.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

18.3

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.4

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 18-bis.

18-bis.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

18-bis.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

18-bis.3

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18-bis.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18-bis.5

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: « entro cinque giorni » con le seguenti: « entro 60 giorni ».

18-bis.6

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: « entro cinque giorni »: con le seguenti: « entro 45 giorni ».

18-bis.7

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « trenta »;

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: « e c) » con le seguenti: « , c), e) ».

Art. 18-ter.**18-ter.1**

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

18-ter.2

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

18-ter.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

18-ter.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:

« Art. 18-quater.

(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)

1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026. ».

Art. 19.**19.1**

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sostituire la parola: « trenta » con la parola: « centottanta ».

Art. X1.

X1.1

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO,
D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 2.

X1.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

X1.3

MUSOLINO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,25

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ ROMA TRE, SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 427 E CONNESSI (MODIFICA DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE – TUTELA VITTIME DI REATI)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 3 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ACHIROPITA CURTI, MEMBRO DEL DIRETTIVO DEL NETWORK « DITELO SUI TETTI », SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOGLIE MORTALI DELLE VITTIME DI OMICIDIO)

Plenaria

207^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

– e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

Prosegue la discussione congiunta sospesa il 12 novembre.

Il PRESIDENTE, essendo terminato il ciclo di audizioni sui disegni di legge in discussione, chiede alla relatrice Rossomando se possa fare il punto delle indicazioni venute dagli esperti auditi.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), dopo aver approfondito tutte le memorie messe a disposizione dagli esperti auditi dalla Commissione, riterrrebbe utile procedere ad una discussione generale almeno su alcuni punti al fine di stabilire come procedere con i lavori della Commissione, ovvero se scegliere un testo base tra quelli presentati o elaborare un testo unificato anche sulla scorta delle indicazioni emerse nelle audizioni e quelle che emergeranno dal dibattito. Tenuto conto che le due sentenze della Corte costituzionale che sono intervenute sul tema hanno reso il doppio cognome una realtà anche nel nostro Paese, rimangono tuttavia da definire alcune questioni di carattere procedurale per dare pienamente attuazione ad una normativa ormai non rinviabile. La disciplina che dovrà essere elaborata, come anche emerso dalle audizioni, riguarda innanzitutto la scelta se con il doppio cognome si debba proseguire attraverso norme che lo rendono automatico al fine di rendere effettiva questa possibilità ovvero possa essere una libera determinazione tra i genitori. Inoltre, qualora si dovesse arrivare all'idea di meccanismi automatici, appare necessario definirne le caratteristiche anche perché questi meccanismi possono dar luogo a delle distorsioni che gli esperti hanno ampiamente messo in luce. Nel caso in cui invece si dovesse decidere per la libera determinazione delle parti, si tratterebbe di individuare quale sia la norma da adottare in caso di mancato accordo. Ove per esempio si decidesse di proporre il sorteggio si tratterebbe di chiarire come dare lo stesso cognome ai figli successivi al primo o agli adottati. Questi sostanzialmente sono i punti aperti su cui un confronto aperto all'interno della Commissione potrebbe suggerire la scelta su come proseguire l'*iter* sui provvedimenti: l'elaborazione di un testo unificato oppure in alternativa la scelta di un testo base.

Il PRESIDENTE ritiene che le questioni prospettate dalla relatrice siano corrette sia in ordine alla procedura, posto che la scelta di un testo base o l'elaborazione di un testo unificato è normalmente successiva ad un'ampia discussione generale, sia sul piano del merito dato che la procedura deve scaturire da un'opinione maggioritaria della Commissione che potrà essere acquisita nella discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in esame approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che interviene sulle norme relative all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, alla tutela delle vittime di caporalato, alla gestione dei flussi migratori nonché ai relativi procedimenti giurisdizionali.

Per le parti di competenza segnala l'articolo 1 che introduce modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, il comma 1, lettera *e*), volto a modificare l'articolo 22 del richiamato decreto, con il comma *2-ter*, nel definire le cause di irricevibilità della richiesta dei datori di lavoro di manodopera straniera, introduce la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui, al momento della presentazione della stessa domanda, risulti emesso nei confronti del datore di lavoro un decreto che disponga il giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ovvero, in base alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o per il reato di tratta di persone o per il reato di acquisto o alienazione di schiavi, o risulti emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i medesimi reati.

L'articolo 3, concernente la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio, elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro degli esteri, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

L'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi. Al comma 1, lettera *c*), inserisce nel testo unico n. 286 del 1998 il nuovo articolo *18-ter*, recante la disciplina in materia di « permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ». Il comma 1 del nuovo articolo *18-ter* del stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilascia tempestivamente un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero, vittima del reato di cui all'articolo *603-bis* del codice penale, nonché del

suo nucleo familiare, al fine di sottrarli alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento. A tal riguardo si ricorda che l'articolo 603-*bis* del codice penale rubricato « Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro », sanziona le condotte che integrano il fenomeno del cosiddetto caporalato. Il comma 2 del nuovo articolo 18-*ter* prevede che, nel segnalare all'autorità giudiziaria o al questore situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero, l'Ispettorato nazionale del lavoro esprima contestualmente un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il comma 3 dell'articolo 18-*ter* dispone che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del medesimo articolo rechi la dicitura « casi speciali », ne stabilisce la durata in sei mesi e prevede la possibilità di rinnovarlo per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il comma 4 prevede che il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Secondo quanto disposto dal medesimo comma 4, il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è revocato: in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Infine, il comma 5 prescrive che, qualora lo straniero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, nonché mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto « applicazione della pena su richiesta delle parti »), per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte le misure della revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del TUI.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-*ter* del testo unico immigrazione (« permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro »).

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio. Più nel dettaglio, la norma modifica il comma 4-*ter* dell'articolo 76 del Testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022).

L'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *b-bis*) e *c*), modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché su quella riguar-

dante le conseguenze derivanti dalla violazione dei pertinenti provvedimenti, prevedendo, tra l'altro, che avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati dispone che avverso i provvedimenti del prefetto (tra i quali figura, appunto, anche quello di fermo) è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione. Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione. L'interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso (entro quarantotto ore) all'autorità giudiziaria competente – individuata nel giudice di pace, ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni – affinché l'ispezione ottenga (nelle successive quarantotto ore) la convalida, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.

Il Capo IV del decreto-legge interviene in materia di disposizioni processuali.

In particolare, l'articolo 16 che introduce modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, spostata dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte d'appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale. L'intervento normativo è articolato in due novelle che provvedono: da un lato, a sottrarre alle sezioni specializzate la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale (lettera *a*); dall'altro lato, conseguentemente, ad attribuire la relativa competenza alla Corte d'appello (lettera *b*). Più precisamente, la disposizione introduce, a quest'ultimo fine, un nuovo articolo 5-*bis* nel decreto-legge n. 13 del 2017, che affida alla Corte d'appello la competenza per i procedimenti concernenti: la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente a norma degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Quanto alla determinazione della competenza per territorio, il nuovo articolo 5-*bis* radica la competenza presso la Corte d'appello «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida».

L'articolo 17 concernente modifiche al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale, modificato nel corso del-

l'esame alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale. In particolare, la lettera *b*) introduce nell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2005 un reclamo, proponibile dinanzi alla Corte d'appello, avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione del provvedimento impugnato.

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter* concernenti modifiche in materia di competenza della Corte d'appello sui trattenimenti, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, recano norme di coordinamento con la disposizione, di cui all'articolo 16 del decreto-legge, che attribuisce alla Corte d'appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che le disposizioni del Capo IV entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Sulla proposta della relatrice annuncia il voto contrario, a nome del Movimento 5 Stelle, la senatrice LOPREIATO (*M5S*).

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) sottolinea che l'abitudine ormai inveterata nei lavori parlamentari per cui solo una Camera si pronuncia su provvedimenti importanti come quello in esame è veramente grave e lo è in particolare su temi come quelli contenuti nel provvedimento all'esame della Commissione. Esso contiene infatti materie di estrema delicatezza che toccano direttamente il sistema della giustizia e, anche in questo caso, la libertà delle persone. Nell'annunciare il proprio voto contrario, dichiara quindi che di ciò darà più ampiamente conto anche nella discussione generale che si terrà in Assemblea.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene a sua volta per sottolineare non solo la piena condivisione delle obiezioni avanzate dal senatore Scalfarotto sul metodo, ma anche per ricordare le particolarità di un decreto-legge che contiene al suo interno norme, come quella della definizione dei Paesi cosiddetti sicuri, presentata in prima battuta al Senato e poi inserite con un emendamento in questo provvedimento. L'altro tema delicato, che peraltro rappresenta l'ulteriore scontro con un altro potere dello Stato, è quello dello spostamento alle Corti d'appello la competenza per i procedimenti di convalida dei provvedimenti dei richiedenti protezione internazionale dai Tribunali che avevano sezioni specializzate per intervenire in tempi rapidi su queste richieste. Nell'esprimere il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della relatrice annuncia pertanto che anche i senatori del PD interverranno nel dibattito in Assemblea per esprimere la piena contrarietà a molte delle norme contenute nel provvedimento in esame.

I senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BERRINO (*FdI*) e la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) intervengono per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è già stato fissato per mercoledì 11 dicembre alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bazoli, la senatrice Lopreato e il senatore Scalfarotto, a nome dei rispettivi Gruppi, hanno prospettato l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, su cui si è già espresso in senso contrario il senatore Berrino a nome del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene che le ragioni che avevano portato il senatore Bazoli a chiedere audizioni per valutare l'estensione di questa normativa anche ai revisori legali non possano essere con-

divise in quanto si tratta di soggetti molto diversi da quelli a cui fa riferimento il provvedimento, e pertanto non si renda necessario procedere ad audizioni che la Camera ha già ampiamente svolto nella prima lettura.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara di non condividere questa impostazione della maggioranza in quanto, pur essendo stato il provvedimento approvato in modo condiviso dall'altro ramo del Parlamento, non vi è alcuna ragione, tuttavia, perché questo ramo del Parlamento non possa procedere agli stessi approfondimenti, anche per dare dignità al ruolo di parlamentare che ciascuno è chiamato a svolgere. Ritiene infatti che sarebbe stato molto interessante porre una serie di domande, per esempio, al Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, sulla tutela dei piccoli azionisti: su questo punto avrebbe avuto la necessità di ascoltare gli operatori del settore.

Il PRESIDENTE fa presente che le memorie delle audizioni svolte alla Camera dei deputati sono disponibili sul sito loro e che non sempre la Commissione ritiene indispensabile procedere ad audizioni. Pertanto, prendendo atto dell'orientamento della maggioranza invita i senatori ad intervenire in discussione generale nelle prossime sedute per poter procedere poi alla fissazione del termine degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(745) ZANETTIN. – *Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense*
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), data la delicatezza del tema, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Poiché non vi sono obiezioni il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le indicazioni sugli auditi entro martedì della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 3 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA ITALIANA DIFESA, PIETRO BATA-
CHI, SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 563 (GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME)*

Plenaria

109^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

*(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio
sommersibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo, approvato dalla Camera dei
deputati*

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il presidente CRAXI informa preliminarmente che il parere richiesto alla 1^a Commissione sull'emendamento 1.1, già approvato dalla Commissione, non verrà formulato.

Nessun chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Menia a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il decreto-legge in esame, composto – a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – da 32 articoli, reca disposizioni di modifica alla disciplina relativa all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (Capo I, articoli 1-4), norme a tutela dei lavoratori stranieri vittime di reati di sfruttamento e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso (Capo II, articoli 5-10), disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (Capo III, articoli 11-15-*sexies*), disposizioni processuali (Capo IV, articoli 16-18-*ter*) e disposizioni transitorie e finali (Capo V, articoli 19-21).

Profili di interesse per la 3^a Commissione si rinvengono principalmente in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 12-*bis*.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025. Il comma 1, in particolare, introduce una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa per garantire, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza, all'interno dello schema di contratto, delle prescrizioni del contratto col-

lettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alle rispettive capacità economiche e alle esigenze delle imprese e agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. I soggetti così individuati che intendono presentare la richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri sono agevolati dalla possibilità di compilare anticipatamente i moduli sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno selezionando il modello di nulla osta e compilando i rispettivi campi secondo le modalità da definirsi con circolare congiunta di diversi dicasteri (Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero del turismo), sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sempre nell'ambito del Capo I, l'articolo 3 è volto ad eliminare il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. In particolare, in base al comma 3, tali Stati e territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka, Paesi nei quali il Ministro degli esteri ha condotto diverse ispezioni presso le Ambasciate italiane, con l'obiettivo di verificare le procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia. Per quanto riguarda l'ispezione condotta nel 2023 nei tre Paesi del sub-continente indiano, indicate nell'articolo in esame, i primi riscontri del lavoro ispettivo hanno fatto emergere un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le Ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa. Analoghe ispezioni sono state effettuate nelle Ambasciate nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Congo.

Di interesse per la Commissione, sempre nell'ambito del medesimo Capo I, anche l'articolo 4 che reca, fra l'altro, disposizioni in materia di personale degli uffici consolari. In particolare, il comma 7 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a reclutare mediante apposita procedura concorsuale un contingente di duecento unità nell'area degli assistenti, con conseguente incremento della dotazione organica a decorrere dal 1° ottobre 2025. Come precisato nella relazione illustrativa, tale misura è necessaria al fine di fornire una risposta al crescente aumento della domanda di servizi, che viene rivolta al MAECI, in particolare nel rilascio dei visti di ingresso. Il successivo comma 8, a sua volta, incrementa di cinquanta unità il contingente di dipendenti a contratto secondo la legge locale *ex* articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico consolare. Al riguardo, la relazione illustrativa fa

presente come nelle sedi all'estero sia fondamentale l'apporto di personale locale che conosca la lingua, il contesto politico e sociale e le usanze del luogo e fornisca un contributo insostituibile al buon andamento del servizio, nell'ambito delle mansioni tipiche di questa figura professionale, che risultano insostituibili in particolare in Paesi la cui lingua ufficiale è diversa dalle lingue veicolari internazionali. Infine il comma 9 del medesimo articolo 4, dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 8, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, l'articolo 12-*bis* reca modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, in materia di Paesi di origine sicuri. L'articolo, in particolare, detta un elenco puntuale di « Paesi di origine sicuri » – tali nell'interesse del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge. La norma prevede, altresì, con riferimento all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, una informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il relatore ricorda come con il decreto ministeriale del 7 maggio 2024 sia stata data indicazione puntuale dei Paesi di origine sicuri, che sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Dal novero dei Paesi sono, viceversa, stati espunti tre Paesi, già annoverati in precedenza (Camerun, Colombia, Nigeria), per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), pur concordando con l'impostazione che, in luogo di contrastare indiscriminatamente l'immigrazione irregolare, cerca – secondo un approccio più efficiente e moralmente condivisibile – di mettere in campo meccanismi maggiormente suscettibili di incanalare i flussi regolari di profughi, come, appunto, attraverso la programmazione di quote annuali, stigmatizza, tuttavia, la prassi e la tecnica normativa impiegate mediante il provvedimento in esame, che, peraltro, sono state ritenute non corrette e inidonee sia da dichiarazioni del Presidente della Repubblica che da pronunce della Corte costituzionale.

Tra l'altro, non è accettabile il metodo utilizzato della decretazione d'urgenza che, di fatto, pregiudica la prerogativa del Parlamento di poter discutere e dire la sua, avendo a disposizione una congrua tempistica, su un tema così delicato.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) interviene brevemente per chiedere chiarimenti sui flussi riguardanti alcuni specifici Paesi.

Il Rappresentante del Governo si riserva di fornire tali delucidazioni.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXXXIII, n. 1) Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornato al 10 ottobre 2024

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, rimarca innanzitutto come la trasmissione della Relazione annuale, per il solo anno in corso, sia stata effettuata dopo il termine del 30 giugno al fine di vedere completato il primo semestre di attività della Struttura di Missione insediatasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel mese di marzo 2024, oltre che per riferire in modo maggiormente compiuto sullo stato di avanzamento delle singole progettualità già avviate. Nel testo, viene ricordato come il Piano Mattei sia anzitutto un piano di interesse nazionale ispirato ad una visione globale, che intravede nel Continente africano un *partner* cruciale, partendo dal presupposto che proprio in Africa si giocheranno fondamentali partite per l'Italia e per gli equilibri complessivi del pianeta. Ricorda come le linee generali del Piano Mattei siano state presentate nel corso della prima iniziativa della Presidenza italiana del G7, ovvero in occasione del « Vertice Italia-Africa » tenutosi lo scorso gennaio a Roma alla presenza dei rappresentanti di 46 Nazioni africane, dei tre Presidenti delle Istituzioni europee, dei vertici delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, delle Organizzazioni internazionali, delle Istituzioni finanziarie e delle Banche multilaterali di sviluppo. La realizzazione concreta del Piano si è, quindi, sviluppata lungo quattro direttrici principali, relative rispettivamente alla composizione e organizzazione concreta degli organismi di *governance* – la Cabina di Regia e la Struttura di missione –, all'avvio dei contatti con le Autorità delle Nazioni destinatarie dei progetti pilota, al rafforzamento delle interlocuzioni con i principali *partner* e le organizzazioni internazionali e alla creazione di nuovi strumenti finanziari idonei a sostenere le iniziative progettuali.

Con riferimento alla Cabina di Regia il testo ricorda come dalla sua istituzione, la struttura si sia riunita in tre circostanze (15 marzo, 24 aprile e 10 ottobre) e come nell'ultima occasione, la sua composizione sia stata ampliata al fine di prevedere la partecipazione, come da richieste

espressamente formulate dalle Commissioni parlamentari competenti, dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri e difesa del Senato e Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati. La Relazione ricorda inoltre le interlocuzioni avute nel frattempo con le Autorità delle Nazioni destinatarie dei progetti pilota e con i principali *partner* e le Organizzazioni internazionali, nonché l'elaborazione delle prime iniziative progettuali e le loro fasi realizzative.

Di grande rilievo il paragrafo 5 della Relazione, relativo all'individuazione di nuovi strumenti finanziari per sostenere il Piano. Al riguardo, il Governo fa presente che la maggior parte degli sforzi profusi dalla Struttura di Missione nei suoi primi sei mesi di attività sono stati indirizzati proprio sulla creazione di nuovi strumenti finanziari. Nel dettaglio, sono stati individuati due strumenti per il finanziamento di progetti su larga scala con interlocutori sovrani: un Fondo multi-donatori, aperto al contributo di Stati terzi, e la « riattivazione » di un fondo bilaterale italiano presso la Banca Africana di Sviluppo. Il Fondo speciale multilaterale finanzierà iniziative e progetti su larga scala nei settori prioritari del Piano Mattei per l'Africa e del Processo di Roma per la Migrazione e lo Sviluppo. Il contributo iniziale al Fondo da parte dell'Italia è pari a 120 milioni di euro, attraverso risorse del Fondo Italiano per il Clima (100 milioni di euro), del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (10 milioni di euro) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (10 milioni di euro). Tale contributo, si legge nella Relazione, sarà destinato a crediti agevolati per il sostegno finanziario degli investimenti e, per la parte restante, a contributi a dono. La struttura del Fondo, informa sempre la Relazione, è di tipo « aperto », in quanto prevede il coinvolgimento di altri partner internazionali interessati, realizzando un effetto leva sulla mobilitazione di capitali. Allo stato attuale, si evidenzia la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti, attraverso un contributo iniziale di 25 milioni di dollari. A sua volta, il Fondo bilaterale si compone di un accordo di co-finanziamento tra l'Italia e la Banca Africana di Sviluppo e di un fondo fiduciario bilaterale. Il contributo iniziale da parte dell'Italia è pari a 141,8 milioni di euro, mediante risorse provenienti dal Fondo rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (140 milioni di euro) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (1,8 milioni di euro). Tale contributo viene erogato sia sotto forma di credito, a tassi agevolati, sia sotto forma di sovvenzione, da destinare alle componenti a dono dei progetti e all'assistenza tecnica.

Per quanto concerne i contenuti del Piano Mattei, adottato ufficialmente lo scorso 7 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, essi si estrinsecano in progetti pilota che interessano nove Paesi: quattro nel Nord-Africa (Algeria, Egitto, Tunisia e Marocco) e cinque nell'Africa sub-sahariana (Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya, Mozambico e Repubblica del Congo). A tal riguardo, è stato previsto che tutti gli interventi del Piano, sia nella prima fase di attuazione che in quelle successive, rispondano ai criteri generali di efficacia, integrazione e flessibilità, valore aggiunto per il miglioramento delle condizioni di vita della popo-

lazione locale, potenzialità incrementali, sostenibilità e replicabilità. Per l'attuazione del Piano sono, inoltre, state individuate sei direttrici d'intervento: 1) in tema di istruzione/formazione, puntare a sviluppare nel Continente africano l'acquisizione di competenze, l'occupazione e l'indipendenza economica personale e familiare, con particolare attenzione ad un'istruzione tecnica in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale, alla diffusione dell'*e-learning* e alla collaborazione con le imprese; 2) in tema di agricoltura, mirare alla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione, al superamento dell'agricoltura di sussistenza e all'aumento del reddito degli agricoltori, soprattutto attraverso partenariati e uso di nuove tecnologie; 3) in tema di salute, perseguire il rafforzamento delle strutture sanitarie e del contrasto alle malattie infettive endemiche nel Continente africano, anche avvalendosi della consolidata esperienza italiana in materia di salute e della diffusione delle nuove tecnologie applicate alle esigenze medico-sanitarie; 4) in tema di energia, ampliare l'accesso all'energia per le popolazioni locali, soprattutto attraverso la promozione degli investimenti nelle energie rinnovabili, la diffusione di nuove tecnologie e lo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti. Nel quadro di una complementarietà di Europa e Africa, dal punto di vista energetico – la prima carente di fonti energetiche e la seconda di risorse finanziarie e competenze tecniche – ad avviso del Governo, la fortunata posizione geografica dell'Italia può renderla il naturale *hub* di approvvigionamento di energia per l'intera Europa; 5) in tema di acqua, sviluppare il settore idrico nel Continente africano, con riguardo a tutto il ciclo idrico, dall'approvvigionamento della risorsa alla sua distribuzione e riutilizzo, in particolare attraverso l'avvio di attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse e di impianti di depurazione e controllo della qualità dell'acqua; 6) in tema di infrastrutture fisiche e digitali, trasversale a tutte le precedenti cinque direttrici individuate dal Piano, potenziare la connettività satellitare, la trasformazione digitale e la modernizzazione dei servizi postali delle Nazioni africane.

Oltre ai citati principali settori di intervento, sono state poi individuate altre aree tematiche all'interno delle quali potranno essere sviluppate iniziative e programmi di formazione.

La Relazione dà infine conto dei progetti avviati, che sono in totale 21, di cui 17 riguardano i 9 Paesi destinatari dei progetti pilota già individuati nel Piano Mattei. Gli altri quattro sono progetti regionali o transnazionali, e coinvolgono più Paesi, anche al di fuori del novero dei destinatari dei progetti pilota.

Con riferimento ai progetti in Algeria (schede 1 e 2), la scheda n. 1 si riferisce al «Recupero di terreni semi-aridi per la produzione agricola». Il progetto sviluppa e amplia un'iniziativa già avviata dalla società Bonifiche Ferraresi, con il supporto finanziario di SIMEST. La relazione indica la data di avvio del progetto per il mese di dicembre 2024, con la finalizzazione dei primi pozzi e la semina dei cereali. Viene anche precisato che il progetto prevede un partenariato tra Bonifiche Ferraresi (al 49 per cento) e il Fondo nazionale per gli investimenti algerino. La re-

lazione prevede che il piano crei circa 6.000 posti di lavoro. La scheda n. 2 riguarda invece « l'Istituzione di un centro di formazione professionale a vocazione regionale », finalizzato alla realizzazione di un centro di formazione per aziende ad alto avvio tecnologico. L'avvio del progetto è previsto per il 2025, anche se non stati ancora individuati i soggetti esecutori. La relazione indica che il progetto avrà un finanziamento misto italo-algerino, anche se non viene indicato il *budget* previsto.

Con riferimento ai progetti in Costa d'Avorio (schede 3, 4 e 5), la scheda n. 3 riguarda il « Sostegno al settore dell'istruzione primaria », finalizzato a rafforzare le infrastrutture e la formazione degli insegnanti in diverse aree del Paese (da individuare con le autorità locali). L'avvio è previsto nel primo semestre del 2025, anche se non sono stati ancora individuati i soggetti esecutori (che si prevede siano organizzazioni non governative italiane). Il progetto usufruisce di uno stanziamento di 15 milioni di euro, sui fondi « a dono » della cooperazione italiana. La successiva scheda n. 4 riguarda invece il « Rafforzamento del settore sanitario », con un intervento per potenziare il programma di sostegno alla Rete di religiosi che operano in ambito sanitario (URSSCI) e sostenere l'ampliamento di un ospedale di Adidjan, specializzato nella medicina materno-infantile. Entro il mese di giugno del 2025 si prevede l'avvio dei lavori di ampliamento dell'ospedale e di un centro di formazione per infermieri. Il progetto usufruisce di un finanziamento di 49 milioni di euro, dai fondi della cooperazione italiana. La scheda n. 5 riguarda infine il « Rafforzamento delle filiere agricole per la produzione destinata al consumo interno » (in particolare riso, mais, legumi e mango). Si tratta di un progetto di SACE, di avvio previsto nel secondo semestre del 2025. Il finanziamento del progetto è in carico alla stessa SACE, anche se la relazione non indica l'impegno di spesa previsto.

La scheda n. 6, relativa all'Egitto, riguarda la « Scuola italiana di ospitalità di Hurghada, Enrico Mattei ». Si tratta di una scuola alberghiera, inaugurata lo scorso 24 ottobre, in cui si mira a promuovere programmi educativi e professionali nell'ambito turistico e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. L'avvio dei corsi, che si ritiene coinvolgeranno circa 200 studenti l'anno, è previsto per il primo trimestre del 2025. La realizzazione della scuola è curata dalla catena alberghiera egiziana Pickalbatros, con un finanziamento (*di cui non è indicato l'ammontare*) da parte del Ministero italiano del turismo, per l'invio dei docenti italiani. *Anche su questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo.*

Con riferimento ai progetti in Etiopia (schede 7 e 8), la scheda n. 7 prevede un « Programma di sostegno per lo sviluppo ambientale e la *green economy* », per la bonifica dell'area del lago Boye e la riqualificazione della città di Jimma. La sua esecuzione è affidata al Governo etiope, con un finanziamento di 25 milioni di euro della cooperazione italiana. La scheda n. 8 prevede il supporto alla riforma dell'Università di Addis Abeba, per assicurarle una maggiore autonomia gestionale. L'avvio del progetto è previsto nel gennaio 2025. L'iniziativa è finanziata dal Mi-

nistero dell'università e della ricerca, anche se non viene indicato l'ammontare dei fondi.

In relazione al Kenya (schede 9 e 10), la scheda n. 9, intitolata « Ampliamento della produzione di olio vegetale per biocarburanti », fa riferimento all'obiettivo di sostenere la filiera locale dei biocarburanti, coinvolgendo in prospettiva fino a 200.000 piccoli agricoltori, in terreni marginali o degradati. Si prevede di introdurre migliori pratiche agricole e macchinari più moderni. L'esecuzione del progetto è affidata ad ENI, per complessivi 210 milioni di dollari, di cui 75 milioni a valere sul Fondo italiano per il clima e 135 milioni dalla Banca mondiale. Il progetto risulta avviato nello scorso mese di maggio. La scheda n. 10 riguarda invece un « Programma di riduzione delle aflatossine » (parassiti che infettano cereali e frutta secca). Il progetto prevede l'acquisto di essiccatori mobili, attrezzatura di diagnostica e impianti di decontaminazione, nonché la creazione di un centro per l'eradicazione delle micotossine. L'avvio è previsto entro il primo semestre del 2025, con un finanziamento di 50 milioni di euro, di cui 20 a dono, a valere sui fondi della cooperazione italiana.

Con riferimento ai progetti in Marocco (schede 11 e 12), la scheda n. 11 riguarda la creazione di un « Centro di formazione sulle energie rinnovabili e la transizione energetica », struttura ospitata in una prima fase presso il Politecnico Mohammed VI, ma destinata in prospettiva ad essere trasferita in un complesso di proprietà italiana a Tangeri. Il primo corso di formazione si è tenuto nello scorso mese di ottobre. Nel corso del 2025 si prevede che il centro diventi operativo anche come incubatore di *start up* locali. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Enel, in collaborazione con la fondazione italiana RES4Africa e con l'università marocchina. La scheda n. 12 riguarda, viceversa, il « Sostegno al settore sanitario attraverso il rafforzamento della telemedicina ». Il progetto, avviato lo scorso mese di maggio, prevede in particolare lo sviluppo di sistemi di monitoraggio a distanza di pazienti con patologie croniche, evitando spostamenti e ospedalizzazioni. Finanziato dalla società italiana Dedalus, attiva nella medicina digitale, il progetto si avvale del supporto diagnostico dell'ospedale Gaslini di Genova.

La scheda n. 13, che insiste sul Mozambico, prevede l'istituzione di un polo agroalimentare nella provincia di Manica, nel centro del Paese. Il progetto ha lo scopo di valorizzare la produzione locale, riducendo le importazioni, stimolando gli investimenti privati e migliorando le condizioni di lavoro. La realizzazione della struttura, che sarà curata del governo mozambicano, è prevista nel corso del 2025. Il progetto usufruisce di fondi per 38 milioni di euro della cooperazione italiana, di cui 35 milioni come credito d'aiuto.

La scheda n. 14, relativa alla Repubblica del Congo, riguarda il « Miglioramento dell'accesso all'acqua potabile per la città di Brazzaville », capitale del Paese. Il progetto – da realizzarsi nel triennio 2025-2027, mira a realizzare un sistema di approvvigionamento di acqua che prevede di servire fino a 1,6 milioni di abitanti, assicurando una gestione

sostenibile della risorsa. Il soggetto esecutore del progetto è la società pubblica congolese che ha in carico il sistema idrico, anche se la gestione e la manutenzione della rete sarebbe affidata a società private, con il possibile coinvolgimento di soggetti italiani. Il progetto ha un costo stimato di circa 300 milioni di euro, non ancora finanziati.

Con riferimento ai progetti in Tunisia (schede 15, 16 e 17), la scheda n. 15 è relativa al Progetto « *Tandem* » per la sicurezza alimentare, che prevede il recupero e il trattamento delle acque reflue, il miglioramento delle tecniche di coltura e l'incremento della meccanizzazione nelle aree colpite da siccità, oltre ai trasferimenti tecnologici tra le filiere agricole dei due Paesi. Nel primo semestre del 2025 si prevede l'approvazione degli studi di fattibilità e la definizione dei capitolati d'appalto. Il progetto ha un finanziamento per 33,6 milioni di euro, con fondi a dono della cooperazione italiana, cui dovrebbero aggiungersi finanziamenti del Fondo italiano per il clima e della Banca africana di sviluppo (non quantificati). La scheda n. 16 si intitola « *TERNA Innovation Zone* » e prevede la creazione, a Tunisi, di un centro per la formazione e l'accelerazione tecnologica a favore di aziende innovative nel settore energetico. L'inizio delle attività del centro è previsto nel primo semestre del 2025. Le sue attività saranno finanziate dall'azienda italiana Terna. La scheda n. 17 riguarda un progetto di formazione, conservazione e valorizzazione di tre siti archeologici tunisini (Kerkpuane, Pupput e Neapolis). L'iniziativa, di previsto avvio nel 2025, ha una durata di 36 mesi, e prevede diverse fasi, dal reclutamento del personale all'attività di cantiere. Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, la relazione cita l'articolo 24 della legge n. 125 del 2014 di disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Dato il tenore della norma richiamata, se ne dovrebbe derivare che l'iniziativa sia finanziata con fondi dell'amministrazione coinvolta, in questo caso il Ministero dei beni e delle attività culturali.

Le ulteriori schede riguardano progetti regionali o transnazionali. La scheda n. 18, in particolare, si intitola « *Roadmap to Connect Africa to Europe for Clean Energy Production* ». Il progetto intende realizzare una mappatura delle infrastrutture di produzione di energie rinnovabili esistenti in Tunisia, Algeria ed Egitto (con possibile estensione ad altri Paesi del Nord-Africa) e delle loro possibili interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, attraverso l'Italia. Il progetto, avviato lo scorso mese di maggio, si concluderà nel settembre del 2025, con la presentazione dei risultati dello studio condotto dalla Banca Mondiale. Il progetto è finanziato integralmente con fondi europei, attraverso il *Technical Support Instrument* (TSI). La scheda n. 19 si intitola « *AI Hub for Sustainable Development* ». Il Centro è stato istituito a Roma, in occasione della presidenza italiana del G7, con la collaborazione del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e ha lo scopo di contribuire a rafforzare gli ecosistemi locali di intelligenza artificiale dei 9 Paesi africani destinatari dei progetti pilota del Piano Mattei. Il Centro intende poi potenziare (anche in termini di sicurezza) le infrastrutture locali dei dati, so-

stenere *start up* africane del settore e promuovere partenariati con centri di ricerca e università. L'avvio delle attività è previsto a gennaio 2025. L'*hub* – come indica la relazione – « sarà co-finanziato anche con fondi a valere sul bilancio del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MI-MIT) ». La scheda n. 20 riguarda la Fase II del « Corridoio di Lobito », il progetto che ha lo scopo di collegare la città di Luacano, in Angola, con Chingola, in Zambia, passando per la Repubblica democratica del Congo, al fine di facilitare il trasporto di minerali e prodotti agricoli. L'iniziativa, che intende anche rimettere in funzione infrastrutture ferroviarie già esistenti, rappresenta uno dei maggiori progetti infrastrutturali nell'ambito del *Global Gateway* dell'Unione Europea. Entro la fine del 2024 si prevede di finalizzare gli studi di fattibilità e le procedure per formalizzare la partecipazione italiana. Nel corso del 2025 saranno selezionate le società italiane incaricate dell'esecuzione dei lavori e della gestione dell'opera. I lavori veri e propri inizieranno nel corso del 2026. Per quanto riguarda i profili economici, come si legge nella relazione, « inizialmente la partecipazione finanziaria italiana potrà ammontare fino a 200 milioni di dollari ». La scheda n. 21 riguarda « Iniziative educative transnazionali e internazionalizzazione del sistema AFAM », cioè dell'Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale. Il progetto consiste in due bandi del Ministero dell'università e ricerca, dei quali il primo relativo a programmi di ricerca tra istituti di diversi Paesi, partenariati accademici e programmi di « doppia laurea ». La relazione precisa che, in relazione a questo bando, 14 progetti (sui 24 complessivi) saranno riservati ai Paesi africani, cui saranno destinati 30 milioni di euro previsti dall'iniziativa (sui 50 complessivi). Il secondo bando, con una copertura complessiva di 87 milioni di euro, finanzia progetti di didattica, ricerca e promozione artistica per la promozione della cultura italiana. Per questo secondo bando l'importo dedicato alle iniziative in Africa è di 16 milioni di euro. Il progetto, che è stato avviato nello scorso marzo e che si chiuderà nel marzo del 2026, si rivolge a 38 Paesi africani.

Da ultimo, conclude il relatore, la scheda n. 22 riguarda i *Memorandum* d'intesa in materia di istruzione e istruzione tecnico-professionale rispettivamente con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia, finalizzati anche a potenziare l'insegnamento della lingua italiana, da realizzare con fondi del Ministero dell'istruzione e del merito, e con un possibile coinvolgimento di SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che, dal 1991, sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale e palesa l'opportunità di svolgere, possibilmente anche insieme alla omologa Commissione della Camera dei deputati, delle conferenti audizioni.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a New York e Washington

Il presidente Stefania CRAXI dà conto della missione svolta a New York e Washington dal 23 al 27 settembre scorsi, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1310**

La Commissione Affari esteri e Difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

preso atto delle disposizioni urgenti di cui all'articolo 2 in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025 e le competenze attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

valutate le disposizioni dell'articolo 3 in relazione agli Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto con favore delle misure previste dall'articolo 4 in materia di personale degli uffici consolari, adottate al fine di fornire una risposta al crescente aumento della domanda di servizi che viene rivolta al dicastero degli affari esteri, in particolare in relazione al rilascio dei visti di ingresso;

valutate altresì le misure di cui all'articolo 12-*bis* relative all'individuazione dei Paesi di origine sicuri;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Relazione sulla missione del Presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato, Stefania Craxi, a New York, in occasione della 79esima Sessione Plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
e
sulla visita del Presidente Craxi a Washington**

(New York e Washington, 23-27 settembre 2024)

Insieme agli onorevoli Amendola, Bergamini e Calovini, dal 23 al 27 settembre 2024, il Presidente Craxi si è recato a New York per partecipare alla 79^a Sessione Plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

All'arrivo alla sede della Rappresentanza permanente, ha avuto luogo un incontro con il Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dove sono stati illustrati gli impegni del Governo italiano, con particolare riguardo ai risultati del Vertice per il futuro (22-23 settembre), il principale evento onusiano del 2024 per il rafforzamento del multilateralismo nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Vertice ha adottato un Patto per il Futuro, una dichiarazione politica sottoscritta dagli Stati membri e articolata in cinque temi: Sviluppo sostenibile e finanziamento allo sviluppo; Pace e sicurezza internazionale; Scienza, tecnologia e innovazione; Giovani e generazioni future; Trasformazione della *governance* globale. I negoziati che hanno portato all'approvazione del Patto hanno evidenziato il sostegno degli Stati membri alla cooperazione multilaterale, ma una minore concordia sulle riforme del modello di *governance* globale.

Al Vertice è intervenuto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha espresso il convinto sostegno dell'Italia al multilateralismo e ribadito la necessità di una revisione della *governance* onusiana che non può prescindere dai principi di eguaglianza, democraticità e rappresentatività.

La 79^a Sessione ha avuto avvio il 24 settembre con il dibattito in Assemblea generale, nel corso del quale l'inerzia del Consiglio di Sicurezza è stata oggetto di numerosi interventi che hanno fatto emergere la necessità di una revisione profonda del Consiglio di Sicurezza, compresa la previsione di nuovi seggi con diritto di veto per i Paesi dell'Africa.

Se il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha voluto, nel suo ultimo discorso onusiano, fare un bilancio della sua lunga carriera politica e inviare un messaggio di speranza alla comunità internazionale gravata dalle molteplici crisi e per le drammatiche guerre in Ucraina e a Gaza, l'intervento del

Presidente turco Erdogan, si è caratterizzato per il pesante richiamo ad Israele per « *le atrocità compiute a Gaza e in Libano* ».

Il Presidente Giorgia Meloni ha illustrato l'impegno dell'Italia nell'attuazione del Piano Mattei e si è soffermata sulle grandi sfide evidenziando l'impegno a favore dell'Ucraina e per la risoluzione della crisi in Medio Oriente. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è un'altra delle grandi sfide che attende la comunità internazionale.

Al Segretariato generale delle Nazioni Unite la delegazione parlamentare ha avuto diversi incontri. Con l'Assistente del Segretario generale per gli Affari Politici con delega al Medio Oriente, Khalid Khiari, si è discusso della tragedia di Gaza, definita da Khiari un « fallimento della comunità internazionale » e della possibilità di una missione di pace, realizzabile solo con l'accordo delle parti e del Consiglio di Sicurezza. Sull'Iran, Khiari ha sottolineato il nuovo atteggiamento da parte della Presidenza Pezeshkian, mentre per la Tunisia ha evidenziato la connessione tra crisi economica e minore attenzione del popolo tunisino verso le libertà civili.

La Direttrice per le Operazioni Umanitarie dell'Ufficio Affari Umanitari, Edem Wosornu, ha sottolineato la gravità della situazione umanitaria in Sudan, che ha già determinato dieci milioni di rifugiati, e la preoccupante, drastica riduzione dei contributi degli Stati membri delle Nazioni Unite ai fondi umanitari che si accompagna all'aumento dei focolai di crisi.

Cristina Duarte, Consigliere speciale sull'Africa, ha esortato a guardare al Continente con una luce corretta. L'Africa – ha sostenuto – non è ricca solamente di ricchezze naturali ma anche di risorse finanziarie, non adeguatamente sfruttate, anche a causa dell'instabilità statale di gran parte degli Stati africani. La mancanza di statualità impedisce, infatti, il controllo del territorio e contribuisce al diffondersi di bande criminali e organizzazioni terroristiche. Ogni sforzo è utile per rafforzare le istituzioni.

L'Assistente del Segretario generale per gli Affari Politici con delega alla Libia, Martha Pobe, ha ricordato che il Consiglio di Sicurezza non ha ancora nominato un rappresentante speciale e ha espresso una grande preoccupazione per il processo politico che non lascia intravedere grandi prospettive di miglioramento, malgrado l'accordo sulla Banca centrale, da lei stessa definito una « spartizione della torta ».

Presso il « Centro per la Cooperazione internazionale » della New York University, la delegazione parlamentare ha incontrato i coordinatori di un programma sull'implementazione dell'Obiettivo di Sviluppo n. 16 « Pace ed Inclusione ». Nel corso dell'incontro i ricercatori hanno illustrato il loro lavoro che si è concentrato sull'accesso alla giustizia nelle società non in stato di conflitto.

A Washington il presidente Craxi ha incontrato al Pentagono, nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, l'Assistente principale del Segretario alla difesa per gli Affari di Sicurezza internazionale Tressa Guenov. Dopo avere espresso il pieno apprezzamento dell'Amministrazione americana

per quanto fatto dall'Italia a sostegno dell'Ucraina, Guenov ha sottolineato il ruolo prevalente dell'Ucraina in un possibile negoziato di pace, mentre sulla crisi in Medio Oriente, di cui non vede grandi possibilità di un raggiungimento del cessate il fuoco, ha espresso la necessità di mantenere basso il livello della tensione. Guenov ha infine mostrato un evidente apprezzamento per la disponibilità dell'Italia ad inviare diverse unità dell'Arma dei Carabinieri per la guida della missione di addestramento a supporto della crescita delle Forze di Sicurezza dell'Autorità palestinese (PASF) e per l'impegno nell'operazione Aspides a difesa del commercio internazionale.

Il presidente Craxi per parte sua ha sottolineato l'urgenza di guardare all'Africa come ad un continente con grandi opportunità, seppur con diverse aree di criticità che rientrano nel grande scontro globale. Per questo motivo – ha sostenuto – se l'Europa deve raddoppiare i suoi sforzi, gli Stati Uniti non devono distrarsi. Al riguardo, Guenov, condividendo le preoccupazioni per la situazione nel Sahel e viste le risorse non illimitate degli Stati Uniti, ha affermato che è necessaria la collaborazione tra partner, innanzitutto attraverso lo scambio di *best practices*.

Presso l'Ambasciata d'Italia, venerdì 27 settembre, il Presidente Craxi ha incontrato una delegazione di quattro militari italiani feriti in servizio, presenti negli Stati Uniti nell'ambito della Settimana dei « Wounded soldiers », un evento che riunisce i soldati italiani e americani feriti in un percorso culturale e di riabilitazione. Successivamente ha approfondito con il Generale Davide Marzinotto, Addetto militare a Washington, il tema della collaborazione transatlantica nel settore della difesa, compresa la presenza militare italiana negli Stati Uniti.

Sempre nella sede dell'Ambasciata, con William Galston, esperto di politica americana della Brookings Institution, ha affrontato il tema del panorama politico americano in vista delle prossime elezioni americane che prevedono, oltre a quelle presidenziali, il rinnovo dei 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e di 33 seggi del Senato. Galston ha innanzitutto evidenziato che le elezioni presidenziali saranno decise dalla vittoria in un unico Stato, la Pennsylvania, e che con ogni probabilità i risultati elettorali non potranno arrivare prima di 48 ore dal voto. A suo avviso, Kamala Harris potrebbe prevalere con una minima differenza di voti in virtù di una valutazione dell'elettorato americano sul carattere dei due contendenti, laddove Donald Trump appare con più difetti di Harris. Rispondendo ad una domanda del Presidente Craxi sul futuro della politica estera americana al cambio di presidenza, Galston ha sostenuto, nel caso di vittoria di Harris, una sostanziale continuità con la presidenza Biden, con una possibile maggiore attenzione nei confronti dei Palestinesi e una minore verso il Regno Unito, mentre nel caso di vittoria di Trump, si verificherà una fortissima richiesta per un maggior contributo europeo alla difesa. Al riguardo, ha comunque voluto sottolineare la sensibilità dei democratici americani per il confronto tra la percentuale di spesa per la difesa in rapporto alla spesa sociale, degli Stati Uniti e dell'Unione europea. A suo avviso, quindi, anche in caso di vittoria dei democratici, ci

sarà una forte richiesta per un maggior coinvolgimento dei Paesi europei alla propria difesa.

Nella sede dell'Heritage Foundation, *think tank* conservatore americano, ha avuto luogo un incontro con un team di esperti sulle relazioni Stati Uniti e Italia, sulle principali sfide della sicurezza nella politica transatlantica e sul panorama politico americano. Nile Gardiner, direttore del Centro Thatcher Center per la libertà, ha accolto il Presidente Craxi sottolineando la condivisione dei valori da parte della Fondazione con l'azione svolta dal Governo italiano, anche in materia d'immigrazione illegale, un tema particolarmente sentito nella campagna per le elezioni americane. Il Presidente Craxi ha ricordato che l'immigrazione è una sfida globale che richiede uno sforzo comune e prevede la gestione dell'immigrazione legale e la riaffermazione dei confini dei continenti e delle nazioni. Non bisogna però dimenticare – ha aggiunto – che occorre cercare di colmare il *gap* esistente tra il Nord e il Sud del mondo ed impedire che Paesi ostili si impadroniscano dei debiti dei Paesi fragili. Gli esperti di Heritage non hanno espresso alcuna previsione sulle elezioni presidenziali, vista la vicinanza dei due contendenti nei sondaggi, ma hanno ricordato che nel 2020 il 43 per cento del voto è stato effettuato per posta. Guardando al futuro della politica estera americana, con il cambio di presidenza hanno ribadito la necessità di una maggiore condivisione degli oneri in materia di difesa da parte dei Paesi europei, con particolare riguardo al supporto all'Ucraina. Sulle conseguenze dell'attacco del 7 ottobre in Israele, Gardiner ha sostenuto che Israele ha il dovere di sopravvivere e che per tale motivo deve combattere e il regime iraniano deve essere fermato.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 73

*Presidenza della Presidente
CRAXI*

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

216^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il disegno di legge prevede, al comma 1, la conversione in legge del decreto n. 145, mentre al comma 2 l'abrogazione del decreto-legge n. 158, i cui contenuti sono inseriti agli articoli 12-*bis* e seguenti del decreto-legge in conversione.

Il decreto-legge n. 145 prevede, al capo I, modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per estendere l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti d'ingresso, nonché norme di digitalizzazione e sulle quote dei flussi di ingresso per lavoro stagionale, da cui sono scomputati i casi di conversione in permesso di soggiorno per la-

voro subordinato. Inoltre, si estende la digitalizzazione anche al contratto di soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE).

L'articolo 2 reca disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, prevedendo norme che favoriscono il lavoro straniero nei settori dell'assistenza familiare o a favore di persone con disabilità o grandi anziani, e l'ingresso di personale medico e infermieristico.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga anche per il triennio 2026-2028 la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal « decreto Cutro » (decreto-legge n. 20 del 2023).

L'articolo 3 introduce norme al fine di prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri.

L'articolo 4 estende al 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri. Inoltre, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità nell'Area degli assistenti, nonché ad incrementare di 50 unità gli impiegati a contratto presso le Sedi all'estero,

Il capo II reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati e disposizioni di contrasto al lavoro sommerso.

In particolare, l'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (in sostituzione del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo) ed estende l'accesso al programma in favore delle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, che contribuiscono all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, la possibilità di essere ammessi a progetti personalizzati di assistenza, formazione e inserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 8 prevede l'applicazione, ai titolari del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, delle misure di protezione e vigilanza, e di protezione dei testimoni di giustizia.

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti.

L'articolo 10 prevede un adeguamento delle sanzioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

Il capo III prevede disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.

In particolare, l'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa al potere di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre, sono definiti in modo più puntuale gli obblighi di informazione alle competenti autorità o di adempimento delle loro indicazioni.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, traspone nel decreto in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024, recante l'elenco di Paesi di origine sicuri, ai sensi della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni in materia di protezione internazionale.

L'articolo 12-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 12-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di requisiti di idoneità dell'alloggio ai fini della domanda di ricongiungimento familiare.

L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale, per gli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare.

L'articolo 14 introduce il ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della protezione speciale, che viene ammessa in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, salvi i principi e le garanzie procedurali previsti.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca misure in merito a mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare.

L'articolo 15-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifica all'articolo 4 del predetto testo unico sull'immigrazione, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo 15-*quinqüies*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di domanda presentata tardivamente e all'accoglienza dei richiedenti giunti nel territorio a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

L'articolo 15-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il capo IV reca disposizioni processuali.

L'articolo 16, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

L'articolo 17, riproponendo le disposizioni dell'articolo 2 dell'abrogato decreto-legge n. 158 del 2024, modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, in materia di provvedimenti di trattenimento.

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter*, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, recano norme di coordinamento con la disposizione, di cui all'articolo 16 del decreto-legge, che attribuisce alla Corte d'appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore. In particolare, l'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di procedimenti di trattenimento, l'articolo 18-*bis* reca modifiche agli articoli 10-*ter* e 14 del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in materia di competenze giurisdizionali e l'articolo 18-*ter* reca modifica all'articolo 4 della legge n. 14 del 2024, di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per la collaborazione in materia migratoria, relativamente alla giurisdizione.

Infine, il capo V, comprendente gli articoli 19, 20 e 21, reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. – Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Satta, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che dettano disposizioni in materia di riduzione degli sprechi alimentari. L'esame dei tre provvedimenti è stato congiunto in Commissione di merito, la quale ha adottato il disegno di legge n. 972 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Ci si sofferma quindi sul disegno di legge n. 972, che ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori e promuovere una cultura alimentare più so-

stenibile, in linea con gli obiettivi europei di riduzione degli sprechi alimentari. Esso si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea « Dal produttore al consumatore » (COM(2020) 381).

Per il conseguimento di tali finalità, l'articolo 2 prevede l'istituzione di un logo volontario, di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, finalizzato alla promozione, all'interno dei locali, della pratica dell'asporto del cibo non consumato. I criteri e le modalità per l'istituzione del logo, da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge. Il decreto ministeriale disciplina inoltre le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato, da bandire entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 del provvedimento introduce l'obbligo per gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, di inserire nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini.

Infine, l'articolo 4 dispone l'incremento di 1 milione di euro per il 2024 delle risorse del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016.

Per quanto attiene ai profili europei, è opportuno segnalare la proposta di direttiva COM(2023) 420, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. La nuova proposta introduce anche l'articolo 9-bis, dedicato espressamente alla « *Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari* », che obbliga gli Stati membri ad adottare misure adeguate a prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione, nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

Si segnala infine che presso la Commissione di merito sono stati presentati numerosi emendamenti, per i quali è stata richiesta l'espressione del parere della 4^a Commissione.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede un approfondimento sulla proposta di direttiva citata, che modifica la direttiva rifiuti, con particolare

riguardo alle buone pratiche di prevenzione della formazione dei rifiuti alimentari, anche nella ristorazione aperta al pubblico.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) rileva che la pratica della somministrazione anche delle mezze porzioni è già diffusa in molti Stati europei da molti anni. Ritiene necessario, inoltre, incentrare l'attenzione anche sulla grande distribuzione, dove gli sprechi alimentari riguardano quantità elevate, che andrebbero invece redistribuite ai bisognosi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LOREFICE (*M5S*) rivolge alla Presidenza la richiesta di invitare al più presto il nuovo ministro Foti in Commissione per un primo incontro con i senatori.

Il PRESIDENTE assicura di aver l'intenzione di invitare in Commissione il nuovo Ministro, al quale ha già personalmente rivolto le congratulazioni.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, inoltre, informa in merito alla decisione della Presidente della Commissione europea, del 1° dicembre 2024, sull'organizzazione delle responsabilità dei Membri della Commissione e sui servizi di supporto (P(2024) 6).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 3 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stra-

nieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, posto che al comma 2 si prevedono 10.000 istanze aggiuntive al di fuori delle quote previgenti e che al comma 8 si incrementa di circa 16.000 unità il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l'anno 2025, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, che sarebbe utile acquisire elementi specifici di informazione a supporto dell'asserita sostenibilità degli adempimenti attribuiti all'Ispettorato nazionale del lavoro alla luce del loro incremento quantitativo.

Relativamente all'articolo 2-*bis*, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità previste di collaborazione con lo Stato italiano al fine di escludere l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti.

Per quanto concerne l'articolo 3, andrebbero acquisiti ulteriori elementi relativi al numero di procedimenti che non seguiranno più la procedura di silenzio-assenso e sulle risorse disponibili per la verifica dei presupposti per il rilascio dei nulla osta, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 5, nel rilevare che il nuovo articolo 18-*ter* del Testo Unico sull'immigrazione riproduce sostanzialmente quanto già previsto a legislazione previgente, andrebbero fornite maggiori informazioni volte ad assicurare che l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio degli aventi diritto al permesso speciale possa essere in ogni caso assicurato nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 6, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi quantitativi alla base dell'ipotesi sulla numerosità della platea potenzialmente interessata alle misure di assistenza introdotte, anche in considerazione dell'effetto incentivante dell'articolo a denunciare il datore di lavoro o l'intermediario da parte della vittima straniera di comportamenti delittuosi e della previsione di applicare la disposizione anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno.

In relazione all'articolo 12-*bis*, in tema di Paese di origine sicuri, con riferimento all'integrazione prevista dalla lettera *d*), andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio potrà provvedere alla redazione della relazione annuale, ivi prevista, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste nel suo bilancio ai sensi della legislazione vigente.

In merito all'articolo 15-*sexies*, riguardo agli oneri discendenti dal comma 1, lettera *b*), numero 2, andrebbe fornita una stima del nuovo onere e chiarite le ragioni per cui la previsione di spesa in bilancio a

legislazione vigente consente di garantire anche la copertura dei costi per i gettoni di presenza corrisposti ai due funzionari con compiti istruttori per la partecipazione alle sedute della Commissione.

Per l'articolo 16, pur prendendo atto delle rassicurazioni ricevute, andrebbe fornita una stima del numero dei procedimenti di cui dovranno occuparsi le Corti d'appello e del connesso fabbisogno di magistrati in relazione alle loro dotazioni in ogni distretto.

Relativamente all'articolo 17, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica secondo cui dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con riferimento alla lettera *b*), numero *2-bis*, e alla lettera *d*), osserva che poiché viene introdotto il reclamo dinanzi alla Corte d'appello, a cui sono correlate nuove attività procedurali e adempimenti di notifica dei relativi atti, sarebbe opportuno che venisse quantificato il numero di reclami prevedibile e fornita dimostrazione della relativa sostenibilità, a valere delle sole risorse che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Analogamente per gli articoli da 18 a *18-ter*, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti ad assicurare che le nuove norme, che attribuiscono ulteriori specifiche competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale, possano essere effettivamente attuate in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 20, secondo quanto previsto dal comma *6-bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, osserva che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessaria l'acquisizione dal Governo della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce della relazione tecnica aggiornata depositata dal Governo, propone quindi di esprimere la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sul provvedimento che non affronta le reali problematiche legate alla gestione dei flussi migratori.

Ritiene che a fronte di situazione di necessità vengano aumentate le sanzioni con una impostazione sbagliata. Sottolinea che la soluzione non può essere neanche il dirottamento dei migranti in Albania, che peraltro non sta funzionando.

Esprime quindi la totale contrarietà del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non venga modificato dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era già svolta l'illustrazione del testo in esame e si era in attesa degli elementi da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo.

Il relatore LIRIS (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rappresenta che nel merito questo provvedimento costituisce un passo indietro per i diritti dei lavoratori.

Ritiene che, da una parte, non viene difeso il salario e dall'altra risultano peggiorate le condizioni contrattuali, in particolare dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esprime quindi la sua profonda contrarietà al testo, sostenendo che non affronta i problemi del mondo del lavoro in cui l'occupazione cresce nell'illegalità e nella precarietà.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 19 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.22.

Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Per l'emendamento 1.0.4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6. Per l'emendamento 2.0.7, occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura finanziaria.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.2. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.0.1. Ri-

guardo all'emendamento 6.0.2, occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura finanziaria. Comportano maggiori oneri le proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri gli emendamenti identici 7.1, 7.3 e 7.4. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 7.2 e 7.0.5. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari che scaturiscono dall'emendamento 7.0.6.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.4 e 10.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, in relazione alla lettera *b*) dell'articolo 10, degli emendamenti 10.6, 10.7, 10.10, 10.11, 10.16, 10.17 in relazione alle somministrazioni di lavoro ad enti pubblici, nonché degli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 11, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 11.0.1 e 11.0.2.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 12.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 14, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2. Appare necessario acquisire la quantificazione degli oneri in relazione alle proposte emendative 14.0.3 e 14.0.4. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 14.1 e 14.0.5.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 15, è necessario acquisire la quantificazione in merito all'emendamento 15.2.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 18, appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta emendativa 18.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 19, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 19.0.1, 19.0.3, 19.0.4 e 19.0.9. Appare necessario verificare la quantificazione degli oneri in relazione alle proposte emendative 19.0.2, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13 e 19.0.14. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.10, 19.11 e 19.0.8.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti 1.22, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 7.1, 7.3, 7.4, 10.4, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 12.0.1, 14.0.1, 14.0.2, 18.0.1, 19.0.1, 19.0.3, 19.0.4 e 19.0.9, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alle proposte 1.0.4 e 2.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo per inidoneità della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 6.2, 6.0.1, 6.0.2, 7.2, 7.0.5, 7.0.6, 10.1, 10.2 e 10.3, 10.6, 10.7, 10.10, 10.11, 10.16, 10.17, 10.0.2, 10.0.3, 14.1, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 15.2, 19.10, 19.11, 19.0.2, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.10,

19.0.11, 19.0.12, 19.0.13 e 19.0.14, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) evidenzia che nella Commissione di merito non è ancora terminata l'illustrazione degli emendamenti e chiede pertanto di attenderne la conclusione prima di esprimere il parere.

Il PRESIDENTE ricorda che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, l'espressione del parere sugli emendamenti avviene preventivamente rispetto alla loro votazione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede a quale legge di bilancio sia collegato il disegno di legge in esame, rappresentando che non vi è esigenza di concludere l'esame in assenza di rilevanti elementi sugli effetti finanziari degli emendamenti in esame, dal momento che non sussiste alcuna ragione di urgenza.

Aggiunge che, trattandosi di un disegno di legge e non di un decreto-legge, non appare accettabile esprimere un parere contrario per assenza di relazione tecnica senza aver prima svolto gli approfondimenti del caso.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2024 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 233)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta di parere.

IL PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo » (n. 228)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali » (n. 229)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » (n. 230)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali » (n. 231)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » (n. 232)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se può attendere fino a domani per l'espressione dei pareri relativi agli schemi di decreto in titolo.

La sottosegretaria SAVINO dichiara di non avere obiezioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 233**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

– il provvedimento prevede la revisione del modello per la stima dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale, nonché l'aggiornamento all'annualità 2021 della base dati utilizzata per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* per il trasporto pubblico locale, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e al territorio, il servizio degli asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi per l'istruzione pubblica;

– sulla base dell'aggiornamento e della revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* per il 2024, il provvedimento individua il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

– lo schema di decreto non determina effetti per la finanza pubblica, essendo finalizzato all'individuazione di parametri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00015) GARAVAGLIA. – Sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

(7-00017) TURCO e altri. – Sul contributo di Regioni ed enti locali alla finanza pubblica

(7-00019) TAJANI e altri. – Sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 21*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di presentatore della risoluzione n. 7-00015, presenta un'ulteriore nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, predisposta tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni formulate nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI si rimette alla valutazione della Commissione rispetto al testo illustrato.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore TURCO (*M5S*), esprimendo perplessità per la proposta che appare troppo orientata

rispetto ai desiderata del Governo. A suo parere, la prospettata riduzione delle spese correnti da parte degli enti locali rischia di ridurre l'erogazione dei servizi sociali e di aumentare le imposte locali e la risoluzione non affronta tali questioni.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) apprezza lo strumento della risoluzione presentata dal Presidente, che ha consentito comunque un dibattito sulle condizioni della finanza locale e sul sistema tributario dei Comuni, avendo tutte le forze politiche a cuore il pieno assolvimento dei compiti che l'ordinamento assegna agli enti locali; tuttavia ritiene che la tempistica della risoluzione sia largamente superata dall'*iter* del disegno di legge di bilancio. Conclude ricordando il forte contributo degli enti locali agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica ed il loro grande sforzo per la realizzazione degli obiettivi contenuti del PNRR.

Il PRESIDENTE condivide l'accento sull'appropriatezza dello strumento, pur tenendo conto che la vera questione è costituita dal superamento della finanza derivata che non lascia margini di autonomia agli enti locali sia in fase di espansione che in fase di riduzione delle risorse. Tenendo conto delle dichiarazioni di voto, fa presente che si procederà alla votazione della sola risoluzione n. 7-00015, invitando peraltro i senatori Turco e Tajani a ritirare le rispettive risoluzioni in caso di approvazione della stessa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare la Commissione approva la risoluzione n. 7-00015 nel nuovo testo; le risoluzioni n. 7-00017 e n. 7-00019 vengono quindi ritirate dai rispettivi proponenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il relatore MAFFONI (*FdI*) ribadisce la proposta di relazione favorevole con osservazioni, già illustrata e pubblicata nella seduta del 27 novembre, e la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede conto dell'eventuale risposta del Governo in merito alla richiesta del presidente Garavaglia di avere

informazioni circa il recepimento delle direttive contenute nel disegno di legge da parte degli altri Stati membri. Chiede poi al Presidente di rinviare la votazione per calibrare meglio la posizione dei Gruppi in merito agli emendamenti da presentare in Commissione 4^a.

Il PRESIDENTE, sottolineando con favore che il Governo ha già fornito le informazioni richieste in merito al recepimento della direttiva di cui all'Atto del Governo n. 194, fa presente che il Governo è orientato a fornire le informazioni richieste rispetto ai singoli atti di recepimento e non sulla legge di delegazione.

Il senatore TURCO (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica esprimendo perplessità in merito alle osservazioni relative alla semplificazione delle procedure relative ai meccanismi di pagamento definite « compro ora pago dopo », insistendo sui rischi di incentivare l'indebitamento dei consumatori e la loro scarsa tutela.

Interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi una più compiuta verifica degli emendamenti ai principi di delega relativi alla direttiva in materia di credito al consumo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258.

Successivamente approva la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2, previa verifica del numero legale.

IN SEDE REDIGENTE

(578) RUSSO e altri. – *Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(Discussione e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, contiene la disciplina generale delle pensioni di guerra. L'articolo 21 di tale testo unico disciplina l'indennità per i grandi invalidi affetti da gravi menomazioni, con la specificazione della possibilità di assegnare un accompagnatore alla persona invalida.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di al-

cune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

Dopo una serie di misure di proroghe annuali, prosegue il relatore, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato il fondo iniziale di euro 7.746.853 di ulteriori euro 300.000, si è intervenuti sul fronte finanziario, così da soddisfare definitivamente tutte le richieste, ivi compresa la concessione della tredicesima mensilità, di pari importo, e l'adeguamento automatico nella misura che annualmente si applica alle pensioni di guerra e per servizio, adeguamento che per l'anno 2022 è stato pari allo 0,90 per cento.

Per quanto riguarda la quantificazione e agli aventi diritto, l'ultimo dato degli aventi titolo all'assegno sostitutivo risale al mese di agosto 2021, e risultava essere pari a 586 soggetti per una spesa di euro 6.031.800. Va considerato che, stante l'età avanzata dei grandi invalidi di guerra, ogni anno il dato è purtroppo in diminuzione di circa il 10 per cento. Il disegno di legge propone modifiche alla legge n. 288 del 2002.

A distanza di più di vent'anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare o del servizio civile. La proposta di legge, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.

Ferme restando le ulteriori verifiche, la formulazione del disegno di legge non comporta nuovi oneri rispetto alla disciplina previgente, trattandosi di modifiche relative alle procedure di validazione delle richieste stesse di erogazione dell'assegno per gli aventi diritto successivamente alla data di entrata in vigore.

Conclude auspicando la più ampia convergenza su una misura che, pur interessando una platea ristretta di cittadini, pone in capo a ciascuna forza politica un dovere di grata attenzione per coloro che hanno subito gravissime menomazioni fisiche e psicologiche compiendo il loro dovere, in guerra o per servizio. Ritieni sia comunque opportuno un breve ciclo di audizioni, con l'associazione dei grandi invalidi e con i tecnici del ministero della Difesa, del Tesoro e del Lavoro, prima di passare alla fase deliberativa.

Il seguito della discussione è rinviato.

(994) BERGESIO e altri. – Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Discussione e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il presente disegno di legge è finalizzato a istituire una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa.

Dopo un ciclo economico caratterizzato dalle grandi strade napoleoniche e dal primo traforo del Fréjus, nonché dall'insediarsi nella bassa Valle di numerose attività economiche ad alto assorbimento di manodopera e dallo sviluppo del turismo montano, sono subentrati periodi in cui la struttura economica si è fatta progressivamente più debole, in presenza di grandi investimenti infrastrutturali che – pur caratterizzando l'intero territorio della Valle – sono risultati poco correlati alla sua vitalità economica, sociale e demografica. Nella Valle la deindustrializzazione negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti durissimi: le grandi imprese del territorio hanno chiuso, migliaia di operai e di tecnici sono usciti dal mercato del lavoro e nel tempo i grandi insediamenti sono stati parzialmente sostituiti da piccole imprese che, a loro volta, hanno chiuso o hanno delocalizzato.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana, denominata « ZFEM », per un periodo di venti anni. Detta zona ricomprende, nello specifico, i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Graverè, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti per esempio nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 3 prevede misure a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM.

L'articolo 4 definisce ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM.

Infine l'articolo 5 contiene la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la Commissione plenaria di giovedì 5 dicembre e convocare un Ufficio di Presidenza programmatico

al fine di organizzare i lavori della Commissione per le prossime settimane, preannunciando l'opportunità di procedere con celerità, ove condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, all'esame del disegno di legge relativo alla materia delle quote latte, non appena assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già convocata per giovedì 5 dicembre, alle ore 9,15 non avrà più luogo. È convocato alle ore 9,30 di giovedì 5 dicembre un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00015
(Doc. XXIV, n. 21)**

La 6^a Commissione,

premessò che:

all'articolo 1, commi 533-535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si dispone, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022, o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

da tale contributo alla finanza pubblica restano esclusi gli enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

il primo schema di decreto di ripartizione del contributo alla finanza pubblica verteva su un meccanismo che prevedeva un taglio calcolato per il 50 per cento in base alla spesa corrente, e per la restante metà proporzionalmente ai fondi PNRR ricevuti dagli enti locali. I criteri, così distribuiti, apparivano sbilanciati e penalizzanti nei confronti non solo dei Comuni medio piccoli, ma soprattutto dei Comuni maggiormente interessati dagli investimenti del piano;

il tavolo di confronto con le associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UPI, ha prodotto una revisione del meccanismo di ripartizione dei tagli, rendendoli più lineari e omogenei, e meno penalizzanti per gli enti locali destinatari di più fondi europei;

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, sul nuovo schema di decreto, rivisto e corretto, nonostante

l'apprezzamento espresso per il lavoro svolto dal Governo, l'ANCI ha confermato il proprio parere contrario, mentre l'UPI ha espresso parere favorevole all'intesa;

il decreto è stato dunque adottato ai sensi del comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, decorsi 20 giorni dalla mancata intesa, prevedendo un contributo alla finanza pubblica per 6.838 Comuni, 78 Province e 13 Città metropolitane, escludendo, come previsto dalla norma, la spesa relativa ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, dalla componente parametrata sulla spesa corrente, ed escludendo altresì dalla componente parametrata ai finanziamenti PNRR i contributi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, strettamente connessi all'erogazione di servizi in ambito sociale: *housing* sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché i contributi finanziati con risorse PNRR relativi al piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, all'attrattività dei borghi e alle isole verdi. Sono state escluse, inoltre, dalla base di riparto le misure totalmente definanziate in sede di revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, così come sono state riproporzionate nel calcolo le misure parzialmente definanziate con la medesima revisione del piano; si precisa che, detto taglio, previsto dal comma 533 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge, è stato quantificato suddividendo l'importo in due *tranche*, calcolate, rispettivamente sulla spesa corrente, al netto del sociale e sul totale delle risorse assegnate a ciascun ente a titolo di PNRR e di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, variabili, per ciascun anno del quinquennio interessato dalla manovra 2024-2028, con una progressione decrescente per il peso della base relativa alla spesa corrente compensata da un aumento della base relativa alle risorse per i predetti investimenti;

considerato che:

il contributo alla finanza pubblica, come rivisto nel decreto pubblicato, ha sostanzialmente allineato il peso fra i Comuni coinvolti nella progettazione PNRR e gli altri, prevedendo un taglio di circa il 6 per mille della spesa corrente per quest'anno per i primi, e di circa il 4 per mille per i Comuni fuori dai finanziamenti del piano, sempre per l'anno in corso;

al fine di ammortizzare i tagli, in sede della medesima Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 giugno 2024, è stato contestualmente approvato lo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tali risorse, prioritariamente destinate agli enti locali in *deficit* con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19, saranno, per la parte restante, ripartite sulla base del criterio di diretta proporzionalità rispetto all'importo totale del contributo alla finanza pubblica gravante su ciascun ente;

fino all'anno 2027, parte del contributo richiesto ai predetti enti locali verrà dunque in parte compensato dalle risorse di cui sopra;

considerato altresì che si riconosce la complessità, anche alla luce delle nuove regole di bilancio europee, dell'elaborazione di un percorso di bilanciamento degli interessi, fra la stabilità finanziaria del Paese e la necessità di assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni fondamentali,

impegna il Governo:

1. A prevedere per gli enti locali una riqualificazione della spesa, mediante la costituzione di un fondo di accantonamento finalizzato per gli enti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione, al risanamento finanziario; per quelli che hanno registrato un risultato d'amministrazione positivo o pari a zero, al rilancio degli investimenti, in linea con quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 104 del disegno di legge di bilancio per il 2025, riconoscendo maggiore flessibilità per gli enti locali con un *deficit* di organico inferiore alla media per classe dimensionale.

2. A rafforzare l'azione di controllo, verifica e accatastamento di immobili non ancora identificati ovvero con rendita catastale assegnata, già prevista nell'attuale cornice normativa che assegna ai Comuni e all'Agenzia del demanio i compiti di controllo e vigilanza, anche per tenere conto dei riflessi che tale verifica ha sul gettito dei tributi locali il cui imponibile è dato dalla rendita catastale.

3. In relazione agli investimenti dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile appare opportuno ridefinire il calendario e i termini temporali infrannuali per presentare atti e documentazioni per accedere alle risorse preordinate con l'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, trattandosi di interventi in settori rilevantissimi per le Comunità locali; in tal modo i Comuni potrebbero istruire le richieste di contributo da inoltrare entro marzo dell'anno precedente, specificando il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni sulla tipologia dell'opera e del codice unico di progetto e le eventuali forme di finanziamento dell'opera pubblica: si tratta di coniugare la verifica *ex ante* delle spese da effettuare per ragioni di bilancio e la garanzia della realizzazione degli investimenti, tenendo peraltro conto delle previsioni prospettiche di tale tipologia di spesa contenute nella legge di bilancio a partire dal 2026.

4. Per le spese dei Comuni per la tutela e l'accudimento di minori per decisione del giudice dei minori, data la non programmabilità di tali spese che incidono molto sulla manovrabilità del bilancio soprattutto per i Comuni piccoli, la Commissione suggerisce, in linea con l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di

cui all'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, di prevedere una destinazione e segregazione di somme *ex ante* nel bilancio del Ministero dell'interno dedicata alla generalità dei Comuni e successiva redistribuzione a consuntivo ai Comuni che hanno effettivamente sopportato la spesa. La Commissione giudica positivamente la previsione del citato articolo 101 del disegno di legge di bilancio per il 2025 con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 – finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria – e tuttavia rimarca la possibilità di individuare un meccanismo di riparto *ex post* volto a ristorare i Comuni che hanno sopportato effettivamente le spese.

5. A valutare di potenziare la previsione della cessione dei crediti tributari già prevista dall'articolo 76 della legge del 21 novembre del 2000, n. 342 e dal decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, assegnando agli enti locali la facoltà di cedere in blocco i crediti di difficile esazione o dichiarati inesigibili per imposte, tasse o sanzioni per violazioni del codice della strada, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi di carattere contabile previsti a legislazione vigente per gli enti creditori rispetto ai crediti dichiarati inesigibili.

6. A consentire ai Comuni, in determinate circostanze localmente determinate, di poter integrare i requisiti soggettivi reddituali e patrimoniali che compongono l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, utilizzando anche le informazioni relative alle rimesse in denaro dei cittadini di Paesi *extra* UE, utilizzando il denaro contante non accompagnato ovvero i servizi di *money transfer* per determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti.

7. A predisporre un confronto preventivo con i Comuni nel cui ambito condividere le informazioni e valutare soluzioni alternative ed aggiustamenti, per una valutazione delle nuove regole di finanza pubblica cui gli enti dovranno attenersi, come stabilito dall'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio per il 2025 che prevede l'istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico presso il medesimo Ministero composto da rappresentanti MEF e Ministero dell'interno, ANCI e UPI con funzioni di monitoraggio delle grandezze finanziarie di Comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova *governance* economica europea.

8. A definire strumenti metodologici utili a conseguire efficaci forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, eventualmente coinvolti nel meccanismo già citato di cui all'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 3 dicembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 89

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,40

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ANTONIO ZOCCOLI, DEL PROFESSOR FERRUCCIO RESTA E, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, DELLA PROFESSORESSA ELISABETTA CERBAI, ESPERTI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1240, 148 E 1293 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICERCA)

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Segre entra a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Guidi.

Dopo aver ricordato che la senatrice Segre è già stata autorevole membro della Commissione ad inizio della presente legislatura e nella precedente, formula alla stessa un augurio di buon lavoro.

Con l'occasione, rivolge al senatore Guidi sentimenti di gratitudine per il proficuo apporto fornito ai lavori della Commissione.

Si unisce la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2024 (n. 236)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione illustrativa e di aver aperto la discussione generale.

Ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale preannuncia la disponibilità del Gruppo del Partito Democratico a convergere su un eventuale parere che impegni il Governo a riconsiderare il criterio di finanziamento enunciato a pagina 3 della Relazione illustrativa, sulla base del quale, al fine di limitare la sovrapposizione di più finanziamenti, la Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali ha deciso di non istituire Comitati che abbiano come oggetto di celebrazione un personaggio la cui celebrazione sia già oggetto di finanziamenti pubblici o a cui sia intitolato un Istituto già sovvenzionato con finanziamenti pubblici.

Dopo aver chiarito che le attività dei Comitati, che spesso vedono la partecipazione anche degli enti locali, si estrinsecano con modalità e finalità diverse rispetto a quelle che caratterizzano le attività degli Istituti, reputa che l'esistenza di un Istituto non possa determinare un effetto preclusivo all'istituzione di un Comitato.

Osserva, altresì, che le risorse dedicate ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali hanno subito una riduzione. Al riguardo, invita il Governo, non appena se ne presenti l'occasione, a reperire risorse compensative.

Nel rilevare, infine, che soltanto due Comitati nazionali di nuova istituzione sono dedicati a figure femminili, nello specifico Matilde Serao ed Elvira Coda Notari, formula l'auspicio che si compia un maggiore sforzo nella direzione della valorizzazione di figure femminili meritevoli di essere celebrate.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, sulla quale il sottosegretario MAZZI si esprime in senso favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), sulla base delle considerazioni svolte in sede di discussione generale, preannuncia un voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*), dopo essersi rammaricato per i tagli lineari che colpiscono il settore della cultura, che, invece, esigerebbe un incremento di investimenti, dichiara, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto di astensione.

Coglie, altresì, l'occasione per ribadire quanto già rilevato in sede di esame di precedenti provvedimenti in merito alla necessità di individuare preliminarmente parametri oggettivi sulla base dei quali erogare i finanziamenti in ambito culturale, al fine di garantire condizioni di trasparenza e di parità tra i soggetti candidati.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti.

Informa altresì che è giunto il parere non ostativo sul disegno di legge in titolo da parte della Commissione affari costituzionali, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Avverte pertanto che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. – Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre.

Il PRESIDENTE informa che si sono concluse le audizioni in merito al disegno di legge in esame e chiede se vi siano senatori che intendono intervenire in discussione generale.

Ha la parola il senatore PIRONDINI (*M5S*), il quale, nel rilevare che il disegno di legge in esame, di cui è primo firmatario, si pone l'obiettivo storico di costituire corpi di ballo stabili nelle fondazioni liriche, si rivolge al Sottosegretario alla cultura per esprimere la volontà del Gruppo del Movimento 5 Stelle di collaborare costruttivamente con il Governo e con la maggioranza al fine di pervenire alla redazione di un provvedimento che sia all'altezza del Paese che ha dato i natali alla danza.

Esprime, quindi, preoccupazione per il possibile ripetersi di episodi quali quello recentemente verificatosi a Firenze, in cui la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha affidato una produzione di ballo a una società privata di livello internazionale.

Fa presente che il disegno di legge in esame persegue, in direzione opposta, l'obiettivo di istituire corpi di ballo, anche condivisi tra più fondazioni, riconosciuti a livello pubblico.

Si rammarica, infine, che nel ciclo di audizioni appena concluso non sia stato possibile acquisire il contributo degli artisti Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato, per la loro mancata adesione all'invito della Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 16 dicembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1190) MARTI. – Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso ha ad oggetto l'istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi.

Anticipa innanzitutto che l'iniziativa intende far tesoro dell'esame dell'affare assegnato n. 138 («I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*»), all'esito del quale la Commissione ha approvato una risoluzione proposta dal relatore Marcheschi.

Fa presente che il disegno di legge si compone di un unico articolo, che inserisce un articolo dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Il nuovo articolo 18-*bis* – precisa il relatore – finalizza l'istituzione della « banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori » e della « banca dati unica dei fonogrammi » agli obiettivi di agevolare la corretta identificazione di coloro cui spettano diritti connessi ai diritti di autore, nonché di evitare eventuali discordanze tra le banche dati gestite dagli organismi di gestione collettiva.

Si prevede che le suddette banche dati siano istituite, presso il Ministero della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Pone indi in evidenza la previsione sulla base della quale nelle nuove banche dati confluiranno, in formato digitale, i dati presenti nelle banche dati gestite dagli organismi operanti nel settore dell'amministrazione e dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

La consultazione delle banche dati è consentita agli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, operanti ai sensi del presente decreto, nonché, dietro corresponsione di un canone di abbonamento, agli utilizzatori tenuti al pagamento dei compensi di cui agli articoli 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Passa poi a dar conto degli elementi informativi che saranno contenuti dalle nuove banche dati.

In particolare, si prevede che la banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori aventi diritto al compenso contenga: il titolo dell'opera cinematografica o assimilata o dell'opera teatrale; l'indicazione degli autori di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633; l'anno di produzione; l'indicazione degli artisti interpreti, esecutori e doppiatori, primari e comprimari, e del direttore del doppiaggio, con indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

La banca dati unica dei fonogrammi dovrà contenere: il titolo dell'opera musicale; l'indicazione dell'autore, del produttore di fonogrammi originario e, se distinto dal produttore di fonogrammi, del titolare dei diritti esclusivi di cui all'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633; l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto al compenso, primari e comprimari, con indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

Entrambe le suddette banche dati dovranno poi contenere: ogni elemento utile all'identificazione dei titolari del diritto connesso e l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'organizzazione di gestione collettiva cui è stato affidato il mandato, dell'anno di competenza e della tipologia di diritto oggetto del mandato.

Segnala, infine, la disposizione che demanda a un decreto del Ministro della cultura: la disciplina delle modalità di costituzione delle isti-

tuende banche dati; la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo, presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori; la definizione delle modalità di consultazione delle banche dati; l'individuazione degli obblighi e delle tempistiche di comunicazione imposti ai produttori di opere cinematografiche ed assimilate, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di gestione collettiva.

Il PRESIDENTE manifesta disponibilità ad aprire un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame qualora i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ne ravvisino la necessità.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del Presidente, alla luce della complessità della materia come è emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato, ritiene opportuno procedere allo svolgimento di una procedura informativa anche per il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 12 di lunedì 9 dicembre il termine per far pervenire alla Segreteria della Commissione proposte di audizione in ragione di due per Gruppo parlamentare.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 3 dicembre 2024

**Comitato ristretto per l'esame
dei disegni di legge nn. 385 e 1267**

Riunione n. 2

Relatrice: FALLUCCHI (FdI)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito dell'esame congiunto)

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (*FdI*), segnalando, per quanto di interesse, la novella di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 1 che modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Precisa in dettaglio che le fasi interessate da tali modifiche concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La novella di cui alla lettera *g*) del comma 1 – prosegue il relatore – specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Illustra indi la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, recante alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero di apolidi. Le novelle di cui ai numeri 1) e 5) operano alcune correzioni o modifiche di carattere formale; la novella di cui al numero 1) opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato. Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera *e*). La novella di cui al numero 3) della presente lettera *f*) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica si sopprime la condizione specifica

che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle novelle in esame.

Passa poi all'articolo 2-bis, lettera a), che modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto « decreto Cutro »), estendendo al triennio 2026-2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri ivi prevista, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione. In particolare, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del « decreto Cutro » dispone che per il triennio 2023-2025 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Rileva invece che, secondo la procedura ordinaria, così come regolata dal Testo unico, gli ingressi nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annuali sono stabiliti dagli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, adottati ogni anno sulla base di un Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato predisposto ogni tre anni dal Presidente del Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'approvazione da parte del Governo e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Alla lettera b), l'articolo 2-bis modifica, invece, il comma 4 dell'articolo 1 del « decreto Cutro », prevedendo che anche per il triennio 2026-2028, qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della procedura speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Puntualizza altresì che l'articolo 5 modifica il Testo unico dell'immigrazione disciplinando il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo –, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Evidenzia inoltre che gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavo-

rativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza – elaborati sulla base delle «Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura» – recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL dei soggetti aderenti a tale progetto. Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate successivamente alla loro concessione.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi relativi al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, ritenendo che il decreto-legge non risolva alcuna delle questioni legate all'immigrazione, ma finisca invece per aumentare l'insicurezza e l'irregolarità. Stigmatizza peraltro che il provvedimento è l'ottavo decreto del Governo in materia, a cui si sommano ulteriori disposizioni contenute in altri veicoli normativi, a dimostrazione dell'ossessione che nutre la maggioranza e della retorica connessa al tema.

Lamenta poi l'assenza di una strategia sulle modalità più corrette per affrontare l'ingresso di stranieri, nonché di un disegno organico. Ravvisa invece un susseguirsi di norme che spesso peggiorano il contesto, lucrando sulla paura delle persone e avendo come unico scopo la propaganda. Ciò a scapito dei soggetti più deboli e fragili.

Deplora altresì l'assenza di tempo per i dovuti approfondimenti anche per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione, rilevando criticamente come il testo rappresenti un'ulteriore occasione mancata soggetta, ancora una volta, alla questione di fiducia.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando che il provvedimento incide pesantemente sul fenomeno dell'immigrazione, senza apportare semplificazioni e aumentando la burocrazia. Evidenzia peraltro che alcune disposizioni introdotte in prima lettura avrebbero meritato un esame di merito più approfondito. Conclude stigmatizzando la modalità con cui si procede, che mortifica l'azione del Parlamento.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(972) *Mara BIZZOTTO e altri. – Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare*

(1145) *DE CARLO e LIRIS. – Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo*

(1167) *Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 69 emendamenti al disegno di legge n. 972, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice NATURALE (M5S) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, che riguardano anzitutto la distribuzione del cibo, in un contesto di prossimità territoriale, al fine di evitare gli sprechi da trasporto e di contenere le risorse. Occorre inoltre, a suo avviso, potenziare le campagne informative per promuovere la sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento dei Dicasteri dell'agricoltura e della salute.

Sollecita altresì l'implementazione del sistema telematico, anche nell'ottica di disporre di un prospetto chiaro delle eccedenze alimentari, tenuto conto che tutto il settore può assorbire l'invenduto.

Si sofferma indi sull'esigenza di assicurare la sostenibilità delle produzioni alimentari e dell'allevamento, garantendo il benessere animale ed evitando eventuali abusi, tanto più che ciò è prescritto dalla Costituzione. In proposito, ritiene infatti che la sovrapproduzione di carni con metodi non leciti significhi produrre cibo in maniera non sostenibile, mentre l'educazione alimentare deve, a suo giudizio, anzitutto orientare alla sostenibilità e al benessere animale.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) *ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo*

(993) *Tilde MINASI. – Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 13 emendamenti al disegno di legge n. 1035, assunto quale testo base, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE CARLO comunica che, in relazione al disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 », che dovrebbe essere trasmesso a breve dalla Camera dei deputati, la Commissione potrebbe essere nuovamente convocata per avviarne l'esame.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone infine di posticipare alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 dicembre, la seduta antimeridiana già convocata alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 972

Art. 1.

1.1

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo la parola: « consumatori » aggiungere le seguenti: « , gli operatori del settore agroalimentare, della grande distribuzione e del Terzo Settore. »;*

2) *al comma 1 sopprimere le parole: « promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2030) definitivo, dell'11 marzo 2020, e con la strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020 »;*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. La legge persegue inoltre le seguenti finalità:

a) promuovere la sostenibilità ambientale e sociale del sistema alimentare, anche in termini di impatto emissivo e di sicurezza alimentare, in linea con la strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, e con la risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sullo spreco alimentare (2018/C 307/03), favorendo un sistema equo, sano e rispettoso dell'ambiente, mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

*b) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione*

e di consumo” dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

c) garantire il diritto al cibo come diritto umano fondamentale, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con l’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e con la risoluzione 2577 (2024) del Consiglio d’Europa, con lo scopo di promuovere l’accesso a un cibo di qualità, nutriente e culturalmente accettabile alle persone in situazioni di vulnerabilità. ».

1.2

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: « sostenibilità alimentare » inserire le seguenti: « , di prossimità territoriale ».

1.3

SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: « di protezione » inserire le seguenti: « della salute, ».

1.4

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 1, dopo le parole: « e di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema, », inserire le seguenti: « , nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, ».

Conseguentemente all’articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, è predisposto un programma di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado elaborato sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministro della salute. ».

1.5

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Al comma 1, dopo le parole: « e di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema, », inserire le seguenti: « , nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, ».

Conseguentemente all’articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, sono predisposti progetti e programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché attività di sensibilizzazione rivolte a bambini e ragazzi. ».

1.0.1

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, anche mediante azioni e politiche locali del cibo, volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti”;

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

“e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell’obiettivo 12 ‘Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo’ dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

e-ter) contribuire all'adozione di misure e politiche locali del cibo idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare;". ».

Art. 2.

2.1

SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: « da adottare » inserire le seguenti: « , previo parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ».

2.2

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: « operatori del settore della ristorazione » inserire le seguenti: « ivi compresi gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, ».

2.3

DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole: « cibi e di bevande, » aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli imprenditori agricoli nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ».

2.4

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Al comma 1, dopo le parole: « all'interno dei locali », inserire le seguenti: « , nonché all'interno delle mense, ».

2.5

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 2, dopo le parole: « degli imballaggi », inserire le seguenti: « sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili ».

2.6

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, dopo le parole: « degli imballaggi », inserire le seguenti: « , riciclabili e/o riutilizzabili, ».

2.7

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli imballaggi di cui al primo periodo devono intendersi prodotti in materiale imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile ».

2.0.1

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Misure relative ai contenitori per l'asporto del cibo non consumato)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati

alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riciclabili e contenitori riutilizzabili per l'asporto degli alimenti non consumati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Nel caso di contenitori riutilizzabili, gli operatori di cui al comma 1 possono prevedere una cauzione, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori riciclabili e riutilizzabili per l'asporto dei cibi non consumati. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* « 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi per l'asporto di cibo non consumato, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, della presente legge e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 », *e sostituire le parole:* « per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « per gli anni dal 2025 al 2027 ».

2.0.2

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Imballaggi per l'asporto del cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari)

1. Per l'asporto di cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari sono utilizzati imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile. ».

Art. 3.**3.1**

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI,
PATTON

*Al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 2 », inserire le seguenti:
« che forniscono un servizio di cucina espressa ».*

3.2

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI,
PATTON

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « al fine di rendere » con le seguenti:
« rendono »;*

b) *sopprimere le seguenti parole: « , inseriscono nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini ».*

3.3

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Al comma 1, dopo le parole: « che derivano da una corretta nutrizione e da un consumo equilibrato degli alimenti, », inserire le seguenti:
« nonché dalla valorizzazione del legame tra prodotti e territorio, ».*

3.4

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i con-

sumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù. ».

3.5

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù, eventualmente anche consultabile da remoto. ».

3.6

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elaborato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, uno specifico ed organico programma di educazione alimentare e anti-spreco nelle scuole, basato sulla dieta mediterranea e su uno stile di vita equilibrato, anche al fine di favorire la cultura di consumo responsabile. ».

3.7

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove campagne informative e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare domestico e sull'importanza di una nutrizione sana ed equilibrata. ».

3.0.1

DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Misure per la promozione di azioni volte a ridurre lo spreco di cibo)

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "alimentare" sono inserite le seguenti: "e per il sostegno a progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo è altresì destinato a finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore o con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per le finalità di cui al terzo periodo il Fondo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2023, n. 78, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma. ».

3.0.2

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Credito di imposta sull'IRAP per gli operatori del settore alimentare che effettuano donazioni)

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso ap-

posite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

3.0.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori del settore alimentare che effettuano donazioni)

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso ap-

posite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

3.0.4

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Credito di imposta IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o

distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3.0.5

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e

le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma *2-quinquies*.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025." ».

3.0.6

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“*2-bis.* Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

”

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025." ».

3.0.7

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di promuovere comportamenti tesi allo sviluppo della sostenibilità alimentare nella filiera distributiva e commerciale, alla conservazione, rielaborazione e valorizzazione dei beni alimentari invenduti nonché alla diffusione della pratica dell'asporto del cibo non consumato nel settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti lo spreco alimentare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.8

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari)

1. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di riduzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale *web* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.9

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, al comma 2, dopo le parole: “prioritariamente a favore di persone indigenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con particolare riguardo ai cibi freschi deteriorabili e ai prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati, anche al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati”. ».

3.0.10

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis.

(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale su richiesta dei soggetti donatari)

1. I soggetti donatari che ne facciano richiesta, salvo motivato impedimento, ricevono gratuitamente le eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare con domanda contenente i seguenti requisiti:

a) indicazione specifica dei prodotti dei quali si chiede la cessione;

b) autocertificazione sul rispetto della normativa vigente in materia di conservazione e distribuzione degli alimenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla rubrica dopo la parola: ‘gratuita’ è inserita la seguente: ‘volontaria’. ».

3.0.11

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)

All'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alla lettera *a*), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

“6.1) monitoraggio dell'applicazione della presente legge e raccolta di dati relativi alle dinamiche di spreco e perdita lungo la filiera agroalimentare e della distribuzione;

6.2) monitoraggio e misurazione dell'efficacia delle iniziative fiscali e dell'utilizzo dei fondi destinati alla lotta agli sprechi alimentari;

6.3) supporto e analisi per l'elaborazione di interventi mirati e strategici finalizzati al contrasto allo spreco alimentare;

6.4) elaborazione di interventi e provvedimenti legislativi e fiscali finalizzati alla lotta allo spreco alimentare;

6.5) promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e degli operatori in relazione allo spreco alimentare”. ».

3.0.12

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. Ai

clienti e`, in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della ristorazione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l’obbligo di cui al comma 4 e che non vi adempiano entro dieci giorni dalla contestazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l’accertamento della violazione e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689”. ».

3.0.13

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Modifiche all’articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All’articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Ai soggetti donatori è, in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della grande distribuzione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione”. »

3.0.14

FREGOLENT

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Modifiche all’articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All’articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) limitazione degli sprechi;

b) impiego delle eccedenze;

c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;

d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;

e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;

f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;

g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. ».

3.0.15

FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.”;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) limitazione degli sprechi;

b) impiego delle eccedenze;

c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;

d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;

e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;

f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;

g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.” ».

3.0.16

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Finanziamento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3.0.17

SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in

genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

3.0.18

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la riduzione della tassa sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Alle utenze non domestiche relative ad operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli

di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3.0.19

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 10 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione." ».

3.0.20

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI,
PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Tassa sui rifiuti puntuale)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Alle utenze domestiche e non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che applicano la tassa sui rifiuti puntuale (TARIP),

il comune può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti. L'importo della riduzione è determinato in base al sistema di misurazione del volume o peso dei rifiuti, come previsto dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) deliberato dal comune».

2. Il nuovo sistema di tassazione TARIP, si applica a partire dall'anno di imposta 2025 e produce effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

3. Il comune, qualora adotti la nuova TARIP, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento che disciplina il sistema, rendendo note le modalità di applicazione e i criteri di riduzione per ogni categoria di utenza, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese. ».

3.0.21

SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Progetti scolastici sulle eccellenze territoriali e agroalimentari)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.22

SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Progetti scolastici sull'educazione alimentare)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.23

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Ai fini del comma 1, gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, possono stipulare una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatori definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a fa-

vore di persone indigenti e un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al primo periodo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatari, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". ».

3.0.24

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Piattaforma unica nazionale digitale per la semplificazione delle procedure burocratiche)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al presente articolo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatari, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". ».

3.0.25

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Obbligo di fornire contenitori per l'asporto del cibo non consumato)

1. Gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riutilizzabili o riciclabili per l'asporto degli alimenti non consumati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori possono prevedere una cauzione sui contenitori riutilizzabili, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori per l'asporto dei cibi non consumati.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3-bis, comma 1 entro dieci giorni dalla contestazione, si applica nei confronti del soggetto obbligato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra 50 e 200 euro. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 », con le seguenti: « in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 3-bis, comma 1, della presente legge ».

Art. 4.**4.1**

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025”;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di *start-up* specializzate in soluzioni contro lo spreco alimentare, progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, alla promozione di progetti di ricerca che sviluppino tecnologie dell'*internet* delle Cose (IOT) nonché previsioni meteorologiche, monitoraggio del suolo e gestione agricola e zootecnica. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.” ».

4.2

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 4.***(Rifinanziamento del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono incrementate di 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2, a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile e a incentivare pratiche sostenibili lungo tutta la filiera alimentare. ».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* « pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « pari a 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 »;

b) *sostituire le parole:* « per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « per gli anni dal 2025 al 2027 ».

4.4

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli

anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2 e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile. ».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* « pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 »;

b) *sostituire le parole:* « per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « per gli anni dal 2025 al 2027 ».

4.5

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, sostituire le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2024 » *con le seguenti:* « 4 milioni di euro per l'anno 2025 ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 1 milione » *con le seguenti:* « 4 milioni ».

4.6

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: « di imballaggi », *inserire le seguenti:* « sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili ».

4.7

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. Al fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016 n. 166, sono destinati ulteriori 500.000 euro per l'anno 2025, per la sottoscrizione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovra-

nità alimentare e delle foreste di una convenzione con le università italiane per la realizzazione di ricerche di mercato per l'elaborazione di statistiche sulle scelte di acquisto dei consumatori, finalizzate ad una strategia che, partendo dal fabbisogno dei consumatori, individui nuovi parametri per il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti, ai fini della riduzione dello spreco alimentare.

1-ter. Al termine delle attività di cui al comma 1, che si concludono entro il 30 giugno 2025, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un tavolo composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle università italiane e da rappresentanti delle associazioni della distribuzione organizzata che, acquisiti i risultati delle ricerche, elabora le linee guida per l'adozione da parte della grande distribuzione di un codice etico per l'attuazione di buone pratiche di mitigazione dello spreco alimentare. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024 », *con le seguenti:* « pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 ».

4.8

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio e in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novembre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma *2-bis* e di ripartizione delle medesime.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy.* ».

4.0.1

DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Credito di imposta per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficino di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società, IRES, fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore nominale del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

4.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficino di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.0.3

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficino di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovra-

nità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.0.4

SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Credito di imposta per il settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2025, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.5

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, spe-

cificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.6

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.7

SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Fondo “shelf life”)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.8

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi per la formazione degli esperti del Terzo Settore e la realizzazione di percorsi di adattamento rivolti agli operatori del settore alimentare con l'obiettivo di guidarli verso una concreta adesione alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sensibilizzandoli ed educandoli alla lotta contro lo spreco alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4.0.9

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Fondo per il contrasto agli sprechi alimentari nei comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per la valorizzazione del ruolo

dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al comma 1, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.10

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”. ».

4.0.11

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale.”. ».

4.0.12

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)

1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato “Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali”, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.13

SABRINA LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi di etichettatura di prodotti deperibili)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un

contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.14

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1035**Art. 1.****1.1**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori)*

1. Al fine di promuovere la trasparenza e la pubblicità delle informazioni a beneficio del consumatore relative allo svolgimento dell'esercizio dell'attività professionale di acconciatore e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori, di seguito denominato elenco nazionale. Nel decreto di cui al precedente periodo è individuato altresì il nucleo operativo in seno al Ministero delle imprese e del *made in Italy* responsabile della tenuta dell'elenco.

2. All'elenco nazionale possono iscriversi, a domanda e senza alcun vincolo, i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti nonché, per ciascun iscritto, il numero di iscrizione, la data di abilitazione di cui al comma 2, il possesso di eventuali attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti con la relativa data di conseguimento.

4. L'elenco nazionale è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è consultabile dagli utenti interessati.

5. L'iscrizione all'elenco nazionale non comporta il pagamento di un corrispettivo di natura economica e non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività professionale di acconciatore come definita ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

6. Gli iscritti all'elenco nazionale sono tenuti a comunicare eventuali aggiornamenti relativi ai requisiti e ai dati di cui al comma 3 nonché ogni ulteriore variazione informativa funzionale all'iscrizione all'elenco nazionale.

7. La cancellazione dall'elenco nazionale degli iscritti ha luogo in caso di:

a) cessazione dell'attività di acconciatore;

b) perdita del requisito richiesto per l'iscrizione di cui al comma 2;

c) accertamento da parte delle autorità competenti di una grave negligenza ovvero di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

d) false dichiarazioni rese in sede di iscrizione;

e) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati ovvero dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione all'elenco nazionale;

f) domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto interessato.

8. La cancellazione dall'elenco nazionale, nei casi di cui al comma 7, lettere da a) a e), avviene d'ufficio, previa verifica, su iniziativa del nucleo operativo di cui al comma 1.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

1.3

ANCOROTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente esclusivamente in

locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza a condizione che questi ultimi siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività occasionalmente anche:

1. presso il domicilio del cliente, in caso di malattia o di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

2. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle carceri o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

3. in strutture turistico-ricettive o in strutture che ospitano attività sportive, manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o di particolari eventi fieristici o promozionali, in osservanza di specifici regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza ove previsti”;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante un affitto di poltrona. Nel contratto di affitto di poltrona il titolare di un salone di acconciatura si impegna a concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un'area del proprio locale, una poltrona, ad un'altra impresa sprovvista di locali, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. È consentito l'affitto di poltrona nel rispetto dei seguenti limiti: una poltrona per le imprese che hanno fino a due addetti; due poltrone per le imprese che hanno da 3 a 6 addetti; tre poltrone per le imprese che hanno almeno 7 addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, per almeno 2 anni consecutivi in qualità di dipendente, ad esclusione degli apprendisti, nonché ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti. Nelle Regioni nelle quali sono previsti percorsi formativi per tatuatori, onicotecnici, *make-up artist* e altre attività afferenti all'area del benessere, è consentito l'affitto di poltrona a condizione che questi risultino in possesso dei requisiti professionali previsti.”. ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 174 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo ».

1.4

MALPEZZI, FRANCESCHELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 1.***(Istituzione degli Elenchi degli acconciatori professionisti)*

1. Al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona, sono istituiti appositi elenchi degli acconciatori professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominati "elenchi".

2. L'iscrizione agli elenchi avviene d'ufficio e senza oneri per i soggetti che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della legge 17 agosto 2005, n. 174. ».

Art. 2.**2.1**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

MALPEZZI, FRANCESCHELLI

*Sopprimere l'articolo.***2.3**

ANCOROTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 2.***(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)*

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 5-*bis* dopo le parole: "certificata di inizio attività" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'impresa può

indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.”;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono altresì i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale.”. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata ».

2.4

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.5

SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.6

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.7

SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.8

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Art. 3.

3.0.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

249^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MANCINI (*FdI*) rileva in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge n. 145 reca modificazioni al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera *e*), modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La lettera *d*) dello stesso articolo 1, comma 1, concerne la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.

La successiva lettera *f*) interviene sulla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, mentre la lettera *g*) specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collet-

tivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agea.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede, per l'anno 2025, che i datori di lavoro o le relative organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presentino richiesta di nulla osta al lavoro, compatibilmente con le quote di ingresso previste, tramite precompilazione di moduli sul portale apposito.

I successivi commi 2 e 3 consentono che, per l'anno 2025, siano rilasciati, al di fuori delle quote predeterminate e nel limite di 10.000 unità, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno relativi a soggetti da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria in favore di determinati soggetti. Altre norme specifiche sulle quote relative all'anno 2025 sono poste dai commi 4 e da 5 a 8, mentre il comma 4-*bis* prevede che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione. Il comma 8-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

L'articolo 2-*bis* estende al triennio 2026-2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri.

L'articolo 3 stabilisce che il nulla osta al lavoro per i cittadini provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande con documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge possa essere rilasciato solo previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 5 introduce la figura del permesso di soggiorno per gli stranieri che siano vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e che contribuiscano all'emersione dei relativi casi, mentre gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari del medesimo permesso di soggiorno, nonché ai parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza. L'articolo 8 estende l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, ai titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5.

L'articolo 10 eleva il limite massimo delle sanzioni pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni relative alla somministrazione di lavoro e alle forme di intermediazione o supporto ai lavoratori nell'ambito del mercato del lavoro.

L'articolo 12-*bis* ridefinisce l'elenco dei « Paesi di origine sicuri », da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge e rilevante al fine dell'applicazione di modalità semplificate nell'esame delle domande

di protezione internazionale, mentre l'articolo 12-ter interviene in materia di ricongiungimento familiare dello straniero.

Il presidente ZAFFINI ringrazia la relatrice per l'ampia disamina e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime anzitutto la valutazione del tutto negativa della propria parte politica sul provvedimento, che conferma la tendenza del Governo a ricorrere in maniera eccessiva alla decretazione, forzando spesso lo svolgimento dell'*iter*. Ne consegue, come in questo caso, lo svilimento del ruolo del Parlamento.

La scelta di integrare il testo originario del decreto-legge in conversione con le disposizioni recate da un precedente provvedimento d'urgenza lasciato decadere pone inoltre dubbi sul rispetto delle prerogative del Capo dello Stato.

Il decreto in esame appare peraltro privo dei prescritti requisiti di necessità e urgenza e risente di motivazioni insufficienti. Nel merito, il Governo non ha inteso tenere conto delle constatazioni di ordine tecnico espresse dalla magistratura, né del fabbisogno di manodopera del settore industriale. Gli ingressi consentiti sono infatti limitati all'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e si è pertanto rinunciato ad assecondare le esigenze reali del sistema produttivo.

Appare inoltre ingiustificato il raddoppio dei tempi necessari ai ricongiungimenti familiari, i quali pure costituiscono un fattore favorevole ai processi di integrazione dei soggetti immigrati.

Il senatore ZULLO (*FdI*) obietta che i tempi previsti per il ricongiungimento familiare sono maggiormente congrui rispetto alla finalità dell'integrazione. Conclude manifestando il favore del proprio Gruppo riguardo il provvedimento in esame.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) lamenta la volontà di conservare gli elementi fondamentali di una legislazione che di fatto impedisce l'ingresso legale dei lavoratori stranieri; da ciò deriva una situazione di fatto nella quale sussiste una presenza rilevante sul territorio di lavoratori stranieri privi della possibilità di esercitare un qualsiasi diritto. Eppure, il sistema imprenditoriale ha necessità di disporre di manodopera regolare e qualificata. Una maggiore capacità di inclusione del sistema nazionale sarebbe inoltre funzionale al diffuso bisogno di lavoratori per le attività di assistenza ai non autosufficienti e, nel complesso, allo spesso richiamato bisogno di sicurezza.

Replicando agli intervenuti, la relatrice MANCINI (*FdI*) fa innanzitutto presente che le forze attualmente all'opposizione hanno tuttavia ommesso, in passato, di provvedere alla correzione dei richiamati difetti della legislazione in materia di immigrazione. Peraltro, la politica del Governo attuata per mezzo del decreto-legge in conversione è volta a una

complessiva maggiore apertura, mirata in particolare alle esigenze dei diversi settori produttivi e dei servizi e all'obiettivo di conciliare gli aspetti economici con le questioni della sicurezza.

Propone pertanto, infine, l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è quindi posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 2*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il relatore SATTÀ (*FdI*) presenta uno schema di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato).

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) apprezza l'osservazione relativa al lavoro mediante piattaforme digitali. Ritiene tuttavia poco comprensibile l'assenza di un analogo richiamo al recepimento della direttiva in materia di salario minimo e contrattazione collettiva.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di relazione è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

Il relatore SATTÀ (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 2*, che, verificata la presenza del numero legale, è messa ai voti.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente ZAFFINI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 10 ordini del giorno e 218 emendamenti (pubblicati in allegato). Avverte altresì che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative, richiamando quanto previsto sul punto dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) chiede di aprire tale fase procedurale nell'odierna seduta pomeridiana, così da consentire una partecipazione più ampia.

Il presidente ZAFFINI ritiene di non accogliere la richiesta, anche tenuto conto della calendarizzazione della discussione in aula del disegno di legge.

Per l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ha quindi la parola la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale, richiamando il complesso delle proposte presentate dalla propria parte politica, pone in evidenza la finalità di conciliare le semplificazioni recate dal disegno di legge con l'esigenza della massima tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente in relazione alle visite di idoneità successivamente ai periodi di malattia prolungati e all'obbligo generalizzato di impiego di cartellini identificativi nei cantieri.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) sottolinea, in quanto qualificanti, le proposte concernenti l'introduzione del salario minimo legale e l'ampliamento del novero dei lavori usuranti, nonché l'istituzione di un fondo a favore delle vittime di *mobbing*.

I rimanenti emendamenti all'articolo 1, così come quelli riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sollecita la rapida disponibilità del fascicolo degli emendamenti in formato digitale, allo scopo di agevolare i lavori dei Gruppi.

Il presidente ZAFFINI fa presente che gli emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta e che i senatori di ogni Gruppo sono comunque nelle condizioni di poter illustrare gli emendamenti sottoscritti.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) lamenta l'impossibilità per i senatori non presenti in seduta di procedere all'illustrazione dei propri emendamenti.

A tale riguardo il presidente ZAFFINI fa presente l'adeguatezza della pubblicità delle convocazioni della Commissione.

Ha quindi la parola la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale si sofferma sugli emendamenti all'articolo 6 presentati dalla propria parte politica con la finalità di adeguare il livello della cassa integrazione nei casi di attività lavorative con compensi inferiori agli ammortizzatori sociali fruiti, nonché alle specificità del lavoro in distacco nel settore edile. Risulta inoltre urgente l'intervento in materia di ammortizzatori sociali, allo scopo di garantirne la complessiva sostenibilità.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 6 sono quindi dati per illustrati.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 7.2, volto a colmare una lacuna del disegno di legge in esame, il quale non prevede a favore delle professioni non organizzate gli interventi di tutela disposti per le attività libero-professionali ordinistiche riguardo alle malattie e alla maternità.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra l'emendamento 7.3, con il quale si intende garantire un quadro di tutele anche al lavoro autonomo non organizzato in albi od ordini professionali.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 7 sono quindi dati per illustrati.

Intervenendo sugli emendamenti 8.2 e 8.3, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza di modificare un testo che interviene sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali senza tenere conto dell'opportunità di salvaguardare la contrattazione collettiva che ne è all'origine. Evitare la moltiplicazione incontrollata dei fondi di integrazione salariale è inoltre necessario allo scopo di assicurare la tenuta del sistema e, in generale, dell'assetto delle relazioni industriali.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) osserva che l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8, è motivato dall'opportunità di evitare la costituzione di nuovi fondi bilaterali in assenza di garanzie circa la sostenibilità.

Sono quindi dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerati i criteri e i principi di delega di cui all'articolo 15, relativi all'adeguamento al regolamento delegato (UE) 2022/1644, che integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, nonché al regolamento (UE) 2022/1646, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali riguardo l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui;

vista la previsione dell'attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, compresa nell'Allegato A, la quale aggiorna la direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto;

preso atto della proposta di recepimento della direttiva (UE) 2024/505, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;

considerato che l'Allegato A comprende altresì la direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

valutata la prospettiva di recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1262, volta a migliorare i livelli di tutela degli animali utilizzati a fini scientifici di cui alla direttiva 2010/63/UE,

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole, con la seguente osservazione.

In relazione al recepimento della summenzionata direttiva delegata (UE) 2024/1262, si segnala l'opportunità di adeguamento della disciplina posta dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di recepimento della direttiva 2010/63/UE, nettamente più restrittiva della normativa unionale e pena-

lizzante per la ricerca italiana. Tale disciplina è pertanto oggetto di una procedura d'infrazione, particolarmente riguardo i divieti di allevamento di alcune specie e di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso.

La Commissione richiama altresì l'opportunità di un recepimento in tempi rapidi anche della recente direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro per quanti operano mediante piattaforme digitali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1264

G/1264/1/10

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

in particolare, il comma 1, lettera *e*), apporta modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di lavoro all'interno di locali chiusi sotterranei o semisotterranei,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a chiarire che l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei deve essere consentito, nella misura in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti dei luoghi di lavoro, di cui all'Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, solamente qualora le attività siano continuative e non temporanee;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il datore di lavoro debba comunicare alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali sotterranei o semisotterranei, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti per legge.

G/1264/2/10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;

ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);

considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;

evidenziato che:

in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo – di fatto – l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;

relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;

inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: « I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è pre-

vedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m³ o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m³ o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m³ o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile »;

il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;

sottolineato che:

la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;

il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;

esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità,

impegna il Governo:

a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;

a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;

a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.

G/1264/3/10

TREVISI, TERNULLO, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premessi che:

i dati dell'INAIL relativi al numero degli infortuni sul lavoro, le denunce di infortunio nei primi otto mesi del 2024 sono state 386.554 (+0,9 per cento rispetto al 2023), mentre quelle con esito mortale sono stati 680 (+3,5 per cento rispetto al 2023);

la materia della sicurezza sul lavoro è sempre stata una priorità per l'attuale Governo che ha adottato provvedimenti in tal senso, come ad esempio l'introduzione, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili del settore edile (obbligo che può essere esteso ad altri settori), rilasciata alle condizioni stabilite con una dotazione iniziale di 30 crediti e con la previsione di sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti e condizioni stabiliti;

alla luce dei dati sugli infortuni di cui sopra occorre, però, adottare ulteriori misure volte a ridurre ovvero ad azzerare il numero degli infortuni sul lavoro, concentrandosi prevalentemente nella prevenzione attraverso una adeguata formazione – di fondamentale importanza per la riduzione degli incidenti e la salvaguardia della salute dei lavoratori – anche mediante l'introduzione di misure tecnologiche avanzate per la tutela dei lavoratori;

ad esempio, i sistemi ottici basati sull'intelligenza artificiale (AI) e interconnessi con piattaforme gestionali rappresenta una soluzione efficace per la riduzione del rischio di collisioni uomo/macchina e macchina/macchina. Tali sistemi includono dispositivi ottici AI capaci di rilevare ostacoli, persone e altre macchine mobili in tempo reale, riducendo le velocità operative delle macchine e generando allarmi visivi e acustici per prevenire incidenti anche in condizioni di scarsa visibilità. L'adozione di tali tecnologie, oltre a ridurre significativamente il numero di incidenti, incentiverebbe l'innovazione in linea con gli obiettivi dell'Industria 4.0, migliorando l'efficienza operativa e garantendo maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo, a valutare la possibilità di:

adottare disposizioni volte ad incentivare ulteriormente la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

adottare disposizioni volte ad introdurre incentivi fiscali per l'impiego dei sistemi ottici di cui in premessa da parte delle aziende che operano con macchine mobili nei settori industriali, prevedendo in quelli esposti a rischi più elevati l'obbligo di utilizzo dei sistemi stessi.

G/1264/4/10

ZULLO, BERRINO, LEONARDI, MANCINI, RUSSO, SATTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premesso che,

il disegno di legge reca diversi interventi in materia di rapporti di lavoro, tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e ammortizzatori sociali, tra cui l'articolo 6, secondo cui il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

in proposito, preme evidenziare che la complessiva disciplina trattata dall'articolo 6 del disegno di legge deve essere integrata con la previsione dell'obbligo di contestuale comunicazione, da parte del lavoratore e/o dell'Inps, al datore di lavoro che ha attivato l'intervento di integrazione salariale, della circostanza che il lavoratore stesso svolga altra attività lavorativa, con il conseguente venir meno del diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

stante la vigente disciplina, qualora il lavoratore non avvertisse il proprio datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa, quest'ultimo dovrebbe poi recuperare dal lavoratore stesso il trattamento di integrazione salariale anticipato, con le difficoltà che ciò potrebbe comportare in concreto;

peraltro, durante la sospensione in cassa integrazione continua, comunque, a maturare il TFR, che il singolo lavoratore potrebbe aver conferito alla previdenza complementare, con conseguente versamento dello stesso al Fondo pensione da parte del datore di lavoro (o che comunque, anche in assenza di tale conferimento, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve versare mensilmente al Fondo di tesoreria presso l'Inps),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in capo all'Inps, l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha attivato l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del proprio dipendente ricevuta dall'Istituto.

G/1264/5/10

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge apporta modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di sospensione dell'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

in particolare, la novella disposta dall'articolo 6 del disegno di legge prevede che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e che decada dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento delle predette attività lavorative;

la novella non prevede alcun obbligo in capo all'INPS di informare, a sua volta, il datore di lavoro della comunicazione ricevuta da parte del lavoratore, nonostante il datore di lavoro sia tenuto, salvo il caso di difficoltà finanziarie, ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo da parte del lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

G/1264/6/10

MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premesso che:

tra le caratteristiche distintive dell'attività turistica vi è l'andamento stagionale, che alterna periodi di più intensa attività lavorativa, spesso diversamente collocati nel corso dell'anno, anche in considerazione del crescente condizionamento della domanda di ospitalità e/o ser-

vizi proveniente da Paesi esteri che spesso sono caratterizzati da un diverso andamento stagionale e da differenziati calendari feriali;

in base a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la contrattazione collettiva può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità rispetto a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Sulla base di tale previsione, è stata inserita tra le ulteriori ipotesi di stagionalità l'intensificazione dell'attività lavorativa in alcuni periodi dell'anno determinata ad esempio da eventi o situazioni di mercato. In questo contesto, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9243/2023, operando una distinzione tra « attività stagionale » e « punte di stagionalità », ha rischiato di compromettere l'impostazione storica relativa al concetto di stagionalità, come anche integrata dalla contrattazione collettiva;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge in oggetto, è stato inserito l'articolo 11, che ha previsto una norma di interpretazione autentica del già citato articolo 21, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha salvaguardato le definizioni di attività stagionale adottate dalla contrattazione collettiva. La formulazione della norma presenta tuttavia alcuni profili di criticità che potrebbero limitare la definizione di attività stagionale a un'attività che si ripete sempre negli stessi periodi dell'anno, nonché di precludere la possibilità per le imprese di siglare contratti integrativi aggiuntivi che rispondano alle proprie necessità organizzative,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che siano ricomprese tra le attività stagionali quelle attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o di servizio ricorrenti in delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, anche ulteriori rispetto a quelle individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria.

G/1264/7/10

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premessi che:

negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

l'efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;

l'efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;

pur essendo ormai cessata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:

a) prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

b) prevedere che i lavoratori che operano presso le istituzioni scolastiche, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del

Ministro della salute 4 febbraio 2022, possano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

c) prevedere che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile possa essere adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

G/1264/8/10

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante « Disposizioni in materia di lavoro »,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevedere che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro debba intendersi risolto per volontà del lavoratore, salvo nel caso questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che abbiano giustificato la sua assenza,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a precisare che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre da quindici a cinque giorni il termine relativo all'assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

G/1264/9/10

ZULLO, BERRINO, LEONARDI, MANCINI, RUSSO, SATTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di lavoro »;

considerato che:

al fine di agevolare la transizione dall'istruzione e formazione al lavoro, appare necessario consentire alle istituzioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 abilitate all'erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali regionali (IeFP), secondo i sistemi regionali di accreditamento, la realizzazione della cosiddetta « impresa formativa », permettendo di utilizzare gli spazi e le attrezzature didattiche per l'esercizio di ordinarie attività economiche coerenti con l'attività formativa;

si ravvisa la necessità di disciplinare una procedura finalizzata a prevedere che le predette istituzioni possono predisporre uno specifico progetto nel piano dell'offerta formativa per l'espletamento delle predette finalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di consentire alle istituzioni formative di cui in premessa di utilizzare spazi e attrezzature impiegati a fini didattici per l'esercizio di attività economiche in coerenza con l'offerta formativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e prevedendo, altresì, che gli eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica vengano registrati in contabilità separata e destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.

G/1264/10/10

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro (A.S. 1264),

premesso che:

le aziende agricole condotte da giovani *under* 40 rappresentano una grande risorsa per l'attuazione di un modello di agricoltura multifun-

zionale, digitale ed innovativa, che guardi al futuro con resilienza e sostenibilità;

con riguardo all'apertura di nuove imprese, se pure il quadro appare molto dinamico per quanto concerne la componente giovanile, questa fatica a rimanere sul mercato per via di diversi fattori, non da ultimo il conflitto russo-ucraino che ha contribuito ad un generalizzato aumento dei costi produttivi;

diverse sono le agevolazioni messe in campo dal Governo per favorire l'ingresso dei giovani nel lavoro agricolo;

l'articolo 1, comma 503 della legge n. 160 del 2019 ha riconosciuto a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, di età inferiore a quarant'anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'INPS, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le necessarie misure, anche di carattere finanziario, affinché i benefici come da ultimo disciplinati all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano resi strutturali per consentire una continuità nell'ingresso dei giovani nel lavoro agricolo.

Art. 1.

1.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 2 » con il seguente:

« 2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interPELLI, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interPELLO investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. ».

1.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 14-bis », sostituire le parole: « 30 aprile » con le seguenti: « 31 marzo ».

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), dopo la parola: “individuare”, sono aggiunte le seguenti: “, ove previsto in base all'organizzazione del lavoro,” e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito degli obblighi già previsti all'interno del presente articolo.”;

b-ter) all'articolo 26, comma 8-*bis*, dopo le parole: “che svolge la funzione di preposto”, sono aggiunte le seguenti: “, ove previsto in base all'organizzazione del lavoro”. ».

1.6

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *p*), dopo le parole: “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ove eletti o designati”;

b-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: “lavoratori per la sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ove eletto o designato”. ».

1.7

LORENZIN, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 37, comma *7-ter*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Fino all’emanazione dell’Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all’interno degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016.” ».

1.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

1.10

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

1.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
_____**1.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____**1.13**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____**1.14**

SENSI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____**1.15**

ROSSO, TERNULLO, SILVESTRO

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:**« e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

“2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso continuativo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2."».

1.16

FRANCESCHELLI, MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso « 2 », inserire il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività temporanee, quali quelle edili, che si svolgono in locali sotterranei o semisotterranei. Tali attività sono comunque soggette alle prescrizioni di salute e sicurezza previste dall'allegato XIII del TUSL, richiamato nel Titolo IV in relazione ai cantieri temporanei o mobili. ».

1.17

GIORGIS, SENSI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso « 2 », inserire il seguente:

« 2-bis. Per le attività temporanee, quali quelle tipiche di un cantiere edile, svolte in locali sotterranei o semisotterranei che comportino l'emissione di agenti nocivi, possono essere svolte in un locale chiuso o semisotterraneo solo a seguito, da parte del datore di lavoro dell'adozione di misure specifiche basate sulla valutazione dei rischi, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del presente decreto ».

1.18

D'ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso « 3 », aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire certezza applicativa, la procedura amministrativa introdotta dai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle lavorazioni avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. ».

1.19

DAMIANI, SILVESTRO, TERNULLO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) all'articolo 115, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, parapetti e reti di sicurezza, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico quali i seguenti:

- a) sistemi di trattenuta;
 - b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
 - c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
 - d) sistemi di arresto caduta.” ».
-

1.20

NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.21

MALPEZZI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli obblighi riguardanti le tessere personali di riconoscimento si applicano anche nei casi in cui l'attività nei cantieri edili sia svolta fuori da regimi di appalto o subappalto. ».

1.22

SBROLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato ».

1.23

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

“13-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025.” ».

1.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di mi-

glier favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro com-

parativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal precedente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il salario minimo", con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.2

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e

proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal precedente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la

corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. ».

1.0.3

MARTELLA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il documento di regolarità lavorativa.

2. Il possesso del documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.

5. Il documento di regolarità lavorativa contiene:

- a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;
- b) la residenza e l'eventuale domicilio;
- c) i titoli di studio;
- d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;
- e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;
- f) i dati del datore di lavoro;
- g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;
- h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;
- i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;
- l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i Centri per l'impiego, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.

7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.

8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al

comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.

9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

“166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” ».

1.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evo-

luzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.

4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1. ».

1.0.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.”;

b) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)” sono sostituite dalle seguenti: “*a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)”;

c) al comma 3, le parole: “alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)”;

d) al comma 7, le parole: “lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 900 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Art. 2.

2.0.1

TURCO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Direzione distrettuale del Lavoro)

1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

“Art. 70-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'art. 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.”;

Art. 2-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiungere il seguente:

“Art. 76-bis.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni,

funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.”;

Art. 2-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 371-*ter*.

(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.”;

Art. 2-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione

delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.”;

Art. 2-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 76-*quinquies*.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.”;

Art. 2-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.”;

Art. 2-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della

Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di Cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2024;

Art. 2-novies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Art. 2-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Art. 2-undecies.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies, 2-decies entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

2.0.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 150 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle

cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Lavoro usurante)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

2.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movi-

mentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.

c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis)”;

d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;

e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 900 mila euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

2.0.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)

1. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all’articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall’INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 170 mila euro per l’anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere

dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ».

2.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

“*f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a*), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

2.0.7

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Fondo mobbing)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione docu-

mentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Art. 6.

6.1

ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Al comma 1, capoverso « Art. 8 », dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2. ».

6.2

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa *part-time*, autonoma o parasubordinata, con compensi inferiori all'indennità di cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale, la compatibilità parziale o totale dell'indennità è determinata proporzionalmente in base agli introiti effettivi. ».

6.0.1

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data. ».

6.0.2

GIORGIS, ZAMPA, FURLAN, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole “nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2024” e al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

6.0.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: “intemperie stagionali” sono aggiunte le seguenti: “a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere”. »

6.0.4

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: “intemperie stagionali”, sono aggiunte le seguenti: “a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere”. ».

6.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)

1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-

legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

2. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

6.0.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 144, lettera f), le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;

b) al comma 147, le parole: “pari al 25 per cento” sono sostituite dalle parole: “pari al 40 per cento”;

c) il comma 150 è soppresso;

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al precedente comma, si provvede mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché mediante l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153. ».

6.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Fondo speciale transizioni)*

1. È istituito il “Fondo speciale transizioni”, interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall’art. 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 185 del 2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’accesso al “Fondo speciale transizioni”.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

6.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)*

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell’art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

Art. 7.**7.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti.”;

b) all'articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-*bis*. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2087 c.c., estendendo ai committenti l'obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

3-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.” ».

7.2

ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1 comma 933, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: “albi professionali” inserire le seguenti: “e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4”. ».

7.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti.”;

b) all'articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2087 del Codice Civile, estendendo ai committenti l'obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.” ».

7.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel

rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti”.

b) all’articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-*bis*. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 2087 c.c., estendendo ai committenti l’obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

3-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 3-*bis* si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.” ».

7.0.1

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Equo compenso)

1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-*bis*. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.”;

b) all’articolo 2, al comma 3, il secondo e terzo periodo sono abrogati;

c) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.” ».

7.0.2

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1”. ».

7.0.3

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

1. All'articolo 2, comma 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi. ».

7.0.4

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

1. All'articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. ».

7.0.5

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Monocommittenza)*

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

“Art. 23-bis. – (*Avvocato monocommittente*) – 1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, con cadenza periodica, di un compenso fisso o variabile.

2. Il contratto di collaborazione professionale tra committente ed avvocato monocommittente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, quale contenuto minimo essenziale, i seguenti elementi:

- a) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
- b) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- c) la disciplina del rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
- d) la disciplina del rimborso delle eventuali spese sostenute dall'avvocato monocommittente nell'espletamento del rapporto di collaborazione;
- e) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
- f) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, commisurato alla durata del rapporto di collaborazione, nonché la previsione del pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- g) il divieto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio dell'avvocato monocommittente;
- h) il patto di non concorrenza;

- i) il patto di esclusività;
- l) l'obbligo di riservatezza.

3. Il compenso corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2024.

4. L'avvocato monocommittente può avvalersi delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.

5. La disciplina dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione professionale di cui ai precedenti commi è stabilita con regolamento adottato, entro il 31 dicembre 2024, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge.

6. Il regolamento di cui al comma 5, deve prevedere l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di verifica e di certificazione di conformità del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.

7. Con regolamento adottato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stabilita la ripartizione tra le parti del rapporto di collaborazione professionale degli oneri contributivi e dei relativi adempimenti.

8. Le parti dei rapporti di collaborazione professionale, come definiti dal presente articolo, sorti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle relative disposizioni entro il 31 dicembre 2024.» ».

7.0.6

TREVISI, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti che esercitano la libera professione

senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta)

1. I professionisti tenuti all'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di propria appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio, all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. I professionisti di cui al comma 1, in caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospende l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente previdenziale, e per tutta la durata non è tenuto a versare all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali, ed il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all'iscrizione all'ente privato.

3. I professionisti di cui al comma 2, alla cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio, all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i redditi rivenienti dalla libera professione senza carattere di continuità. Fatto salvo, quanto previsto, dall'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000,00.

4. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.

5. È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma. ».

Art. 8.**8.1**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il monitoraggio della sostenibilità del FIS e dei fondi di settore è obbligatorio. La creazione di nuovi fondi settoriali può avvenire esclusivamente previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. ».

8.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema di ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione di quest'ultimi è determinata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ».

8.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.**

(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è ap-

plicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana.” ».

8.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;
 - b) il comma 1-*quater* è soppresso ».
-

Art. 9.

9.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

9.4

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 9.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, ovvero nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. ».

9.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso « 3-bis », dopo la parola: « resilienza » inserire le seguenti: « , previo consenso delle parti, ».

9.6

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: « in deroga alle previsioni del comma 3 ».

9.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1.”;

c) il comma 5-bis è abrogato.

2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.”;

b) al terzo periodo, dopo le parole: “di quanto disposto dal primo”, sono aggiunte le seguenti: “e dal secondo”.

3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è abrogato. ».

9.0.2

MANCA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.”;

b) all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,” sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso ».

Art. 10.**10.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

10.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

10.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

10.4

D'ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 10.***(Diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“1. Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.”;

b) al comma 2 dell'articolo 34, le parole: “di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 21, comma 2, e 23”.

2. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso. ».

10.5

GIORGIS, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 10.

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore,” sono aggiunte le seguenti: “il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque”. ».

10.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.”;

b) sopprimere il terzo periodo. ».

10.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,” sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso. ».

10.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

10.9

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 1, il sesto periodo è soppresso ».

10.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a), numero 2), e la lettera b).

10.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);

b) sopprimere la lettera b).

10.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) il comma 2 è abrogato ».

10.13

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: « al comma 2 », inserire le seguenti: « le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento” e al ».

10.14

FRANCESCHELLI, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « e dopo le parole: “di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono inserite le seguenti: “di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,” ».

10.15

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restanda la salvaguardia della contrattazione.” ».

10.16

NICITA, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.17

ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo:
« Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al termine del dodicesimo mese di somministrazione, i lavoratori hanno diritto alla trasformazione del contratto determinato in contratto a tempo indeterminato. ».

10.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino

specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera *b-bis*) del medesimo comma 1.”;

c) il comma *5-bis* è soppresso.

2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.”;

b) al terzo periodo, dopo le parole: “di quanto disposto dal primo”, sono aggiunte le seguenti: “e dal secondo”.

3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma *1-ter* è soppresso. ».

10.0.2

VERDUCCI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma *1-quater* è soppresso. ».

10.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 24, comma *1-quater*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85, le lettere *a)* e *b)* sono soppresse. ».

Art. 11.**11.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.
_____**11.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.
_____**11.3**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.
_____**11.4**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole da: « le attività organizzate per fare fronte » fino alla fine del comma con le seguenti: « le attività organizzate per fare fronte a esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ».

_____**11.5**

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere le parole: « nonché a esigenze tecnico produttive o ».

11.6

ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 1, sostituire le parole da: « nonché a esigenze tecnico-produttive » fino alla fine del comma con le seguenti: « , collegati a settori produttivi o mercati serviti dall'impresa; fatto salvo norme di miglior favore previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative. ».

11.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere le parole da: « secondo quanto previsto » fino alla fine del comma.

11.8

SENSI, FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere le parole: « , ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, ».

11.9

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ».

11.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". ».

11.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella

misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

Art. 12.

12.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

12.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Rivalutazione degli importi esenti da imposizione fiscale e contributiva delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto e delle indennità di trasferta)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente previsti rispettivamente per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili e alle altre strutture e unità produttive di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le indennità di trasferta, di cui al comma 5 del medesimo articolo 51, sono rivalutati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa dal 1998 al 2024.

2. Per gli anni successivi al 2025, agli importi rivalutati in attuazione del comma 1 si applica, ai fini dell'eventuale ulteriore rivalutazione, quanto previsto dall'articolo 51 comma 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

Art. 13.

13.1

SBROLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “il periodo di prova è stabilito” sono inserite le seguenti: “dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva, nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro.” ».

13.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva » con le seguenti: « Fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, ».

13.3

SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: « più favorevoli ».

13.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: « più favorevoli della contrattazione collettiva » con le seguenti: « più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva ».

13.5

SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: « In ogni caso » fino a: « dodici mesi ».

13.6

ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.***13.8**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Sopprimere il secondo periodo.***Art. 14.****14.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 2, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “tutela estesa anche nei giorni di cui alla modifica al comma 1”. ».

14.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 14-bis.**

(Stabilizzazione del lavoro agile per i lavoratori fragili di cui al decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2023”.

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.0.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Lavoratori fragili)

1. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal ser-

vizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta. ».

14.0.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili di cui al decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2025”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

14.0.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14.0.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024. ».

Art. 15.

15.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ».

15.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successiva-

mente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Art. 16.

16.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 17.

17.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

17.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

17.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 18.

18.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere l'articolo.

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

18.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

18.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: « e nel rispetto di quanto definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

18.0.1

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.

1-ter. I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-bis, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei settori di cui al comma 1-bis.”. ».

Art. 19.**19.1**

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Sopprimere l'articolo.***19.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.***19.3**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

19.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 19.***(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151)*

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: "La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro", sono inserite le seguenti: "degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12". ».

19.5

ROSSO, TERNULLO, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso « 7-bis », primo periodo:

a) *dopo le parole:* « contratto collettivo nazionale di lavoro » *inserire le seguenti:* « , sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, »;

b) *sostituire le parole:* « quindici giorni » *con le seguenti:* « cinque giorni ».

19.6

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: « contratto collettivo nazionale di lavoro » *inserire le seguenti:* « , sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ».

19.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: « contratto collettivo nazionale di lavoro » inserire le seguenti: « , sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ».

19.8

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: « quindici giorni », con le seguenti: « novanta giorni ».

19.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « sessanta giorni ».

19.10

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: « che può verificare la veridicità della comunicazione » con le seguenti: « che deve verificare la veridicità della comunicazione entro trenta giorni ».

19.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: « presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro o tramite ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile ».

19.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Opzione donna)*

1. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole: “commi 1 e 1-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;

d) al comma 3, le parole: “28 febbraio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027. ».

19.0.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Opzione donna)*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26, dopo le parole: “per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono inserite le seguenti: “ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*”.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.0.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai fini dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall’Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) mediante l’individuazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine

di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

19.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: “rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

19.0.5

BILOTTI, MAZZELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 19-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

“d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca”.

b) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d), d-bis)”;

c) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d), d-bis)”;

d) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d), d-bis)”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l’anno 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Trattamento di fine servizio)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

2. All’articolo 12, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “50.000 euro” e “100.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “63.600 euro” e “127.200 euro”.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei commi 1 e 2 in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

19.0.7

MAIORINO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Congedi per le vittime di violenza)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

2. Al comma 241, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

19.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 19-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

“Art. 24-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e ai fini dell'articolo. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.”. ».

19.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 19-bis.

(Incentivo alle assunzioni delle vittime di violenza di genere)

1. Al comma 191 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026), inserire dopo le parole: “beneficiarie della misura” le seguenti: “o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili”. ».

19.0.10

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Misure in materia di licenziamento e dimissioni per lavoro domestico)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: “trattamento economico e normativo” sono inserite le seguenti: “unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1”.

2. Agli oneri del presente articolo, si provvede nel limite di 83,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.0.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Adeguamento dei limiti di età per l'Assegno di Incollocabilità erogato dall'INAIL)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 804.100 euro per l'anno 2024, a 826.400 euro per l'anno 2025 e a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.0.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Misure in materia di contratto di espansione)

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

b) al comma 1-ter, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

19.0.13

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Fondo educatori professionali)

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 850 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

19.0.14

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: “e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023, 2024 e 2025”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

Art. 20.

20.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al numero 3), comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c.” ».

20.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al primo comma, numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo le parole: “autonomamente l'attività lavorativa”

sono inserite le seguenti: “. Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.” ».

20.3

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: « Ministro della giustizia », aggiungere le seguenti: « , sentite le parti sociali, ».

20.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

20.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 20-bis.

(Competenza tribunale del lavoro per il lavoro autonomo)

1. All’articolo 409 del codice di procedura civile, comma 1, al numero 3), dopo le parole: “autonomamente l’attività lavorativa”, la parola: “;” è sostituita dalle seguenti: “. Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all’art. 2222 c.c.”. ».

Art. 21.

21.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana)

1. Le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori

precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018.

4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. ».

21.0.2

BEVILACQUA, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 21-*bis*.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori della Sicilia)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

2. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

21.0.3

BEVILACQUA, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori – Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. ».

Art. 22.

22.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Decontribuzione del lavoro domestico)

1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024, 2025, 2026, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026,.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 23.

23.1

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

23.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso « 11-bis », sostituire le parole: « sessanta rate mensili » con le seguenti: « trentasei rate mensili ».

23.3

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso « 11-bis », dopo le parole: « di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze », inserire le seguenti: « e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

23.4

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono appli-

cabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. ».

23.0.1

TURCO, MAZZELLA, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei *top manager*, così come determinata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

Art. 25.

25.0.1

BILOTTI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le

trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 28.

28.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

28.2

FURLAN, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

28.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movi-

mentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”;

c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e *d-bis*”;

d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e *d-bis*”;

e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e *d-bis*”.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

28.4

ZAMBITO, FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.”;

b) all'articolo 14.1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.” ».

Art. 30.**30.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti," sono soppresse.»

30.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.»

30.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 31, primo comma, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti," sono soppresse.

4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610 in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.

4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

30.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, sono soppresse le parole: “esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti”.

4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali.

4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati. ».

30.5

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 4-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti,” sono soppresse.

4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.

4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di

lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati. ».

30.6

ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati. ».

30.0.1

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Cumulabilità dei redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, le parole: “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui”;

b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui”;

c) all'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,” sono inserite le seguenti: “superiori a 5.000 euro lordi annui”. ».

Conseguentemente ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 31.

31.1

D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

1-ter. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ».

31.2

MALPEZZI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno. ».

31.3

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ».

31.0.1

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 31-bis.**

(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente:

“242-bis. A decorrere dal 2024 ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.” ».

31.0.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 31-bis.**

(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente:

“242-bis. A decorrere dal 2024 ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.”. ».

31.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, il comma 722 è abrogato. ».

31.0.4

GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: “per gli anni 2022 e 2023” con le seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: “per gli anni 2022 e 2023” con le parole: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.

2. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2024 i benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

31.0.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

(Indennità di malattia della gente di mare)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 156 è soppresso.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

31.0.6

NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

(Lavoro domestico)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 del 2001, dopo le parole: “trattamento economico e normativo”

aggiungere le seguenti: “unitamente all’articolo 54, comma 1 e all’articolo 55, comma 1”.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

31.0.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. All’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

“13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.”. ».

31.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

(Opzione donna)

1. All’articolo 16, del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1-bis, lettera c) dopo le parole: “per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono aggiunte le seguenti: “ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede mi-

nisteriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*”.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

31.0.9

VALENTE, D’ELIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Il comma 7 dell’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato. ».

31.0.10

SENSI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è inserito il seguente:

“Art. 24-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile e ai fini dell’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l’inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o

dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119". ».

31.0.11

GIORGIS, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta”;

b) al comma 144, lettera d), le parole: “non superiore a 12.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 15.000 euro”;

c) al comma 145, le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”;

d) al comma 147, le parole: “non comporta” sono sostituite dalle seguenti: “dà diritto all”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

31.0.12

LORENZIN, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2025 e 2026 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2024 e 2025, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

31.0.13

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “duecentoquaranta giorni”;

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;

c) al comma 235, le parole: “aumentato del 500 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato del 700 per cento”. ».

31.0.14

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono considerati tutti i ta-

voli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

31.0.15

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».

31.0.16

D'ELIA, MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

1. Al comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: “beneficiarie della misura” sono inserite le seguenti: “o comunque in possesso dei requisiti, ma non beneficiarie per esaurimento delle risorse disponibili”. ».

31.0.17

BAZOLI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa. ».

Art. 32.**32.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere l'articolo.

32.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

*Al comma 1, dopo il capoverso: « 784-septies », aggiungere, in fine, il seguente:**« 784-octies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ».*

32.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 32-bis.***(Contratto di espansione)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite con le seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

b) al comma 1-ter, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite con le seguenti: “per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

32.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 32-bis.***(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)*

1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: “2022 e 2023” sono aggiunte le seguenti: “2024 e 2025”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro annuali per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

32.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 32-bis.***(Lavoro intramurario)*

1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 13, dopo il numero 13) aggiungere il seguente:

“13.1) Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria”. ».

32.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 32-bis.***(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, al comma 1-bis, lettera c), dopo le parole: “per la crisi d'impresa di cui

all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il MI-MIT". ».

32.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 32-bis.

(Lavoro domestico)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dopo le parole: "trattamento economico e normativo" aggiungere le seguenti: "unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.". ».

Art. 33.**33.1**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

33.2

CAMUSSO

Sopprimere l'articolo.

33.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: « svolte dai centri per la famiglia » fino alla fine del comma, con le seguenti: « anche con riferi-

mento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

“e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie”. ».

33.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) alla lettera e), dopo le parole: “a valorizzare” sono aggiunte le seguenti: “e potenziare” e le parole: “e dei centri per la famiglia” sono soppresse »;

2) *alla lettera b), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: « potenziare » con la seguente: « valorizzare ».*

33.0.1

BILOTTI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: “casa di abitazione”, sono inserite le seguenti: “i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.

2. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: “abitazione”, aggiungere in fine le seguenti: “, nonché dei

i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, e nel 2024, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire per l'anno 2024 un incremento di 34 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 400 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

Art. 34.

34.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

34.2

GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « legge 17 aprile 1956, n. 561 » inserire le seguenti: « nonché delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ».

34.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 34-bis.***(Potenziamento lavoro agile sul territorio della città metropolitana di Roma Capitale)*

1. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di moderare la pressione antropica nonché di ridurre drasticamente i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese con sede all'interno del territorio della città metropolitana che promuovono il lavoro agile a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. Ai fini del presente comma, la maggiorazione del costo, nella misura del 5 per cento, è calcolata in relazione al costo effettivo delle ore di lavoro svolto in modalità agile. La maggiorazione del costo è ammessa a condizione che le ore effettive di lavoro agile sia pari o superiore al 20 per cento delle ore di lavoro contrattualmente previste. La maggiorazione di cui al presente comma è cumulabile con la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese le modalità di accesso e riconoscimento dell'agevolazione e di monitoraggio degli effetti. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'applicazione del lavoro agile, è stabilita una ulteriore riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, aggiuntiva rispetto alla riduzione già prevista a nor-

mativa vigente, per le imprese di cui al precedente comma, commisurata alle ore effettive di lavoro agile. La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite complessivo di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025. Ulteriori risorse possono essere individuate su proposta dell'INAIL a valere sui residui attivi disponibili nel bilancio annuale dell'ente, compatibili con le finalità di cui al presente comma.

3. Agli stessi fini e per il medesimo anno di cui comma 1, primo periodo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, adottano le misure organizzative che si rendono necessarie al fine di garantire, senza pregiudizio in ordine alla continuità dell'azione amministrativa, alla conclusione dei procedimenti nei rispettivi termini previsti dalla disciplina vigente nonché all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri, stimati nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2024, 3 milioni per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

34.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contenendo le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del *part time* del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;

b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

34.0.3

MAIORINO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 34-bis.***(Congedo di paternità obbligatorio)*

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa” sono sostituite dalle seguenti: “ventidue giorni di cui almeno dieci giorni lavorativi da fruire in modo consecutivo anche congiuntamente con la madre.”;

b) al comma 2, le parole: “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trentadue giorni”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Qualora non fosse possibile fornire comunicazione anticipata, il padre potrà trasmettere una certificazione giustificativa entro 48 ore dalla fruizione del congedo. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite di 184 milioni di euro annui, si provvede mediante l'incremento, nel limite massimo di 184 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

34.0.4

MAIORINO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 34-bis.***(Congedi parentali)*

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “12 giorni”;

b) al comma 2, le parole: “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “22 giorni”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Plenaria**250^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI*La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti all’articolo 9, il senatore MAZZELLA (*M5S*) si sofferma sull’emendamento 9.1, volto a contrastare l’orientamento a rendere strutturale la condizione di precarietà nel lavoro, in un quadro di incertezza e di aumentate possibilità di sfruttamento.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sostiene a sua volta l’opportunità della soppressione dell’articolo 9, rilevando che questo sottrae alla contrattazione collettiva la possibilità di intervenire in merito alla gestione dei fondi bilaterali, peraltro in assenza di motivazioni.

Tutti i restanti emendamenti all’articolo 9 sono quindi dati per illustrati.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra l’emendamento 10.3, soppressivo dell’articolo 10, facendo presente che l’estensione del lavoro in somministrazione determina in concreto l’ampliamento dell’area della precarietà, in ragione dell’instabilità delle condizioni di lavoro caratterizzanti tale forma contrattuale.

Intervenendo sull’emendamento 10.2, la senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sottolinea a sua volta l’opportunità della soppressione dell’articolo 10, il quale non può che determinare un deterioramento di carattere sistemico delle garanzie, pure a fronte dell’assenza di reali vantaggi per il sistema imprenditoriale. Illustra quindi l’emendamento 10.5, volto a una migliore definizione dell’ambito di ricorso al contratto di somministrazione.

Si esprime a sua volta a favore della soppressione dell'articolo 10 il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), che, illustrando l'emendamento 10.1, esprime preoccupazione in ordine alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

I rimanenti emendamenti all'articolo 10 sono quindi dati per illustrati.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per l'illustrazione degli emendamenti della propria parte politica all'articolo 11, rilevando che questo amplia in maniera del tutto irragionevole l'ambito delle attività stagionali, con il prevedibile risultato di destrutturare le relazioni di lavoro e di scoraggiare l'innovazione da parte delle imprese.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) individua nell'articolo 11 uno strumento atto a scardinare il sistema basato sulla centralità della contrattazione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 11.2, ponendo in evidenza la finalità di prevenire una destrutturazione delle relazioni industriali che prevedibilmente determinerà un generale aumento della conflittualità.

Interviene sull'emendamento 11.3 il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale esprime dubbi riguardo la compatibilità dell'articolo 11 con l'articolo 39 della Costituzione. L'articolo 11 pone inoltre dubbi in ordine alla certezza del diritto in ragione della retroattività del contenuto normativo recato.

Tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 11 sono quindi dati per illustrati.

Sull'emendamento 12.2, soppressivo dell'articolo 12, interviene la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), che critica il ricorrente ricorso a interventi settoriali, anche in relazione a questioni la cui definizione dovrebbe essere propriamente lasciata alla contrattazione collettiva.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 12.1, rilevando il depotenziamento della contrattazione insito nella formulazione dell'articolo 12.

L'emendamento 12.0.1 è quindi dato per illustrato.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13, osservando che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame, oltre a interferire con la contrattazione col-

lettiva, apporta elementi di complicazione del tutto immotivati e contraddittori relativamente alla determinazione del periodo di prova.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l'emendamento 13.8, esprimendo dubbi riguardo la legittimità costituzionale dell'articolo 13, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione.

I restanti emendamenti all'articolo 13 sono quindi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 13,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato

(Svolgimento e conclusione)

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Dario GIAGONI (*LEGA*) e, in videoconferenza, il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*).

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia il Sottosegretario di Stato Gemmato e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 3 dicembre 2024

Comitato VI
Cultura della legalità e protezione dei minori

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,30

Audizione di Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 12,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano – Parrocchia San Paolo Apostolo

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Don Maurizio Patriciello, *Parroco di Caivano – Parrocchia di San Paolo Apostolo*. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commis-

sione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore che dei colleghi sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Don Maurizio PATRICIELLO, *Parroco di Caivano – Parrocchia di San Paolo Apostolo*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Giorgio SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), Sergio RASTRELLI (*FdI*), Salvatore SALLEMI (*FdI*), Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*); i deputati Riccardo DE CORATO (*FdI*), Saverio CONGEDO (*FdI*).

Don Maurizio PATRICIELLO, *Parroco di Caivano – Parrocchia di San Paolo Apostolo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 3 dicembre 2024

Plenaria

11ª Seduta

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Intervengono: per la Fondazione GIMBE, il presidente Nino Cartabellotta; per il CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), il presidente David Lazzari; per la SIP (Società Italiana di Psichiatria), il già presidente Bernardo Carpiello; per il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), il segretario nazionale Miriam Palumbo.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE

I deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*) annunciano di voler intervenire a fine seduta su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Nino CARTABELLOTTA, presidente della Fondazione GIMBE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e ZULLO (*FdI*) e i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*), Alfonso COLUCCI (*M5S*), Luana ZANELLA (*AVS*) e BAGNAI (*LEGA*).

Risponde ai quesiti l'audito.

Interviene nuovamente il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), per formulare un ulteriore quesito.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile la domanda testé posta. Quindi ringrazia il dottor Cartabellotta per il contributo offerto ai lavori parlamentari e ne dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNOP (Consiglio nazionale ordine psicologi)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor David LAZZARI, presidente del CNOP (Consiglio nazionale ordine psicologi), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e CONTE (*M5S*).

Replica agli intervenuti il dottor LAZZARI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione del CNOP.

Audizione di rappresentanti della SIP (Società italiana di psichiatria)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professor Bernardo CARPINIELLO, già Presidente della SIP (Società italiana di psichiatria), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e considerazioni, il deputato CONTE (M5S).

Replica il professor CARPINIELLO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione della SIP.

Audizione di rappresentanti del SULPL (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

La dottoressa Miriam PALUMBO, segretario nazionale del SULPL (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e considerazioni, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az).

Risponde ai quesiti la dottoressa PALUMBO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il contributo offerto e dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

SULLA NOMINA DI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di avvalersi, quale consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Francesco Bevere.

Avverte, inoltre, che è stato assegnato, quale personale di Polizia giudiziaria addetto alla cura dell'archivio della Commissione, il maresciallo ordinario della Guardia di finanza, signor Michele Pannullo, appartenente al Nucleo speciale delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Fa presente che darà conto del progressivo costituirsi dell'archivio, ai fini di una ordinata consultazione degli atti trasmessi e raccolti dalla Commissione. Per il momento raccomanda ai commissari che intendessero procedere a consultazioni di materiale già acquisito, di prendere in considerazione in primo luogo la giornata di mercoledì.

Comunica che ulteriori proposte in materia di collaboratori, tra cui alcune già pervenute alla Presidenza, saranno portate all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) deposita una proposta volta a definire le priorità di indagine e gli indirizzi di inchiesta che il proprio Gruppo riterrebbe opportuno perseguire. Tale documento era già stato illustrato nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 novembre.

Chiede che venga allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) chiede che venga programmata in tempi ravvicinati l'audizione della società attrice nel procedimento civile innanzi al Tribunale di Roma che ha visto la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute condannati, in primo grado, a un ingente risarcimento danni, in relazione alla illegittima risoluzione di un contratto di fornitura di mascherine operata dall'*ex* Commissario straordinario per l'emergenza Covid, dottor Domenico Arcuri.

Il PRESIDENTE avverte che le questioni relative alla programmazione dei lavori saranno sottoposte all'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Per quanto concerne la richiesta avanzata dal deputato Colucci, dispone che il documento da questi consegnato agli atti sia integralmente pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà nella giornata di giovedì prossimo, 5 dicembre, in orario compatibile con i lavori delle Assemblee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

